



Corte di Appello di Campobasso

*L'amministrazione
della giustizia
nel distretto del Molise*

nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016

Relazione del Presidente della Corte di Appello
ROSSANA IESULAURO
per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017



CORTE DI APPELLO
di Campobasso

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NEL DISTRETTO DEL MOLISE
nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016

Relazione del Presidente della Corte di Appello
ROSSANA IESULAURO
per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017

- ASSEMBLEA GENERALE -
Campobasso, 28 gennaio 2017

*“Lontano dal giusto
si può trovare
il significato del male”*

J. Milton

Saluti

Prima di dare inizio alla relazione, sento il dovere di rivolgere il deferente saluto –mio e dei Magistrati molisani- al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentante e garante dell'unità della Nazione.

Saluto i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia, tutte le Autorità civili, militari e religiose, che, con la loro presenza, onorano questa cerimonia.

Rivolgo, altresì, un particolare saluto agli Organi di Polizia Giudiziaria e a tutte le Forze dell'ordine, sempre in prima linea nell'attività di contrasto ad ogni forma di illegalità, ed esprimo loro profonda gratitudine per lo spirito di servizio con cui quotidianamente assolvono i loro compiti nel massimo rispetto delle Istituzioni democratiche.

Particolarmente caloroso è il saluto ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato e del Libero Foro, con i quali, anche quest'anno, vi è stato un costante rapporto di serena e fattiva col-

laborazione, nel rispetto dei diversi ruoli e sempre nell'interesse della Giustizia; agli esponenti delle altre Magistrature, che operano nel Molise; ai Giornalisti, che svolgono con impegno e con professionalità l'importante ruolo di informare e formare l'opinione pubblica sui temi della giustizia.

Esprimo il mio vivissimo ringraziamento al Personale Amministrativo, per il gravoso compito che assolve con encomiabile spirito di servizio, e ai magistrati del distretto, i quali, seppure in condizioni difficili per l'ormai endemica scarsità di risorse, approfondono il loro impegno nell'esercizio della giurisdizione, con l'obiettivo di fornire risposte rapide e giuste all'ansia di legalità che proviene dalla società civile, in una fase storica di grave difficoltà.

Nel ricordo di quanto hanno fatto per l'amministrazione della giustizia in questo Distretto, un grato saluto rivolgo ai colleghi, che nel 2016 hanno lasciato il servizio attivo, e a quanti, Avvocati e dipendenti giudiziari, hanno smesso di frequentare le aule giudiziarie nel corso dell'anno da poco conclusosi.

E non posso, in questo contesto, non rivolgere un saluto e uno speciale augurio di buon lavoro al Procuratore Generale dr. Guido Rispoli, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dr. Giuseppe Mastropasqua, al Presidente del Tribunale di Isernia dr. Vincenzo Di Giacomo, al Presidente del Tribunale di Larino, dr. Michele Russo ed al Presidente di Sezione della nostra Corte, dr. Vincenzo Pupilella i quali, nell'anno appena trascorso, hanno preso possesso dei loro uffici.

Un ringraziamento va al Rettore del Convitto Nazionale Mario Pagano, prof. Francesco Fasciano, che, con grande sensibilità, ha dato, anche quest'anno, la disponibilità di questa sala per consentire lo svolgimento della odierna cerimonia.

Il più cordiale benvenuto a tutti.

1. Considerazioni generali

Il nostro paese, da alcuni decenni, è stretto nella morsa di fenomeni di instabilità, per la permanente situazione di crisi economica e sociale, ed è scosso da gravissimi episodi di corruzione, saldamente commisti a criminalità organizzata.

Tale contesto è aggravato dall'inquietante diffusione in Europa del terrorismo fondamentalista, dal radicalizzarsi dello scontro di civiltà e dell'odio di religione, dalle proporzioni delle migrazioni di popoli, fenomeni che determinano incertezza e indicibile turbamento delle coscienze.

Stiamo affrontando un futuro difficile, ricco di mutamenti sociali e istituzionali.

Dinanzi a tale contesto di inquietanti rivolgimenti, la situazione di immutata crisi della giustizia italiana, che risale, ormai, ad oltre un ventennio, finisce quasi per costituire, paradossalmente, un elemento rassicurante di continuità, ancorché di segno negativo.

Noi magistrati non ci siamo mai sottratti alle continue sfide ed abbiamo cercato di risolvere, con senso del dovere e sacrificio personale, i quotidiani problemi relativi alla organizzazione e all'esercizio della giurisdizione al fine di partecipare allo sforzo comune di innovazione e, tuttavia, l'eccessiva durata dei procedimenti è un problema che continua ad affliggere gli uffici giudiziari.

Un problema in massima parte addebitabile al sempre elevato numero di nuove cause, alla inadeguatezza degli organici, sia dei magistrati che del personale amministrativo, alla lentezza delle procedure di trasferimento dei magistrati nei posti rimasti vacanti ed anche alla complessità delle norme processuali, che, a volte, consentono tattiche dilatorie.

Anche nel Distretto del Molise l'Amministrazione della Giu-

stizia, nonostante i numeri delle pendenze non possano ritenersi particolarmente elevati, evidenzia le disfunzioni che sono tipiche del settore sull'intero territorio nazionale e, tuttavia, nell'anno appena trascorso si è ulteriormente confermata la positiva tendenza all'ammodernamento ed alla riduzione della durata media dei procedimenti, già evidenziata nella inaugurazione dello scorso anno giudiziario, tanto che il distretto molisano non versa in una situazione di retroguardia.

Il **Tribunale di Campobasso**, nel Settore civile, ha registrato una diminuzione della durata media dei procedimenti relativi al contenzioso civile ordinario (415 giorni rispetto ai 784 del corrispondente periodo precedente) e delle controversie in materia di lavoro (637 giorni rispetto agli 876 giorni del periodo precedente) e, per i procedimenti relativi al contenzioso ordinario, una notevole riduzione dell'arretrato consolidato. Le definizioni hanno, infatti, superato in quantità le sopravvenienze e si apprezza un decremento della pendenza finale passata da 1.456 processi di inizio periodo a 1.143 procedimenti a fine periodo.

Nel settore penale le definizioni riguardanti i procedimenti collegiali sono state pari alle sopravvenienze, per i procedimenti monocratici si apprezza un ulteriore decremento della pendenza finale passata da 1.456 processi di inizio periodo a 1.143 procedimenti a fine periodo e, per i procedimenti penali di competenza del GIP/GUP, si è registrato un risultato di ottimo rilievo con 3.582 definizioni per imputati noti e 1.817 definizioni per imputati ignoti.

Importanti risultati in tema di produttività dell'Ufficio e smaltimento dell'arretrato sono stati conseguiti, poi, nella maggior parte dei settori del **Tribunale di Isernia**.

Nel settore contenzioso civile ordinario, si è avuto un incremento di definizioni (passate dalle 2.448 del periodo preceden-

te alle 2.548 del periodo in esame), con riduzione delle pendenze finali (passate dalle 5.237 del periodo precedente alle 4.458 del periodo in esame), nonostante l'aumento delle sopravvenienze.

Una riduzione delle pendenze finali rispetto al precedente periodo si è avuta anche nel settore lavoro e previdenza, (passate dalle 1.352 del periodo precedente alle 1.246 del periodo in esame), nel settore delle esecuzioni mobiliari (passate dalle 431 del periodo precedente alle 294 del periodo in esame) e nel settore delle esecuzioni immobiliari (passate dalle 468 del periodo precedente alle 336 del periodo in esame) che hanno registrato un incremento di definizioni (passate dalle 97 del periodo precedente alle 212 del periodo in esame).

Ottimi risultati sono stati conseguiti anche nell'ambito della giurisdizione penale, ove si è registrata una generalizzata riduzione delle pendenze finali, con particolare riferimento al settore dibattimentale monocratico, con un incremento di definizioni (passate dalle 759 del periodo precedente alle 1.203 del periodo in esame) e con riduzione delle pendenze finali, passate dalle 2.021 del periodo precedente alle 1.713 del periodo in esame.

Anche il **Tribunale di Larino** ha fatto registrare, nel settore contenzioso civile ordinario, una notevole diminuzione delle pendenze, passate dalle 1.902 del periodo precedente alle 1.374 del periodo di riferimento, mentre, nel Settore penale, si è registrato un forte incremento delle sopravvenienze (passate da 5.675 procedimenti pervenuti nel periodo precedente ai 6.520 procedimenti pervenuti nel periodo di riferimento) incremento che, grazie all'impegno dei magistrati, ha determinato solo un lieve aumento delle pendenze dei procedimenti penali di rito monocratico (passate dalle 1.406 alle 1.572), mentre nessuna variazione si rileva nelle pendenze dei procedimenti penali rito collegiale (attestatesi a 96 procedimenti).

È sempre virtuoso il funzionamento del **Tribunale di Sorveglianza e del Tribunale per i Minorenni**, nonostante la grave scopertura dell'organico di quest'ultimo ufficio, ridotto del 50%.

La Corte di Appello sta continuando ad adottare efficaci procedure per il miglioramento e l'ottimizzazione del funzionamento della giurisdizione.

Il 10 febbraio 2016 hanno preso servizio, presso questa Corte di Appello, 3 **Giudici Ausiliari** -di cui agli artt. 63 ss. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98) come modificati dalla Legge di stabilità n.208\2015, i quali sono stati assegnati al settore civile contenzioso, per la definizione degli affari di più risalente iscrizione.

Gli stessi, in considerazione della pregressa pluriennale esperienza forense e quali magistrati onorari, sono stati esonerati dal previsto tirocinio bimestrale ed hanno iniziato a smaltire l'arretrato consolidato.

La performance dell'Ufficio è stata oggetto di valutazione e controllo a seguito dell'ispezione ordinaria dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, svolta dal 15 al 29 settembre 2015, che ha riscontrato un andamento "*del tutto positivo*", un incremento della produttività, una "*organizzazione dell'Ufficio improntata a criteri di razionalità ed efficienza*" e non ha "*impartito prescrizioni né raccomandazioni di sorta*".

Sono state anche rilevate "buone prassi ed eccellenze di rendimento" per attività poste in essere dall'Ufficio, che hanno visto quali destinatari e beneficiari soprattutto soggetti esterni alla Corte, in modo particolare gli avvocati e i magistrati del distretto.

All'ottimo risultato rilevato dagli ispettori ministeriali hanno concorso, in misura significativa, gli impiegati dell'Ufficio, che con il loro contributo hanno reso possibile il raggiungimento di ottimi livelli di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali.

Tanto è stato realizzato pur in presenza di maggiori carichi di lavoro derivanti da nuove competenze attribuite alla Corte di Appello e con un numero di impiegati inferiore di circa il 30 % rispetto a quelli previsti dalla pianta organica, sicchè il loro contributo e la loro diligenza sono meritevoli di particolare riconoscimento per gli sforzi posti in essere.

Ritengo doveroso, a questo punto, segnalare che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cosiddetta Legge di Stabilità 2015), all'art. 1, comma 526, ha modificato la legge 24 aprile 1941, n. 392, che attribuiva ai Comuni tutte le spese obbligatorie degli Uffici giudiziari inerenti al funzionamento (locazioni, pulizie, vigilanza, manutenzioni, consumi luce, gas e quant'altro), sicchè, dal 1° settembre 2015, tale competenza è passata dai Comuni al Ministero della Giustizia.

Questa innovazione ha avuto un forte impatto sugli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti del nostro Distretto, ma ha interessato ancor più le Corti di Appello, alle quali sono state attribuite numerosissime competenze concernenti le nuove attività da porre in essere per garantire il funzionamento di tutti gli Uffici giudiziari del distretto.

Il Ministero della Giustizia, già dal mese di settembre 2015, ha utilizzato l'istituto della delega per attribuire ai Presidenti di Corte di Appello competenze dell'Amministrazione Centrale, inerenti alla stipula dei contratti necessari per assicurare il funzionamento degli Uffici giudiziari del distretto.

Per far fronte a tale attività la Corte di Appello di Campobasso è stata chiamata a gestire un nuovo capitolo contabile (Cap. 1550), destinato specificamente alle spese di funzionamento degli Uffici giudiziari, e, secondo le direttive del Ministero della Giustizia, il Presidente della Corte ha assunto tutta la gestione degli Uffici giudicanti e requirenti di Campobasso -fatta eccezione per la vi-

gilanza, di competenza esclusiva del Procuratore Generale.

Tutto questo è avvenuto senza alcun aumento di organico, senza che vi sia stata la dotazione di personale amministrativo appositamente preparato.

Detta riforma, di rilevantissimo significato, ha comportato un notevole aggravio di lavoro per la Corte di Appello che, già sofferente per una scopertura di organico pari –come innanzi si è detto- a circa il 30%, è stata gravata di nuove competenze che dovranno, comunque, essere espletate - in molti casi anche tempestivamente, trattandosi di garantire il funzionamento di presidi giudiziari- con le attuali risorse umane disponibili e senza alcuna professionalità tecnica, che pure sarebbe indispensabile per valutazioni inerenti alla stipula di varie tipologie di contratti.

Le **riforme più recenti, soprattutto in materia processuale**, non hanno sortito, nel distretto, effetti molto rilevanti ai fini del più efficace funzionamento degli uffici e della riduzione dell'arretrato, mentre grande efficacia hanno avuto una serie di prassi virtuose e regole di autorganizzazione.

Nel periodo in esame, gli uffici giudicanti hanno ulteriormente consolidato i risultati raggiunti in precedenza nell'ambito del **Processo Civile Telematico**.

Lusinghieri sono stati i risultati attestati dal report trasmesso dal locale Presidio CISIA per i Tribunali di Campobasso e Isernia e, in misura minore, per il Tribunale di Larino; risultati sintomatici dell'assoluta adeguatezza degli sforzi compiuti e dell'ottimo livello di preparazione raggiunto dai magistrati e dal personale amministrativo addetto al settore, che hanno permesso di rendere immediatamente effettivo il passaggio dal processo cartaceo al processo digitale.

Notevole si è rivelato il contributo dell'avvocatura in tutti e tre i circondari del distretto, con i suoi 38.412 depositi telemati-

tici. Tale risultato, già significativo in valore numerico assoluto, si rivela ancora più prezioso se si considerano la macchinosità dei sistemi operativi disponibili per gli avvocati e i costi che essi devono sostenere per procurarseli.

Resta ancora serio il problema relativo alla carenza delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo.

Le onerose carenze che si registrano nell'organico del **personale amministrativo**, possono indicarsi nella non irrilevante misura di oltre il 24%

A tale grave situazione si è cercato e si cerca di far fronte attraverso convenzioni con gli enti territoriali e con gli ordini professionali e altre istituzioni come le Università.

Si tratta, tuttavia, di rimedi tampone che, pur evidenziando il dato sicuramente positivo, costituito dalla diffusa e radicata consapevolezza che il servizio giustizia è un bene per tutti e che tutti devono partecipare al suo migliore funzionamento, non possono costituire la soluzione del problema, poiché non assicurano stabilità né l'indispensabile e progressivo ricambio generazionale.

Ciò nonostante, la struttura amministrativa è riuscita a sostenere i carichi di lavoro, grazie allo scrupolo ed all'impegno di tutti i dipendenti nonché alla implementazione delle tecnologie informatiche e dei nuovi applicativi resi disponibili negli ultimi anni, ma ciò non senza gravi sacrifici e disagi per gli operatori, che devono far fronte in modo tempestivo ed adeguato alle numerose incombenze cui sono quotidianamente chiamati.

Mi preme porre in evidenza come da nessun ufficio provengano manifestazioni di sconforto né opinioni di sconfitta, al contrario si rileva in tutti, a cominciare dai capi, la ferma volontà di risolvere ad ogni costo le difficoltà con l'impegno, il sacrificio, l'intelligenza nell'ottimizzazione delle risorse disponibili.

È questo un dato di carattere morale, ma con un suo riflesso pragmatico, che fa onore ai Colleghi.

Dai dati appena esposti emerge come sia stato adeguatamente svolto il compito dei magistrati, che, con il loro impegno professionale, hanno contribuito all'efficienza dell'amministrazione della giustizia -anche in un contesto di diffuso disagio- e sono riusciti, attraverso la capacità di autorganizzazione, ad ottimizzare le insufficienti risorse umane disponibili.

E, tuttavia, la disponibilità di adeguate risorse è necessaria al conseguimento di un effettivo salto di qualità nell'efficienza dell'apparato giudiziario. All'elemento imprescindibile dell'autorganizzazione deve, dunque, essere affiancato un intervento delle istituzioni in un clima di fattiva collaborazione.

Concludo con un'ultima notazione.

Ogni giudice ha l'obbligo di garantire, con la speditezza del giudizio, la correttezza della procedura e la qualità della decisione, così da assicurarne la prevedibilità e l'uniformità del trattamento. E ciò richiede tempi adeguati.

È certamente vero che la gestione del procedimento, non attenta alle regole di buon funzionamento dell'intera organizzazione, si rivela inefficace, ma è anche vero che l'opera del giudice, se mirata al solo dato numerico della produttività, rischia di tradire l'essenza della giurisdizione.

Coniugare efficienza, qualità e garanzie è la difficile sfida alla quale sono chiamati i protagonisti dell'amministrazione della Giustizia.

Ed è questa la strada sulla quale intende muoversi l'azione dei magistrati della Corte di Appello di Campobasso e di tutto il distretto.

È con questi intendimenti che rivolgo a tutti i partecipanti a questa Assemblea, a nome mio e di tutta la Magistratura molisana, il più fervido augurio di buon lavoro e di un sereno anno 2017.

2. Novità normative

2.1 Settore civile

Diverse sono state le novità legislative intervenute in ambito civile nel periodo di riferimento, che, ovviamente, non possono essere oggetto, in questa sede, di ampia trattazione.

Mi limiterò, quindi, a segnalare solo alcune di dette novità legislative, soffermandomi, in particolare, sulle disposizioni di legge aventi indubbia rilevanza ed interesse.

In tale ottica ritengo che debba essere fatta menzione della **Legge 20 maggio 2016, n. 76** -entrata in vigore il 5 giugno 2016- che ha introdotto, nel nostro ordinamento, l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le convivenze, che possono riguardare tanto le coppie di fatto eterosessuali quanto le coppie omosessuali.

La nuova legge detta due distinte discipline:

- con la prima (art.1, commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso, che sono disciplinate in modo quasi equivalente a quanto previsto nell'ordinamento vigente per le coppie coniugate;
- con la seconda (art.1, commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali).

Con la legge sulle unioni civili il legislatore ha completamente rivisto l'assetto della famiglia.

Alla famiglia fondata sul matrimonio, regolata nel titolo secondo del libro primo del codice civile, si aggiungono una famiglia fondata sull'unione civile tra persone dello stesso sesso ed una famiglia fondata sulla "convivenza di fatto", entrambe regolate dalla nuova legge.

Il primo caposaldo della nuova legge è l'introduzione dell'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, definite formazioni sociali specifiche.

Per unione civile si intende la formazione sociale costituita, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale.

Con tale unione viene, finalmente, permesso a due persone maggiorenni dello stesso sesso di costituire un nucleo familiare.

L'unione civile sarà caratterizzata da diritti e doveri simili a quelli ottenuti con il matrimonio, esclusa l'adozione, dato lo stralcio della *stepchild adoption* dal testo.

Di ampio rilievo è il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; qui l'equiparazione con il matrimonio è pressoché totale. La norma di riferimento è il comma 13, secondo cui: *"il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni"*.

La disposizione finale del co. 13 rinvia alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile. Verranno, pertanto, applicate le disposizioni in tema di fondo patrimoniale, di comunione legale, di comunione convenzionale, di separazione dei beni, di impresa familiare.

Di notevole rilievo sono anche i profili successori.

Per lo scioglimento dell'unione si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge sul divorzio, ma non sarà obbligatorio il periodo di separazione.

Il Legislatore ha disciplinato anche le convivenze di fatto sia per le coppie formate da persone dello stesso sesso sia per le coppie eterosessuali.

Si intendono per “*conviventi di fatto*” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un’unione civile.

I conviventi di fatto, hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, in base alle regole di organizzazione delle strutture ospedaliere previste per i coniugi e i familiari.

Ciascun convivente potrà scegliere il partner come suo rappresentante con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazioni di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

In caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto del partner a ricevere gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non riesca a provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata dalla legge.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Un’importante novità riguarda il ruolo degli avvocati, che, insieme ai notai, possono stipulare e regolare i contratti di convivenza.

Si tratta del riconoscimento legislativo di un’attività di consulenza alle famiglie.

La legge sulle unioni civili assegna agli avvocati la facoltà di redigere, modificare ed estinguere il contratto di convivenza,

ma soprattutto quella di autenticare la sottoscrizione delle parti, attestando la conformità del contratto alla legge e all'ordine pubblico.

Si tratta di un riconoscimento molto importante che porta l'avvocato a fornire al cliente un sostegno preventivo, attraverso consulenze per prevenire problemi futuri, per avere assistenza nel regolare nel migliore dei modi un legame sentimentale che è anche giuridico.

Mi pare utile, ora, una breve disamina della **Legge 19 ottobre 2015, n. 173**, recante «*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*».

La riforma ha apportato nuove regole con lo scopo di risolvere un problema, noto da tempo, nell'applicazione delle norme in materia di affidamento dei minori.

La legge n. 173/2015, per evitare che il legame affettivo tra il bambino e gli affidatari venga spezzato, introduce e modifica alcune norme della L. 184/1983, ridefinendo i rapporti tra l'istituto dell'affidamento familiare e il procedimento di adozione, con il fine primario di garantire il "diritto alla continuità affettiva dei minori".

Le famiglie che hanno un minore in affido potranno, così, chiederne l'adozione e godranno di una corsia preferenziale.

Con la nuova legge cade, infatti, il divieto per le famiglie affidatarie di poter richiedere l'adozione del minore accolto, evitando così allo stesso, già provato dalla separazione dalla famiglia d'origine, di subire l'ulteriore trauma di una seconda separazione e del trasferimento ad un terzo (ed estraneo) nucleo familiare.

L'affidamento perde quel carattere di soluzione provvisoria e temporanea per cui era stato concepito, prorogando la sua

durata ben oltre i due anni previsti dalla legge, per circa il 60% dei bambini e degli adolescenti dati in accoglienza, i quali, nella maggior parte dei casi, non risolvendosi le criticità che hanno dato luogo all'allontanamento dalla famiglia originaria, vengono dichiarati adottabili da una terza famiglia.

Proprio per ovviare a tale situazione, già sanzionata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2010 (affare Moretti e Benedetti c. Italia – causa n. 16318/2007), la nuova legge prevede che il Tribunale per i minori, una volta dichiarato lo stato di adottabilità, nel decidere sulla domanda di adozione (presentata dalla famiglia affidataria), tenga conto dei legami affettivi “*significativi*” e del “*rapporto stabile e duraturo*” consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria, introducendo così un *favor* per quest'ultima, a patto, però, che la stessa soddisfi tutti i requisiti per l'adozione (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza di età con l'adottato).

La continuità delle relazioni socio-affettive consolidatesi con gli affidatari, ove rispondente all'interesse del minore, è garantita (ad esempio, attraverso il diritto di visita), anche nel caso in cui lo stesso faccia ritorno nella famiglia d'origine oppure venga adottato da terzi o dato in affidamento ad altra famiglia. Tutte le situazioni in cui, comunque, il giudice, oltre a tenere conto della valutazione dei servizi sociali, ai fini della decisione, è tenuto altresì ad ascoltare il minore che abbia più di 12 anni o infradodicesenne se capace di discernimento.

Il nuovo testo amplia, inoltre, i diritti degli affidatari, garantendo alla famiglia o alla persona che ha il minore in affidamento la legittimazione ad intervenire nei procedimenti che riguardano il minore (nello specifico: procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità), anche con la presentazione di memorie nell'interesse del minore.

La mancata convocazione dell'affidatario nei procedimenti suddetti è sanzionata con la nullità.

L'ultima parte della legge regola le ipotesi di adozione in casi particolari (prescindenti cioè dallo stato di abbandono), come quelle degli orfani di padre e di madre, i quali potranno essere adottati non solo dai parenti fino al sesto grado e dalle persone legate da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori, come già previsto dalla legge, ma altresì dall'affidatario, anche se trattasi di persona singola o di coppia di fatto.

Non posso non citare, in questa sede, un'altra "novità normativa" intervenuta nel periodo di riferimento, in quanto senz'altro significativa per l'entità delle innovazioni apportate a diverse previsioni di legge.

Mi riferisco al **decreto legge n. 83/2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015**, recante *"misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" relativa a diversi ambiti, tutti collegati, in varia misura, ai temi della crisi d'impresa, della tutela del credito e dell'efficienza e tempestività dell'intervento giurisdizionale"*.

La novella va iscritta nel novero delle iniziative finalizzate a rendere più agevole e fruttuoso il contatto tra gli operatori economici ed il sistema giudiziario nel suo complesso.

L'iniziativa legislativa, in altre parole, originata dal diffuso rilievo secondo cui la modernizzazione dell'ordinamento giuridico passa, per quanto specificamente attiene al diritto civile e commerciale, dalla rimozione delle criticità – in chiave, tra l'altro, di rapidità delle decisioni, di effettività della loro attuazione anche coattiva, di certezza del diritto in senso lato – che concorrono a scoraggiare gli investimenti ed a deprimere il tasso di competitività del c.d. "sistema Italia": un intervento, dunque, che

non è estraneo al più ampio processo di riscrittura dei rapporti tra diritto ed economia e di ridefinizione del ruolo della giurisdizione.

Le varie innovazioni introdotte nella materia concorsuale appaiono orientate tutte all'obiettivo di rendere i procedimenti più effettivi ed efficaci, attraverso un potenziamento degli strumenti di semplificazione delle soluzioni realizzative, particolarmente attenti al soddisfacimento dei creditori maggiormente coinvolti, nell'ottica della massima tempestività dell'azione giurisdizionale.

Se, in linea di principio, tali obiettivi appaiono condivisibili, anche sotto il profilo della trasparenza e fruttuosità delle procedure, in alcuni casi implicano un sacrificio rilevante della pluralità delle garanzie partecipative del complessivo ceto creditore e dello stesso debitore.

Il decreto legge introduce importanti novità in materia di esecuzione civile, ispirate, nel loro complesso, all'obiettivo di rafforzare i meccanismi di soddisfacimento della pretesa creditoria, cui fanno da contraltare, quali misure volte a contenere gli effetti della crisi economica nei confronti dei debitori, l'introduzione di limiti alla possibilità di pignoramento di pensioni e stipendi e la possibilità, per il debitore, di accedere a meccanismi di composizione della crisi da sovraindebitamento o a più favorevoli modalità di rateizzazione delle debenze in sede di conversione del pignoramento.

Le modifiche introdotte intervengono principalmente sulla disciplina dei pignoramenti, rendendo più rapido l'espletamento dei pignoramenti, in caso di compimento da parte del debitore di determinati atti dispositivi sui beni assoggettabili all'esecuzione, ed ancora più agevole la ricerca dei beni pignorabili, semplificando ed accelerando le procedure di vendita giudiziale ed

introducendo meccanismi di accertamento del valore economico del bene pignorato volti a determinarne il reale ammontare; nonché sulla disciplina delle vendite giudiziarie ed in particolare sul regime della pubblicità.

La novella ha apportato anche modifiche del processo civile telematico, introducendo il comma 1-bis all'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base al quale, nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello, è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente, di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Il legislatore, evidentemente, pur consapevole del fatto che rendere obbligatorie le modalità telematiche anche per gli atti introduttivi potrebbe creare disguidi, allo stato non sostenibili dal sistema, chiarisce che il deposito telematico è sempre valido e rilevante e non deve essere seguito da quello cartaceo.

Si superano, così, complicate questioni procedurali atteso che, prima della detta modifica, al di fuori dei casi di obbligatorietà previsti dall'art. 16-bis e in assenza di un decreto dirigenziale che autorizzasse il deposito telematico, la parte era obbligata a recarsi in cancelleria con l'atto cartaceo.

La norma non risolve, tuttavia, il dubbio se *electa una via non datur recursus ad alteram*; cioè se, una volta adottata la modalità telematica per l'atto introduttivo, anche per gli altri atti, in re-

lazione ai quali vi è il dubbio sul loro inquadramento (se endo-procedimentali o meno), si debba poi obbligatoriamente seguire tale via (si pensi al reclamo cautelare in corso di causa, alle memorie integrative dinanzi al g.i. nelle cause di separazione e divorzio, ecc.).

Sempre nell'ambito del richiamato ordito normativo si inserisce l'art. 16-decies, relativo al potere del difensore di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati e nonché l'art. 16-undecies, relativo alle modalità di attestazione di conformità.

Non può, in questa sede, non rilevarsi che, in attesa di tecnologie più performanti e strumenti tecnologici più evoluti (quali, ad esempio, scrivanie elettroniche) l'uso della carta per la lettura e soprattutto lo studio degli atti rimane imprescindibile.

Occorre, quindi, nell'immediatezza, l'adozione di norme o regolamenti che soddisfino la necessità di preservare il fascicolo cartaceo prevedendo, quantomeno, la sistematica riproduzione a stampa (salvo diversa disposizione del giudice) degli atti e consentendo la stampa dei documenti (ovvero il loro deposito in forma cartacea) su disposizione del giudice.

Ciò nella logica del perfetto parallelismo tra fascicolo cartaceo e telematico.

Un'ulteriore annotazione mi pare opportuna prima di soffermarmi sulle novità legislative intervenute nel periodo di riferimento, nel settore penale.

Intendo riferirmi al **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** emesso in attuazione delle Direttive Comunitarie 23, 24 e 25 del 2014 che regolano l'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure d'appalto degli enti erogatori in alcuni settori specifici ed il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si tratta di un provvedimento legislativo che, soprattutto per la portata innovativa di alcune sue disposizioni, necessita di un esame accurato, che non può essere svolto in questa sede.

Mi limiterò, qui, ad evidenziare le novità più rilevanti segnalando che, nel nuovo d.lgs. n. 50/2016, non è previsto un Regolamento attuativo che verrà sostituito da una molteplicità di atti costituiti da linee-guida di carattere generale, che potranno essere facilmente aggiornate, proposte da ANAC ed adottate con decreti ministeriali o del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e che la “cabina di regia” indicata all’articolo 212 curerà la fase di attuazione del nuovo Codice Appalti, coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di norme e linee guida, nonché della loro omogeneità e correttezza giuridica, al fine di verificarne preventivamente l’impatto sulla legislazione vigente, assicurarne la tempestiva adozione e la coerenza reciproca.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diventa quello preferenziale nella scelta del contraente ed è stato reso obbligatorio in alcuni campi in cui è fondamentale l’utilizzo di manodopera.

Al centro della riforma del nuovo Codice sono i sistemi di qualificazione delle stazioni appaltanti. Con l’introduzione del nuovo sistema premiante, la stazione appaltante, aumentando il livello di qualificazione, avrà maggiore possibilità di appaltare opere, lavori e servizi di importo e complessità significativi.

L’art. 22 introduce finalmente nella norma il principio di trasparenza nella partecipazione dei portatori di interessi e lo strumento del dibattito pubblico: in particolare tale strumento viene reso obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio.

Il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sostituisce quello preliminare, dovrà essere redatto sulla base di indagini territoriali (geologiche e geognostiche) con verifica dell'assetto archeologico, ma dovrà individuare, tra più soluzioni, quella più vantaggiosa in termini di costi e benefici per la collettività.

Viene introdotto il *rating* di impresa, sulla base di indici qualitativi e quantitativi che tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamentali dell'operatore, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'assenza di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.

Nel nuovo contratto di partenariato pubblico-privato (art.180) il contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi realmente erogati.

2.2 Settore penale

Anche in tale ambito diverse sono state le "novità normative", intervenute nel periodo di riferimento (1.7.2015-30.6.2016), che, in questa sede, saranno oggetto di una contenuta trattazione, che evidenzierà solo i profili dei vari testi normativi, più interessanti in relazione alle specifiche finalità di questa relazione.

Va fatta menzione, innanzitutto, dei **Decreti Legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016**, che hanno cancellato una lunga serie di reati, c.d. "bagatellari", con il fine di alleggerire il carico dei procedimenti nei tribunali e nelle procure.

La riforma è destinata a passare alla storia del diritto pena-

le italiano: non solo perché si iscrive nella scia dei ciclici e non frequenti provvedimenti di depenalizzazione di portata generale (gli ultimi dei quali ad opera della l. n. 689/1981 e della l. n. 205/1999), ma anche e soprattutto perché realizza un arretramento del diritto penale a vantaggio del diritto amministrativo e - questa la novità - del diritto civile.

Accanto a reati trasformati in illeciti amministrativi, puniti con sanzioni pecuniarie, ve ne sono altri - come l'ingiuria - che perdono il carattere di illecito penale per conservare quello di illecito civile, sanzionato, *oltre che con il risarcimento del danno* (sanzione privatistica), con una sanzione pecuniaria civile, irrogata dal giudice civile e devoluta alla Cassa delle ammende. E ciò con l'obiettivo di rendere più effettiva e incisiva la sanzione, assicurando nel contempo una più efficace repressione dei reati più gravi, sia di deflazionare il sistema processuale penale.

Il nuovo istituto dell'illecito sottoposto a sanzioni pecuniarie civili, in grado di prendere il posto dell'illecito penale, viene disciplinato nel d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e apre potenzialmente per il futuro nuovi interessanti scenari per una politica-criminale orientata a una riduzione dell'area del diritto penale, in ossequio al principio di sussidiarietà o *extrema ratio*.

I benefici della riforma sono destinati a ricadere sul processo penale, secondo una logica deflattiva: non anche sulla popolazione penitenziaria, atteso che i reati interessati dalla depenalizzazione/abrogazione (grande assente, il c.d. reato di clandestinità) o sono puniti con la sola pena pecuniaria, o, comunque, in quanto bagatellari, appartengono al novero di quelli la commissione dei quali, normalmente, non apre le porte del carcere.

Peraltro, è doveroso esprimere fondate perplessità sull'auspicata maggiore effettività e incisività della sanzione amministrativa, conseguente alla depenalizzazione, poiché l'esperien-

za maturata riguardo alla L. n. 689 del 1981 ha registrato una pesante ricaduta sul versante della giustizia civile del contenzioso in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, con tre gradi di giudizio per irriskorie entità pecuniarie delle sanzioni.

Ed ancora, va segnalata la **Legge 23 marzo 2016, n. 41**, volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa.

La legge, licenziata al termine di un tormentato iter parlamentare dalle forti coloriture mediatiche, ha introdotto nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore, la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. In particolare:

- è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
- è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l'applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);
- è invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in pros-

simità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati. La pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.

La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

È, poi, previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

È stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga.

La legge introduce, poi, nel codice penale (art. 590-bis) il reato di lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis.

In particolare:

- è confermato il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sanzionato come oggi ma con l'eliminazione della possibilità di applicare in via alternativa la multa;
- sono sanzionate in misura maggiore le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) provocate per colpa dalle stesse categorie di conducenti le cui condotte (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti) sono sanzionate in modo più severo per l'omicidio stradale;

L'art. 590-bis prevede aggravati e riduzioni di pena che ricalcano sostanzialmente quelli previsti per l'omicidio stradale.

È inoltre modificato il codice penale:

- con riguardo ai criteri generali di computo delle circostanze: in deroga è, invero, fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - con pochissime eccezioni - rispetto alle circostanze aggravanti relative all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali;
- sono raddoppiati i termini di prescrizione per l'omicidio stradale;
- è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione (il massimo è confermato in 3 anni di reclusione).

La legge modifica il codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti:

- in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
- il prelievo coattivo può essere disposto dal PM nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere, entro 48 ore, la convalida al GIP, che provvede nelle successive 48 ore);
- si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di "omicidio colposo stradale" e l'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
- per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari;
- è consentito, anche per l'omicidio stradale, che la richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data

di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;

– è disciplinata la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.

Ulteriori modifiche sono state apportate, dalla legge n. 41\2016, al Codice della Strada con riferimento al ritiro ed alla revoca della patente di guida.

Il legislatore ha così inteso offrire una risposta energica all'allarmante escalation dei reati connessi alla circolazione stradale. In questo senso si segnala l'estrema severità delle sanzioni previste dalle "nuove" figure di reato che, tuttavia, vengono pur sempre espressamente qualificate come colpose.

La legge n. 41\2016 determina un ulteriore spostamento in avanti della tendenza a differenziare la tutela penale per settori, intervenendo su un quadro normativo che già aveva previsto significativi scostamenti rispetto al paradigma della fattispecie base.

Le istanze di maggiore effettività sanzionatoria finiscono, così, per ritagliare microsistemi ad efficacia particolare che, per un verso, portano alla progressiva dissoluzione del modello del reato di evento a forma causale libera, per l'altro ridisegnano la traiettoria dell'intervento penalistico, con il rischio di generare un diritto penale proteiforme su cui si innestano inaccettabili disparità di trattamento

Va, anche, segnalata la riforma del sistema sanzionatorio penale in materia tributaria prevista dal **d.lgs. n. 158 del 2015**, recante misure per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione della delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23), che ha cambiato il sistema sanzionatorio penale e ammi-

nistrativo tributario secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti.

Con riferimento alla frode fiscale si dettaglia la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando a) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifici per ostacolare l'attività di accertamento; b) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. La pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.

Resta la norma, oggi in vigore, secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all'ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'imposta complessiva o comunque, a 30.000 euro.

La soglia di punibilità per la dichiarazione infedele sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l'imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

Per l'omesso versamento dell'IVA, il provvedimento introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta; sotto tale soglia rimane l'illecito amministrativo.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l'IVA e la riscossione dei tributi.

L'obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per

gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell'adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all'imposta o al credito dichiarato.

Varie sono, oltre ai casi di innalzamento della soglia di imposta evasa per individuare le condotte penalmente rilevanti, le ricadute "*in bonam partem*" nei procedimenti in corso a tale data per reati in precedenza commessi sia di dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e nelle varie ipotesi di evasione da riscossione, sia in conseguenza delle innovative disposizioni in tema di effetti del pagamento del debito tributario e dell'impegno a versare all'Erario l'imposta dovuta per escludere la operatività della confisca.

Meritevole di un cenno di riferimento è il **d.lgs. 15/12/2015 nr. 212** (*diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*) di cui si segnalano, in sintesi:

- l'art. 90 co. 2 bis c.p.p.: presunzione relativa di minore età della persona offesa, a fini processuali;
- l'art. 90 bis c.p.p.: obbligo di informazioni alla persona offesa;
- l'art. 90 ter c.p.p.: comunicazioni alla persona offesa dell'evasione e della scarcerazione dell'imputato/ indagato nei procedimenti per delitti commessi in violenza alla persona.

Si tratta di previsioni attuative di specifiche direttive europee che consentono il rafforzamento dei diritti e delle garanzie della persona offesa nell'ambito del procedimento penale

Da considerare è anche il **d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34** che

attua nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

Si tratta della disciplina relativa alla costituzione ed al funzionamento delle squadre investigative comuni operanti nel territorio dell'Unione europea, istituite su iniziativa di un'autorità italiana ovvero di autorità di altro Stato membro. Si realizza così una forma di cooperazione non rogatoriale, finalizzata all'accertamento e alla repressione di forme di criminalità transazionale, che consente la diretta acquisizione di atti investigativi, in forma congiunta da parte di entrambi gli Stati interessati, con efficacia ipso iure degli atti stessi nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo le forme richieste ed attuate direttamente dalla squadra investigativa, coordinata da magistrati dei rispettivi Stati interessati.

Di estremo rilievo, inoltre, nell'ambito del contrasto della criminalità transazionale, le previsioni dei **decreti legislativi 15.2.2016 n. 35** (*in materia di sequestro*) e **7.8.2015, n. 137** (*in materia di confisca*), che consentono il mutuo riconoscimento, negli ambiti U.E. delle misure in argomento, con meccanismi che prevedono l'assenza del requisito della doppia incriminabilità per le fattispecie sostanziali di maggior rilievo, e l'automatismo dell'attuazione, con modalità parametriche sul sistema, rivelatosi funzionale, del mandato di arresto europeo, già positivamente operante in Italia da oltre un decennio.

Va, infine, fatto cenno alla **Legge 16 giugno 2016, n. 115**, con la quale si attribuisce rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale.

Il legislatore interno, dando attuazione alla dec. quadro 2008/913/GAI, ha optato per una scelta moderata di incriminazione, prevedendo che tali affermazioni possano integrare non un autonomo fatto di reato, bensì una circostanza aggravante dei delitti di propaganda razzista, di istigazione e di incitamento di atti di discriminazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, puniti dall'art. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dapprima dal d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 ("decreto Mancino") e, più di recente, dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85 (legge sui reati di opinione).

3. Andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Distretto

Devo, innanzitutto, premettere che, al fine di avere specifici dati sull'andamento della giurisdizione penale e civile nel distretto, ho invitato -con nota del 21 luglio 2016, prot. n. 3898 - i Capi degli Uffici giudiziari di questo Distretto a fornire le necessarie indicazioni.

Vi hanno dato riscontro i Presidenti dei tre Tribunali del Distretto, alle cui relazioni mi riporterò integralmente, valutandone i dati più significativi.

Questa parte della relazione sarà incentrata, quindi, soprattutto sugli elaborati trasmessi dai Presidenti dei tre Tribunali ordinari (Campobasso, Isernia e Larino) ed aventi ad oggetto l'andamento della giurisdizione, civile e penale, nei rispettivi Circondari.

3.1. Tribunale di Campobasso

Nella Relazione in data 10 ottobre 2016, prot. n.2410\2016, il Presidente del Tribunale di Campobasso, dr. Ottavio Abbate, ha descritto l'organizzazione dell'ufficio ed ha illustrato i profili relativi alla "**Giustizia civile**" e alla "**Giustizia penale**".

Con riferimento alla "**Giustizia civile**", attraverso i vari prospetti riportati, si ritiene di enucleare, quanto ai flussi degli affari civili, i dati più significativi.

Relativamente alla "**cognizione civile ordinaria**", con riferimento al periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, il quadro è il seguente:

– procedimenti inizialmente pendenti

2.905 (rispetto ai 3.413 del periodo precedente)

- sopravvenuti 3.087 (rispetto ai 2.011 del periodo precedente)
- esauriti totali 2.532 (rispetto ai 2.519 del periodo precedente)
- pendenti finali 3.460 (rispetto ai 2.905 del periodo precedente)

La **durata media** è stata calcolata in 415 giorni (rispetto ai 784 giorni del periodo precedente).

Dal prospetto relativo al “**contenzioso lavoro**” emerge, poi, una **pendenza finale** di 397 procedimenti (laddove 539 sono stati i pendenti iniziali, 197 i sopravvenuti e 339 gli esauriti totali), mentre, con riguardo al “**contenzioso previdenza**”, la pendenza finale è stata indicata in 566 procedimenti (con 487 pendenti iniziali, 641 sopravvenuti e 562 esauriti totali).

Relativamente al primo profilo di controversie, la durata media è stata quantificata in **637** giorni (rispetto agli 876 del periodo precedente).

Con riguardo al secondo profilo di controversie, la durata media è stata quantificata in **319** giorni (rispetto ai 518 giorni del periodo precedente).

La pendenza finale (al 30/6/2016), per i **procedimenti cautelari civili**, è risultata, altresì, pari a 227 (con 207 pendenti inizialmente, 1.873 sopravvenuti, 1.853 esauriti totali), laddove la durata media è stata calcolata in **42** giorni (rispetto ai 108 giorni del periodo precedente).

Per le **esecuzioni immobiliari** la pendenza attuale dell’Ufficio è stata indicata in 537 procedimenti, dei quali – tra l’altro – **86** iscritti da più di 3 anni e da meno di cinque anni prima, **92** da più di cinque anni e meno di dieci anni prima e **125** iscritti da più di dieci anni.

Per i procedimenti “**esecutivi mobiliari**”, oltre ad una pendenza complessiva (attuale) dell’Ufficio pari a **468** procedimenti, sono pendenti – tra l’altro – **8**, iscritti da più di tre anni e da

meno di cinque anni prima e 1 procedimento iscritto da più di cinque anni e meno di dieci anni prima.

Altri significativi prospetti, relativi ai procedimenti civili, riportano le pendenze del contenzioso ultra-triennale, ultra-quinquennale e ultra-decennale.

In relazione al contenzioso ultra-triennale, la pendenza finale è stata calcolata in **920** procedimenti; per quello ultra-quinquennale in **223** ed, infine, per quello ultradecennale, in **1** procedimento; si rimanda, poi, alle indicazioni contenute nei singoli prospetti per i dati riguardanti i procedimenti pendenti iniziali, i sopravvenuti, gli esauriti totali, nonché gli indici di ricambio e di smaltimento, unitamente al quoziente di sopravvenienza.

Dai dati statistici innanzi indicati emerge che, nel periodo preso in considerazione (dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016), vi è stata una notevole riduzione della durata media, in giorni, dei procedimenti relativi al **contenzioso civile ordinario** (415 rispetto ai 784 del corrispondente periodo precedente) ed è stato riscontrato un indice di ricambio pari a 82 rispetto a 125 del corrispondente periodo precedente.

Per le controversie in materia di lavoro, la durata media si è attestata – come si è innanzi detto – in 637 giorni, nel periodo di riferimento, con una sensibile diminuzione, quindi, rispetto al periodo precedente (1° luglio 2014–30 giugno 2015), indicata in 876 giorni .

Sempre con riferimento all'andamento della giurisdizione nel Settore civile, nelle cause di iscrizione ultra-triennale, continua il *trend* positivo, iniziato negli anni precedenti, di diminuzione dell'arretrato consolidato.

Si è passati da una pendenza di 1.517 procedimenti al 30 giugno 2013, a 1.268 procedimenti al 30 giugno 2014, a 965 al 30 giugno 2015 ed a 920 al 30 giugno 2016.

Analoga tendenza si apprezza relativamente alle cause ultraquinquennali, passate da 504 nel 2013, a 462 nel 2014, a 278 nel 2015 per attestarsi a 223 nel 2016.

Quasi azzerata risulta la pendenza ultradecennale, attestata ad una sola causa, rispetto alle 17 del 2013 ed alle 9 nel 2014 ed alle 6 del 2015.

Tali risultati sono stati raggiunti in quanto l'ufficio ha adottato una serie di **misure al fine di abbattere il carico civile risalente**.

In particolare, ha adottato, con gli opportuni adattamenti, il c.d. programma Strasburgo, con l'istituzione di *corsie preferenziali* per i processi di più antica genesi, da trattarsi con assoluta priorità, istituendo anche una commissione denominata "*azzeramento arretrato*", deputata a vigilare sulla sollecita definizione delle cause ultra-triennali, con particolare attenzione a quelle ultradecennali e ultra-quinquennali, da assicurarsi entro il termine massimo di tre anni.

In ordine alla "**Giustizia penale**", la Relazione del dr. Abbate evidenzia che, a fronte di una pendenza complessiva –alla data del 1° luglio 2015– di 64 procedimenti di cognizione collegiale, è risultata una pendenza di 65 procedimenti alla fine del periodo preso in considerazione, con 38 procedimenti sopravvenuti e 37 procedimenti esauriti.

È stata riscontrata, quindi, una stabilità del settore ed una durata media dei processi pari a 628 giorni rispetto ai 545 giorni del periodo precedente.

Il "movimento dei procedimenti penali monocratici" risulta così riportato nel relativo prospetto, con riferimento al periodo in esame: pendenti iniziali 1456; sopravvenuti 822; esauriti 1.135; pendenti finali 1.143.

Nel periodo preso in considerazione, si è registrato un au-

mento del numero dei processi esauriti (1.135) rispetto al periodo precedente (1.033), le definizioni hanno superato in quantità le sopravvenienze e si apprezza un decremento della pendenza finale passata da 1.456 processi di inizio periodo a 1.143 procedimenti a fine periodo. Ciò è dipeso anche dalla diminuzione della sopravvenienza, passata da 931 a 822 procedimenti.

Oltre all'abbattimento della pendenza, conforta anche l'ottimo indice di ricambio attestatosi al 136% rispetto al 111% del periodo precedente.

Sono riportati, infine, nella Relazione del dr. Abbate, due distinti prospetti, relativi al "movimento dei procedimenti penali di competenza del GIP/GUP" (nel periodo dal 1°luglio 2015 al 30 giugno 2016), dai quali si traggono i seguenti dati:

Settore G.I.P. Not Settore G.I.P. Ignoti

pendenti iniziali:	644	pendenti iniziali:	41
sopravvenuti:	3489	sopravvenuti:	1887
esauriti:	3582	esauriti:	1817
pendenti finali:	551	pendenti finali:	111
indice di ricambio:	103	indice di ricambio:	96
indice di smaltimento:	87	indice di smaltimento:	94
quoziente di sopravv.:	2757	quoziente di sopravv.:	1.491
durata media in giorni:	62	durata media in giorni:	15

Il risultato appare positivo sotto tutti gli aspetti.

Il Tribunale di Campobasso ha adottato, infine, alcune **buone prassi organizzative per il più efficace funzionamento dell'ufficio**, inserite nella banca dati del CSM.

In particolare:

- sono state poste in essere misure finalizzate ad assicurare il rispetto dei termini nel deposito delle sentenze;

- sono stati predisposti nuovi moduli di verbali, a tutela della privacy di imputati, indagati, persone offese, testimoni, periti ecc., in materia di udienza, di esecuzione di misure cautelari e di ordine di traduzione;
- sono state adottate variazioni tabellari per scongiurare il pericolo di prescrizione dei processi penali e priorità assoluta e rapida definizione dei processi di cui all’art. 132 bis, primo comma disp. coord. e trans c.p.p.;
- sono state, inoltre, stipulate 8 convenzioni con altrettanti comuni del Circondario, compreso quello del Capoluogo, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; con la Regione Molise per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento; con Asteimmobili s.p.a. per la gestione dei servizi della pubblicità e delle vendite mobiliari e immobiliari.

È stata data attuazione piena, previa intesa con le forze di polizia e la società telefonica, all’art. 275 bis c.p.p. (braccialetti elettronici).

Ha, infine, sottoscritto “protocolli d’intesa”:

- con la Procura della Repubblica, il consiglio dell’ordine dei giornalisti di Campobasso, il consiglio dell’ordine degli avvocati di Campobasso, l’associazione della stampa del Molise, a tutela della dignità e dei diritti umani della persona indagata o imputata e del diritto all’informazione;
- con gli ordini professionali : degli avvocati di Campobasso, dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli agronomi e forestali, dei periti agrari laureati, dei periti industriali, degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei geologi, dei tecnologi alimentari, dei consulenti del lavoro, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Campobasso, circa l’equa distribuzione

- degli incarichi ai C.T.U., la trasparenza di essi e i criteri di speciale competenza;
- con l'Università degli Studi del Molise, la rivista giuridica del Molise e del Sannio, l'ordine degli avvocati di Campobasso per la pubblicazione dei provvedimenti di maggiore interesse del tribunale di Campobasso;
 - con la locale camera penale per la gestione delle udienze penali collegiali e monocratiche;
 - con la Provincia di Campobasso per l'attivazione di tirocini formativi e orientamento di utilità sociale, in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, quali mobilità indennizzata, mobilità in deroga, cassa integrazione;
 - con la Corte di Appello e società Centro Soluzioni Editoriali ai fini della realizzazione di banche dati giuridiche mediante l'acquisizione ottica tramite scanner di tutte le sentenze civili e penali, sì da consentire un immediato riutilizzo degli atti scansionati e custoditi sui server dei rispettivi Uffici, tanto per il rilascio in tempo reale delle copie dei provvedimenti all'utenza quanto per l'eventuale creazione di un data base utilizzabile dai magistrati della corte e del tribunale per la consultazione di tutte le decisioni, in vista della creazione dell'ufficio del processo e del PCT.

Quanto agli **effetti delle riforme più recenti**, il dr. Abbate ha rappresentato che, in generale, le modifiche processuali hanno arrecato poco o nessun beneficio, consistendo esse nella rigida predisposizione di schemi processuali o nella reiterata modifica dei riti o delle forme dei provvedimenti giudiziari o nella minuziosa calendarizzazione di adempimenti processuali.

La modesta, peraltro apparente, contrazione delle pendenze è dovuta alla strettoia formatasi per le sopravvenienze, "parcheggiate" momentaneamente in una sorta di limbo degiurisd-

zionalizzato (negoziiazione assistita e mediazione) e, in un certo senso, “scoraggiate” dai frequenti aumenti del contributo unificato, che qualche perplessità induce in ordine alla garanzia dell’accesso alla giustizia da parte dei cittadini.

Ha il dr. Abbate aggiunto che il perseguimento di un’ottica deflattiva sarebbe stato, forse, più proficuamente conseguito se si fossero inasprite le conseguenze economiche in caso di lite temeraria o manifestamente infondata.

D’altra parte la turbinosa attività di mutamento della normativa comporta confusione ed incertezza per la “perdita” delle sicurezze giurisprudenziali consolidatesi nel tempo e, soprattutto, per la mancanza di sistematicità e di previsione di gradualità, assicurata da una disciplina transitoria spesso carente.

In tal senso significativo è il richiamo all’art. 1, c. 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d legge di stabilità) che, per incidere sulla spesa per gli indennizzi della c.d. legge Pinto, ha, modificando gli artt. 1 bis e 1 ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previsto il diritto della “parte di un processo (...) a esperire rimedi preventivi», pena la inammissibilità della richiesta di indennizzo.

La conseguenza è stata quella di un ulteriore appesantimento del lavoro del giudice, chiamato incidentalmente a decidere in ordine alla obbligata richiesta della parte, di mutamento del rito da ordinario a sommario e/o a decidere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.

3.2. Tribunale di Isernia

Per il Tribunale di Isernia la Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2016 (Prot. n.5125 del 27.9.2016) è stata redatta dal Presidente, Dr. Vincenzo Di Giacomo.

In tale Relazione il dr. Di Giacomo ha illustrato i profili relativi alla “**Giustizia civile**” e alla “**Giustizia penale**”.

Con riferimento alla **Giustizia civile**, attraverso i vari prospetti allegati, si ritiene di enucleare, quanto ai flussi degli affari civili, i dati più significativi, raffrontando il periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 con il periodo precedente (1.7.2014-30.6.2015).

Da detto raffronto emerge come, nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016:

- nel settore **contenzioso civile ordinario**, si è avuto un incremento di definizioni (passate dalle 2.448 del periodo precedente alle 2.548 del periodo in esame), oltre che di sopravvenienze (passate dalle 1.596 del periodo precedente alle 1.769 del periodo in esame), con riduzione delle pendenze finali (passate dalle 5.237 del periodo precedente alle 4.458 del periodo in esame);
- nel settore **lavoro e previdenza**, si è avuto un decremento di definizioni (passate dalle 777 del periodo precedente, alle 405 del periodo in esame), ma anche delle sopravvenienze (passate dalle 619 del periodo precedente alle 299 del periodo in esame), con **riduzione delle pendenze finali** (passate dalle 1352 del periodo precedente alle 1246 del periodo in esame);
- nel settore delle **esecuzioni immobiliari**, si è avuto un incremento di definizioni (passate dalle 97 del periodo precedente alle 212 del periodo in esame), con riduzione delle pendenze finali (da 468 a 336) rispetto al precedente periodo;
- nel settore delle **esecuzioni mobiliari**, si è avuto un decremento di definizioni ma anche delle sopravvenienze, con riduzione delle pendenze finali (passate dalle 431 del periodo precedente alle 294 del periodo in esame);

- nel settore dei **fallimenti ed altre procedure concorsuali**, si è avuto un leggero complessivo incremento di definizioni (passate dalle 80 del periodo precedente alle 86 del periodo in esame);
- sostanzialmente invariato il settore della **volontaria giurisdizione**.

Sull'andamento della giurisdizione nel **Settore penale** il dr. Di Giacomo, dopo aver rappresentato che il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali è stato proficuamente avviato e procede a regime, ha rappresentato che:

- nel settore **GIP/GUP**, si è avuto un decremento di definizioni (passate, per i noti, dalle 2.061 del periodo precedente alle 1.830 del periodo in esame e per gli ignoti dalle 1.529 del periodo precedente alle 1.466 del periodo in esame); ma anche delle pendenze finali e quindi con riduzione delle pendenze finali (passate, per i noti, dalle 376 del periodo precedente alle 353 del periodo in esame e per gli ignoti dalle 193 del periodo precedente alle 84 del periodo in esame) con la precisazione, però, che tali dati sono in parte falsati a causa dei noti problemi insorti sul piano statistico a seguito del passaggio da REGE a SICP);
- nel settore **dibattimentale monocratico**, si è avuto un incremento di definizioni (passate dalle 759 del periodo precedente alle 1203 del periodo in esame), con riduzione delle pendenze finali (passate dalle 2021 del periodo precedente alle 1713 del periodo in esame);
- nel settore **dibattimentale collegiale**, si è avuto un incremento di definizioni (passate dalle 4 del periodo precedente alle 16 del periodo in esame), ma anche delle pendenze finali (passate dalle 38 del periodo precedente alle 49 del periodo in esame) e ciò a causa del più alto numero delle sopravvenienze rispetto al precedente periodo;

– anche agli **appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace** hanno avuto un **incremento di definizioni** (passate dalle 8 del periodo precedente alle 15 del periodo in esame) restando invariate le pendenze finali rispetto al precedente periodo.

Dai dati statistici innanzi indicati emerge che, nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, come già per il periodo precedente, sono stati conseguiti importanti risultati in tema di produttività dell'Ufficio e smaltimento dell'arretrato conseguiti nella massima parte dei settori del Tribunale di Isernia.

Gli anzidetti encomiabili risultati sono stati ottenuti sia grazie al pieno organico dei Magistrati togati nel corso del 2015, *sia grazie all'adozione di numerose **buone prassi organizzative per il più efficace funzionamento dell'ufficio, piani straordinari e programmi per la riduzione dell'arretrato**, che sono stati già inseriti nell'apposito sito intranet sulle Buone Prassi del CSM, tra i quali: a) la Convenzione per la formazione professionale presso il Tribunale di Isernia dei praticanti Avvocati ai sensi dell'art. 37 di n. 98/2011 col locale Ordine forense; b) la Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e didattico-pratiche, ai sensi dell'art. 16 dlgs. n. 398/1997, o dell'art. 37 d.l. n. 98/2011, o dell'art. 73 dl n. 69/2013 del 23.12.2014 con l'Università del Molise/Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali; e) le Convenzioni aziendali di tirocinio di formazione ed orientamento ai sensi dell'art. 18 L. n. 196/1997 con l'Università del Molise e con l'Università di Chieti; d) Tirocini formativi fuori convenzione ex art. 73 d.l. n. 69/2013, di cui all'avviso ed alle conseguenti note diramate ai Sindaci di tutta la Regione ed a quelli dei Comuni limitrofi; e) la Convenzione con la società ASTALEGALE.NET spa; f) il Protocollo d'Intesa tra Provincia di Isernia e Tribunale di Isernia; g) l'Accordo di Collaborazione tra la Provincia di Isernia ed il Tribunale di Isernia; h) la Convenzione per il lavoro di pubbli-*

ca utilità presso il Tribunale e l'Ordine Forense con l'Ufficio esecuzione penale esterna/U.E.P.E.; *i) le Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso numerosi Comuni; 1) la Convenzione con l'Istituto di scuola media superiore Cuoco Manuppella di Isernia, nell'ambito del Progetto Formativo e di Orientamento Alternanza Scuola-Lavoro; m) la Convenzione con l'Istituto di scuola media superiore Maiorana Fascitelli di Isernia, nell'ambito del Progetto Formativo e di Orientamento Alternanza Scuola Lavoro; n) il Protocollo d'Intesa sul processo penale, cui è stato allegato anche il Protocollo d'Intesa a tutela della dignità e dei diritti umani della persona indagata o imputata e del diritto all'informazione; o) il Protocollo d'Intesa sul processo civile; p) il Protocollo d'Intesa con gli Ordini di appartenenza dei CTU; q) la Convenzione di negoziazione assistita ai sensi della l. n. 162/2014 con la Procura della Repubblica e l'Ordine Forense; r) il Protocollo contro la violenza di genere; s) l'attivazione dell'attuale sito web del Tribunale (www.tribunale.isernia.it); t) la costituzione del Gruppo di Contatto PCI' per il Processo Civile Telematico; u) la costituzione dell'Ufficio per il Processo; v) il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Isernia e l'Ufficio Scolastico Regionale del Molise per la realizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro e le conseguenti Convenzioni con tutti gli Istituti di scuola media superiore del circondario; z) la costituzione dell'Ufficio Statistico/Gruppo di Lavoro per il costante monitoraggio statistico; za) i provvedimenti vari finalizzati all'attuazione del PPT/Processo Penale Telematico; zb) il Piano Straordinario per lo Smaltimento dei Processi Penali.*

Ha, ancora, il dr. Di Giacomo rappresentato come le **riforme più recenti, soprattutto in materia processuale civile** – fatta eccezione per la negoziazione assistita in materia di famiglia, non abbiano sortito, nel circondario, effetti molto rilevanti ai fini del più

efficace funzionamento degli uffici e della riduzione dell'arretrato, mentre *grande efficacia hanno avuto una serie di buone prassi organizzative e di programmi adottati dall'Ufficio tra il 2015 ed il 2016.*

Restando alle riforme più recenti, soprattutto in materia processuale, un ottimo risultato sta avendo l'istituto della negoziazione assistita in materia di famiglia di cui al D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, laddove, secondo dati informalmente forniti dal Presidente del locale Ordine forense, anche fino al 100% delle procedure si chiude con esito positivo. Pochissime, invece, le procedure che si riescono a definire attraverso l'istituto della mediazione familiare.

Nelle altre materie, l'istituto della negoziazione assistita e la mediazione (come quest'ultima regolata dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013) lasciano, invece, a desiderare.

L'Ordine forense non ha ancora istituito il proprio organismo, mentre sono funzionanti alcuni (n. 3) organismi privati, che riescono però a definire, sempre in base ai dati informalmente acquisiti, taluno solo il 15% circa e talaltro una percentuale anche maggiore delle richieste (specie in materia di successione e usucapione) sul 50% delle procedure che proseguono dopo il primo incontro (quelle che non proseguono dopo il primo incontro, invece, proseguono direttamente in sede giurisdizionale, salvo che le parti non decidano di abbandonare la controversia), dato, quest'ultimo, di massima rispondente a quello nazionale. In definitiva, solo una parte minore delle procedure complessive viene definita positivamente ed inoltre trattasi di quelle c.d. obbligatorie, in quanto quelle facoltative non vengono di fatto (quasi) mai attivate.

Quanto alle **riforme in materia penale** il dr. Di Giacomo ha rappresentato che, anche con riferimento al settore penale,

le riforme più recenti soprattutto in materia processuale non sembrano avere sortito, nel suo circondario, effetti molto rilevanti.

In particolare, per quanto riguarda la depenalizzazione di cui ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15.01.2016, il Tribunale di Isernia, nel periodo in considerazione (01.07.2015-30.06.2016), ha definito con tale procedura n. 77 procedimenti sui 1.203 procedimenti complessivi definiti in sede di dibattimento monocratico penale, con una percentuale, quindi, del 6% sul totale delle definizioni; ed ha altresì definito con tale procedura 93 procedimenti sui 1.830 procedimenti complessivi definiti in sede GIP/GUP, con una percentuale, quindi, del 5% sul totale delle definizioni.

Per quanto riguarda, invece, la non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cpp, come inserito dal decreto legislativo n. 28 del 16.03.2015 emanato a norma dell'art. 1, co. I, lett. m) della legge n. 67/2014, il Tribunale di Isernia ha definito con tale procedura 40 procedimenti sui n. 1.203 procedimenti complessivi definiti in sede di dibattimento monocratico penale e, quindi, con una percentuale del 3% sul totale delle definizioni.

Invece, non è stato possibile estrarre dal SIRIS (per problemi di sistema e cioè in assenza delle query) i dati precisi relativi ai decreti di archiviazione del G.I.P. per particolare tenuità del fatto, ma il numero di detti decreti non supera qualche decina; per quanto riguarda l'Ufficio GUP, sempre nel periodo in considerazione, vi sono state solo 4 definizioni per particolare tenuità del fatto.

3.3. Tribunale di Larino

Dalla Relazione del Presidente del Tribunale di Larino, dott. Enzo Turco, in data 11 ottobre 2016, prot. n.5420\2016, si trag-

gono i seguenti elementi di valutazione in ordine all'andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Circondario, relativamente al periodo dal 1°luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Con riferimento alla **Giustizia civile**, nel settore **contenzioso civile ordinario** è riscontrabile una notevole diminuzione delle pendenze, passate dalle 1902 del periodo precedente alle 1374, decremento che si è verificato anche nel contenzioso civile speciale, settore, nel quale le pendenze sono passate dalle 311 del periodo precedente alle 297.

Un lieve aumento delle pendenze (passate dalle 332 del periodo precedente alle 386) si è riscontrato, invece, nel settore **lavoro e previdenza**.

Sempre altissimo il numero dei procedimenti di separazione/divorzio dei coniugi, che tuttavia, grazie all'impegno profuso dal magistrato relatore, sovente vengono trasformati da giudiziali in consensuali.

In riferimento al settore esecuzioni, va sottolineato che le procedure definite sono risultate nettamente superiori alle sopravvenienze e si è, così, determinata una lodevole drastica riduzione delle pendenze (**esecuzioni immobiliari** procedure definite 182 a fronte di 85 sopravvenienze, **esecuzioni mobiliari** procedure definite 1084 a fronte di 624 sopravvenienze).

Anche in **materia concorsuale**, grazie all'impegno dei magistrati addetti al settore, nel periodo di riferimento risulta un netto decremento delle pendenze (passate dalle 153 del periodo precedente a 103).

Utile, al fine di accelerare le attività di liquidazione del compendio fallimentare, si è rivelata la scelta di fare ampio ricorso alle vendite senza incanto, in sede di prima vendita.

Ha, infine, messo in evidenza il dott. Turco – ribadendo, in sostanza, le proprie valutazioni, di segno negativo, già espresse sul

punto con la precedente Relazione – che continuano ad essere impercettibili gli effetti decongestionanti derivanti dalla reintroduzione della mediazione civile, che solitamente risulta infruttuosa anche in controversie quali quelle bancarie e di risarcimento danni da circolazione di veicoli, che una seria attività di composizione *ante causam* potrebbe in buona parte definire.

Diverso giudizio –e di segno positivo– è stato formulato, invece, dal Presidente del Tribunale di Larino sul rito sommario di cognizione, avendo precisato che tale rito ha avuto un ulteriore incremento, anche se, in moltissimi casi, dalla parte convenuta viene, talora strumentalmente, sollecitata la trasformazione del rito, sull'assunto che il rito sommario non sarebbe compatibile con una adeguata attività istruttoria.

Con riferimento al **Settore penale**, il Presidente del Tribunale di Larino ha fatto presente che in tale settore si è registrato un pesante incremento delle sopravvenienze (passate da 5675 procedimenti pervenuti nel periodo precedente ai 6520 procedimenti pervenuti nel periodo di riferimento) incremento che, grazie all'impegno dei colleghi, ha determinato solo un lieve aumento delle pendenze dei procedimenti penali rito monocratico (passate dalle 1406 alle 1572), mentre nessuna variazione si rileva nelle pendenze dei procedimenti penali rito collegiale (attestatesi a 96 procedimenti).

Drastica è stata la riduzione del ricorso ai decreti penali (n. 162 Decreti Penali emessi nel periodo, a fronte dei n. 766 emessi nel precedente periodo).

Ha, ancora, il dr. Turco evidenziato che sempre significativo è il numero di procedimenti sopravvenuti per **reati contro la Pubblica Amministrazione**, con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione (n. 15 sopravvenienze), mentre non sono state segnalate sopravvenienze in mate-

ria di delitti di **associazione a delinquere di stampo mafioso**, circostanza, questa, che conferma la validità della azione di prevenzione volta ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio.

Quanto ai reati di **omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e da incidenti stradali**, va evidenziata una incoraggiante riduzione del numero di sopravvenuti, che risulta pari a 23 procedimenti per il reato di cui all'art. 589 c.p. (a fronte dei 28 procedimenti del pregresso periodo) ed a 65 procedimenti per il reato di cui all'art. 590 c.p., (a fronte dei 171 procedimenti del pregresso periodo).

Diminuiti notevolmente anche i procedimenti relativi a **reati in materia di sostanze stupefacenti** (103 sopravvenienze fra GIP/GUP e dibattimento, rispetto ai 165 del pregresso periodo), segno evidente di un miglioramento, nel Circondario, delle attività di dissuasione e disintossicazione.

Sono stati iscritti, nel periodo di riferimento, anche 9 procedimenti per **reati in materia informatica**, il che denota che il territorio non è immune da episodi di intromissione ed illecita acquisizione di dati "on line".

Quanto ai **reati contro il patrimonio**, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, furto ed estorsione, il dr. Turco ha evidenziato un notevole numero di sopravvenienze (n. 3571), un dato legato, almeno in parte, alla persistente crisi economica ed alla presenza incontrollata sul territorio di un numero sempre crescente di soggetti extracomunitari senza risorse.

Una sola nuova iscrizione risulta per reati in materia di inquinamento, rifiuti ed edilizia, indice di una migliorata educazione ambientale.

In ordine ai **programmi per la riduzione dell'arretrato** il dr. Turco ha rappresentato che, dal febbraio 2016, è stato previ-

sto un congruo aumento del numero delle udienze, è stata consigliata una conduzione non prolissa delle stesse ed è stato posto in essere il monitoraggio in ordine ai ritardi nel deposito dei provvedimenti ed alla produttività dei singoli magistrati.

Ha il dr. Turco aggiunto che permane la difficoltà di ottenere, almeno nel breve periodo, una apprezzabile ulteriore riduzione delle pendenze e della durata media dei procedimenti, attesa la grave insufficienza dell'organico dei magistrati in rapporto al numero delle sopravvenienze, che, nel periodo di riferimento, hanno raggiunto, nel settore civile, il numero di 2.996 procedimenti e, nel settore penale, il numero di 6.520 procedimenti.

Con riferimento all'**incidenza delle più recenti riforme**, dalla relazione del dr. Turco si rileva che, nel periodo in considerazione, nel settore dibattimentale, a fronte delle 506 sentenze emesse, sono state 55 le pronunce di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Ed ancora, che sono state 22 le pronunce di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. come introdotto dall'art. 1, comma 2, del D. Legislativo 16 marzo 2015 n. 28, mentre sono state accolte n. 2 istanze di sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168 bis c.p., come introdotto dall'art. 3, comma 1, della l. 28 aprile 2014 n. 67.

Nel settore GIP/GUP, a fronte delle 260 sentenze emesse, le pronunce di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato sono state 22, le pronunce di assoluzione per la particolare tenuità del fatto sono state 11, mentre nessuna pronuncia vi è stata di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Al riguardo il dr. Turco ha precisato che le pronunce per avvenuta depenalizzazione sono state prevalentemente determinate dalle previsioni dei decreti legislativi 15 gennaio 2016 n.7 e 15 gennaio 2016 n. 8, entrati in vigore il 6 febbraio 2016, quin-

di con un'incidenza inevitabilmente limitata nel periodo in considerazione.

Quanto all'istituto della particolare tenuità del fatto, ha il dr. Turco sottolineato le problematiche interpretative che sono sorte in giurisprudenza sui limiti della sua applicazione, difficoltà gradualmente ridottesi grazie ad alcune pronunce chiarificatrici della Cassazione.

Anche in ordine all'istituto della messa alla prova sono sorti problemi applicativi, in particolare per le funzioni dalla legge attribuite all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, con il Tribunale di Larino, solo in data 12 maggio 2016, ha stipulato un protocollo operativo, con la fissazione di modalità procedurali, che certamente daranno maggiore impulso all'istituto nel periodo successivo.

Ha, infine, il dr. Turco evidenziato una fase di stallo, registratasi nel periodo di riferimento, in ordine all'individuazione del giudice competente, GIP o giudice del dibattimento, nell'ipotesi di richiesta di ammissione alla messa alla prova a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, problematica che tuttavia dovrebbe ormai considerarsi superata grazie ai chiarimenti desumibili dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 25867 del 2016, che ha ritenuto la competenza del giudice dibattimentale.

3.4. Corte di Appello

Trattando del profilo inerente **all'andamento della giurisdizione civile nel Distretto, con particolare, riguardo a questa Corte**, dai dati statistici emerge, nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, una pendenza finale di 1.529 procedimenti contenziosi, a fronte dei 1.330 pendenti alla fine del periodo precedente, con un aumento della pendenza finale pari a circa il 15%,

con una sopravvenienza di 575 procedimenti e 376 definizioni.

Tale incremento va imputato innanzitutto all'aumento delle sopravvenienze nell'ambito del contenzioso (575 procedimenti pari ad un aumento di circa il 40%) rispetto a quello relativo al periodo precedente (350 procedimenti). Di tali sopravvenienze un numero elevato è costituito dalle numerose impugnazioni -ai sensi dell'art 35 del Decreto Legislativo n.25\2008, in materia di **riconoscimento dello status di rifugiato**- che rivestono carattere di urgenza e che hanno comportato e comporteranno un notevole aggravio di lavoro per i magistrati addetti al settore civile.

Va anche imputato alla destinazione effettiva alla trattazione degli affari civili, a far tempo dal dicembre 2015, di soli tre magistrati a fronte dei quattro previsti tabellarmente, in seguito al collocamento a riposo del Consigliere dott.ssa Clotilde Parisse, con destinazione del Consigliere dr. Gianfranco Placentino subentrato solo il 19 aprile 2016, a funzioni promiscue civili e penali.

È certamente vero che, nel periodo in esame, hanno preso servizio presso questa Corte di Appello 3 Giudici Ausiliari -di cui agli artt. 63 ss. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98) come modificati dalla Legge di stabilità n.208\2015- i quali sono stati assegnati al settore civile contenzioso, per la definizione degli affari di più risalente iscrizione e che gli stessi sono stati esonerati dal previsto tirocinio bimestrale, ma è anche vero che essi hanno preso servizio solo in data 10 febbraio 2016, sicchè, tenuto conto dei termini ex art. 190 c.p.c., irrilevante è stato, sino al 30 giugno 2016, il loro apporto lavorativo.

I procedimenti statisticamente rilevati come non contenziosi trattati in grado di appello, ovvero per i quali la Corte prov-

vede in unico grado, presentano, al 30 giugno 2016, una pendenza di 126 procedimenti, mentre erano pendenti all'inizio del medesimo periodo in numero di 131 procedimenti, con 287 definizioni e 282 sopravvenienze

Fatta questa premessa di ordine generale, focalizzando l'attenzione sugli **aspetti di maggior rilievo che hanno interessato il settore civile di questa Corte, in rapporto alle più recenti riforme normative** intervenute negli specifici settori, si può osservare che, in riferimento ai **procedimenti di equa riparazione** per irragionevole durata del processo *ex lege* n.89/2001 e succ. modif. o "legge Pinto", la pendenza finale è di **55** procedimenti a fronte dei **95** pendenti alla fine del periodo precedente; i procedimenti sopravvenuti sono stati 165 rispetto ai 185 del periodo precedente.

La linea di tendenza, quanto alle sopravvenienze in questo settore, è quella del decremento: si può osservare, infatti, dalle allegate rilevazioni statistiche che, a fronte di 112 nuovi procedimenti per equa riparazione sopravvenuti nel terzo e quarto trimestre 2015, nel primo e nel secondo trimestre 2016 i nuovi procedimenti iscritti in materia sono stati 38.

Tanto rappresenta indubbiamente l'effetto dell'entrata in vigore della **Legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n.208**, la quale, modificando l'art. 3, comma 1, della legge del 24 marzo 2001 n.89, ha introdotto per i procedimenti di "equa riparazione" la competenza del Presidente della Corte d'Appello (o di suo delegato) del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.

Come evidenziato dai dati statistici sopra esposti, ciò ha influito sul carico di lavoro del settore civile di questa Corte, sino a prima dell'entrata in vigore della riforma notevolmente gravata dai procedimenti di cui alla cd. Legge Pinto, in quanto sot-

todimensionata rispetto al distretto di L'Aquila, per la disamina dei cui giudizi la sede di Campobasso era competente ai sensi della vecchia formulazione della Legge n.89/2001.

Va, però, anche segnalato che i dati statistici in materia non ricomprendono più le rilevazioni delle opposizioni al decreto monocratico ex art. 5 ter della l. n.89/01, le quali sono tuttora decise dalla Corte in camera di consiglio in composizione collegiale.

Altro dato sicuramente rilevante è costituito dal consistente recente contenzioso in tema di **riconoscimento della protezione internazionale** ex d.lgs. n. 251/2007 e d.lgs. n. 25/2008.

Si evidenzia in proposito che, a fronte di un solo procedimento avente ad oggetto tale materia pendente a giugno 2015, a giugno 2016 risultano pendenti **152** procedimenti, essendosi registrata nel periodo in esame l'iscrizione di 155 nuovi procedimenti.

La competenza di questa Corte consegue alle **modifiche dell'art. 19 del d.lgs. n.150/2011 introdotte dal d.lgs. del 18 agosto 2015 n.142**, in virtù delle quali sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (o dalle loro sezioni), è competente il Tribunale in composizione monocratica -e, in caso di gravame, la Corte di Appello del capoluogo del distretto in cui ha sede la commissione territoriale *o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato*: questa Corte è, pertanto, competente a decidere sugli appelli avverso i provvedimenti del Tribunale di Campobasso, sui provvedimenti emessi dalla locale sezione della Commissione Territoriale.

Merita, altresì, di essere menzionato il **decreto legge del 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n.132**, recante «*Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giu-*

diziaria» ed attinente a diversi ambiti, tutti collegati, in varia misura, ai temi della crisi d'impresa, della tutela del credito e dell'efficienza e tempestività dell'intervento giurisdizionale.

Tali norme, come già innanzi si è detto, hanno introdotto importanti novità in materia di esecuzione civile, ma non si registrano, allo stato, ricadute significative di tali innovazioni normative sull'andamento del settore civile di questa Corte di Appello -essendo necessario, per valutarne l'incidenza, che sia esaurita la trattazione delle relative controversie in primo grado e che siano proposte le relative impugnazioni.

Diverso il discorso con riferimento agli interventi contenuti nella citata novella, relativi all'*operatività del processo telematico*, che hanno avuto immediata positiva ricaduta.

Va a questo punto, per completezza, richiamato il contenuto delle precedenti relazioni sulle problematiche giuridiche connesse all'istituto deflattivo del cd. **"filtro in appello"** di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c., introdotto dall'art. 54 del d.l. 22/06/2012 n.83, conv. con modif. dalla l. 7/08/2012 n.134, evidenziando che la Corte di Appello si attiene all'interpretazione secondo la quale il "filtro" mediante ordinanza è limitato ai casi di gravame palesemente infondato nel merito, ovvero a quelli in cui appaia altamente probabile che i motivi dedotti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidati o decisamente maggioritari, non abbiano possibilità di essere accolti.

Nei casi, invece, di appelli inammissibili per questioni rituali attinenti al procedimento di appello, si reputa necessaria -in linea con i recenti pronunciamenti delle sezioni unite della Cassazione- l'adozione della sentenza, eventualmente con la modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., comportante la definizione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Tale modalità di definizione delle impugnazioni, in sé idonea ad abbattere la durata del contenzioso in appello, richiede lo studio immediato ed approfondito del fascicolo (sia pure finalizzato ad una succinta motivazione), con sacrificio di tempo altrimenti destinabile allo smaltimento delle procedure di più risalente epoca di iscrizione: gli effetti della riforma in questione risentono, pertanto, della necessità di bilanciamento di tali esigenze e dall'attuale organico dei magistrati addetti al settore civile che, anche ove totalmente coperto, non consente di affidare la disamina delle cause di nuova iscrizione ad un'apposita sezione.

Peraltro, i nuovi moduli di rilevazione statistica del Ministero della Giustizia in uso dal 2016 non prevedono, diversamente da quelli precedenti, l'evidenziazione specifica dei procedimenti definiti con ordinanza di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c.: possono, pertanto, soltanto raffrontarsi i dati relativi al terzo ed al quarto trimestre 2014 (4 ordinanze-filtro) con quelli relativi al terzo e quarto trimestre 2015 (9 ordinanze-filtro).

Non risulta, infine, il ricorso, presso questa Corte, allo strumento della **mediazione** ai fini della definizione delle controversie civili in appello ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.28/2010 (come modif. dall'art. 84 della legge n.98/2013).

Tanto per motivi analoghi a quelli appena indicati in riferimento all'istituto del "filtro in appello": l'invito del collegio alle parti a presentare domanda di mediazione deve, infatti, collocarsi in epoca anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni, il che presuppone la disamina "*della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti*", in procedimenti che, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non richiedono nuova attività istruttoria e nei quali le parti si limitano a chiedere di poter precisare le conclusioni sulla scorta di quanto risultante dal fascicolo di primo grado e dedotto negli atti di co-

stituzione.

Quanto alle **controversie in materia di lavoro e previdenza**, sempre dalle statistiche fornite dalla Cancelleria, nel periodo di riferimento, si è riscontrata una ulteriore riduzione del numero delle controversie pendenti grazie anche all'incremento delle definizioni.

Nel **settore lavoro** risultano, infatti, **pendenti**, al 30 giugno 2016, 279 procedimenti, dei quali 166 relativi a lavoro pubblico e 113 relativi a lavoro privato e, dunque, con riduzione del 17% circa rispetto alla pendenza registratasi alla fine dell'analogo periodo immediatamente precedente (allorquando i procedimenti pendenti erano 324):

- le **cause di lavoro iscritte** sono state 172, con aumento di circa il 10% rispetto all'analogo periodo immediatamente precedente (allorquando erano stati iscritti 156 procedimenti);
- le **cause di lavoro definite** (con sentenza o con altra modalità) sono state 217, entità, questa, superiore del 20% circa a quella del periodo analogo immediatamente precedente (n. 190), nonostante la maggiore complessità giuridica delle controversie, specie quelle relative all'impiego pubblico (in cui più variegato è il quadro normativo di riferimento).

Nel settore **previdenza/assistenza obbligatorie** risultano, altresì, **pendenti**, al 30 giugno 2016, **113** procedimenti, con una riduzione del 40% circa rispetto alla pendenza registratasi al termine dell'analogo periodo immediatamente precedente (allorquando la pendenza di tali procedimenti era pari a 194);

le cause di **previdenza/assistenza obbligatorie iscritte** sono state 62, in linea con le iscrizioni nell'analogo periodo immediatamente precedente (allorquando erano 68), e ciò perché si sono consolidati gli effetti della riforma normativa -di cui all'art. 445 bis, ult.c,c.p.c.- che ha stabilito l'inappellabilità della sentenza

relativa all'accertamento tecnico - anch'esso riformato in senso di preventività - relativo al requisito sanitario nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità ovvero di pensione/assegno ex L. 222/84;

– le **cause di previdenza/assistenza obbligatorie definite** (con sentenza o altra modalità) sono state n.143, in aumento del 10% circa rispetto al numero registratosi nel periodo analogo immediatamente precedente (n. 128).

Va aggiunto, infine, che in tale settore, contrariamente al passato, si è registrata una meno significativa serialità nella tipologia delle controversie.

Con riferimento alle **riforme normative**, priva di rilevanti effetti è stata la eliminazione del c.d. "*rito Fornero*" (art.1 i D.Lgs. 4/3/2015 n.23), sia perché prevista solo per i neoassunti, sia per la riduzione di controversie in appello aventi ad oggetto il licenziamento, sia perché nel settore lavoro e previdenza di questa Corte di Appello l'udienza di discussione relativa ai procedimenti relativi a licenziamento è sempre fissata prioritariamente ed entro un paio di mesi dal deposito del ricorso – secondo le previsioni del programma di gestione ex art.37 D.L. 98/2011.

Passando, ora, all'esame del profilo inerente all'**andamento della giurisdizione penale** in questa Corte, va rilevato che i procedimenti dibattimentali e camerale di competenza della sezione penale ordinaria sono passati dagli 857 -registrati al 1° luglio 2015- ai 960 -registrati al 30 giugno 2016-, segnando un leggero incremento delle pendenze.

Ciò è avvenuto, **nonostante l'incremento delle definizioni**, per **l'aumento delle sopravvenienze, passate dalle 625 dell'anno precedente alle 787 dell'anno in corso.**

È doveroso, infatti, segnalare, in tale settore, un aumento delle definizioni, passate dai 622 procedimenti definiti nell'anno pre-

cedente ai 684 procedimenti definiti nell'anno di riferimento.

Si rileva, quindi, che maggiore è stato il numero dei procedimenti definiti (684 procedimenti, oltre ai 6 procedimenti della sezione per i minorenni e ai 2 procedimenti della Corte di Assise di Appello, rispetto ai 625 procedimenti definiti nell'anno precedente) e che soddisfacenti sono stati i risultati conseguiti dal Collegio penale in termini di produttività (nell'arco di tempo dal 1°/7/2015 al 30/6/2016), ove si consideri, comunque, il dato numerico delle definizioni, innanzi riportato, indubbiamente non trascurabile.

Il che si è potuto raggiungere per la laboriosità e l'attaccamento al dovere dei Consiglieri che compongono il collegio penale ed anche perché la scrivente, nonostante le funzioni di Presidente di Sezione prima e di Presidente della Corte di Appello poi (dal 29 gennaio 2016), non ha ridotto il suo carico di lavoro (nell'assegnazione e ripartizione degli affari con gli altri Consiglieri addetti al Collegio penale ordinario), che pure le sarebbe stato consentito ai sensi della Circolare del C.S.M. sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti per il triennio 2014/2016

Va, poi, segnalato che, nel periodo di riferimento, sono pervenuti 2 processi devoluti alla competenza della **Corte di Assise di Appello**, processi entrambi definiti.

Quanto ai procedimenti di cognizione della **Sezione per i Minorenni**- gli stessi sono rimasti stabili, con la pendenza di 1 procedimento al 1° luglio 2015 e con la pendenza di 1 procedimento al 30 giugno 2016, essendone stati eliminati sei – in relazione alle sei sopravvenienze intervenute nel periodo di riferimento.

Sicché, nell'arco di tempo preso in considerazione, le **sentenze dibattimentali e camerali**, emesse dal Collegio penale

ordinario, sono state 684, oltre alle **sei** della Sezione per i Minorenni e ai 2 procedimenti della Corte di Assise di Appello.

Non si sono evidenziati aspetti rilevanti per novità e per particolare complessità (se non quelli normalmente connessi ai singoli procedimenti) delle questioni trattate.

I **procedimenti camerali** definiti con modalità diverse dalla sentenza (vale a dire procedimenti penali definiti con ordinanza, provvedimenti emessi "*de plano*", provvedimenti emessi con procedura camerale ai sensi dell'art 127 c.p.p.) sono stati **443**, con una pendenza residua, al 30 giugno 2015, di n. 44 procedimenti.

Anche in tale settore si è registrato, dunque, un leggero aumento delle sopravvenienze –passate dalle 442 del periodo precedente alle 457 del periodo in esame- ed un corrispondente aumento della produttività, ove si consideri che, nel periodo precedente, i procedimenti camerali definiti con modalità diverse dalle sentenze erano stati 437 e che nel periodo in esame sono stati 443.

Va, infine, rilevato che -nel periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016- sono stati anche definiti 2 procedimenti relativi a **Mandato di Arresto Europeo** ex lege n. 69\2005, 1 procedimento per **estradizione**, 11 **rogatorie internazionali**, 2 **misure di prevenzione reali**, mentre non risultano iscritti procedimenti relativi a **misure di prevenzione**, ex lege n. 1423 \1956 e succ. mod., ed al c.d. "**sequestro per equivalente**".

Orbene, non sembra potersi disconoscere che il lavoro svolto dal Collegio penale ordinario, nel periodo di riferimento, abbia dato risultati decisamente apprezzabili e di non poco conto, meritevoli senz'altro della dovuta considerazione, ove si abbia riguardo a tutti i dati innanzi indicati, con particolare riferimento al numero delle sentenze, dibattimentali e camerali, depositate (**660**, oltre alle **6** della Sezione per i Minorenni ed alle

2 della Corte di Assise di Appello) ed a quello dei procedimenti definiti con modalità diverse dalla sentenza (443).

Le riforme più recenti non hanno sortito, in questo ufficio, effetti rilevanti.

Va fatta menzione, innanzitutto, del **D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28**, recante *“Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”*, che ha introdotto l’art. 131 bis c.p., il quale prevede il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

L’istituto dovrebbe determinare la rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti penali instauratisi nei confronti di coloro che hanno commesso fatti di scarsa gravità.

In realtà, in grado di appello l’incidenza dell’istituto è minima sia perché la riforma è relativamente recente e, dunque, la richiesta di applicazione della norma non è nemmeno contemplata negli atti di gravame, sia perché, tendenzialmente, la sede naturale di applicazione dell’istituto è il primo grado.

In ogni caso il numero dei procedimenti definiti con declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., non supera, nel periodo di riferimento, le 20 unità, anche se non è possibile comunicare il dato preciso, atteso che il SICP non presenta funzioni di ricerca specifiche.

Va, poi evidenziato che, a seguito dell’entrata in vigore della c.d. *“depenalizzazione dei reati minori”*, la scrivente si è prontamente attivata per individuare, tra i processi pendenti, quelli per i quali si procedeva per i reati abrogati ex **Decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016**, nonché per quelli depenalizzati ex **Decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016**.

Il SICP non restituisce i dati relativi alle definizioni di cui so-

pra in maniera puntuale, ma grazie ad un “registro di comodo” -adottato per sopperire alle molte lacune dell’estrattore statistico SICP- è stato possibile ricavare il dato, che risulta pari a n. **61** procedimenti relativi ai reati abrogati/depenalizzati, definiti con sentenza di assoluzione “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, con eventuale trasmissione all’Autorità amministrativa competente, su n. **397** definiti dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016.

Per i procedimenti nei quali risultava presente la parte civile si è proceduto a fissare l’udienza di discussione del gravame.

Non sono stati registrati, infine, casi di **sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato**.

La Corte di Appello sta continuando ad adottare efficaci procedure per il miglioramento e l’ottimizzazione del funzionamento della giurisdizione.

Utili indicazioni in merito alle **regole organizzative adottate per il più efficiente funzionamento dell’ufficio** si traggono dai programmi di gestione dei procedimenti pendenti re-datti, ai sensi dell’art.37 del decreto legge 6/7/2011, n. 98, convertito nella legge 15/7/2011, n. 111, per l’anno 2016, nell’ambito del Settore civile, lavoro e previdenza, dei quali il C.S.M. ha preso atto, previa acquisizione del parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario presso questa Corte.

Le regole organizzative adottate con tali programmi si sostanziano:

- nella fissazione di un range o carico produttivo esigibile di lavoro spostato verso il limite superiore (+15% rispetto alla media) adeguato alla reale situazione dell’ufficio e alle prospettive di produttività per l’anno a venire;
- nella istituzione di una corsia preferenziale per le cause con maggiore vetustà. È stato, infatti, con tali programmi dispo-

sto che dovessero essere definiti ed eliminati i procedimenti più risalenti nel tempo ed, indi, gradualmente quelli di più recente iscrizione a ruolo;

- nella effettuazione da parte del Capo dell'Ufficio di un adeguato controllo della situazione –attraverso un monitoraggio costante, tramite i dati forniti dalle Cancellerie– al fine della adozione degli opportuni provvedimenti per la definizione ed eliminazione dei procedimenti pendenti più risalenti nel tempo.

Va, a questo punto, evidenziato che la performance dell'Ufficio è stata oggetto di valutazione e controllo, a seguito dell'ispezione ordinaria svolta, dal 15 al 29 settembre 2015, dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia,.

Come risulta dalla relazione ispettiva, pervenuta a questa Corte di Appello il 15 aprile 2016, è stato riscontrato un andamento *“del tutto positivo”*, un incremento della produttività una *“organizzazione dell'Ufficio improntata a criteri di razionalità ed efficienza”* e non sono state *“impartite prescrizioni né raccomandazioni di sorta”*.

Sono state anche rilevate quattro **“buone prassi ed eccellenze di rendimento”** per attività poste in essere dall'Ufficio, che hanno visto quali destinatari e beneficiari soprattutto soggetti esterni alla Corte, quali gli avvocati e i magistrati del distretto.

In particolare:

- è stato istituito un apposito sito Web, nel quale vengono inseriti, ai fini della diffusione presso i magistrati e gli impiegati della Corte, i decreti presidenziali e le tabelle di organizzazione della Corte di Appello, nonché i provvedimenti di applicazione, gli ordini di servizio, le circolari, il programma annuale, gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio giudi-

ziario, i verbali della conferenza permanente, la modulistica ed ogni altra notizia utile relativa ai meccanismi di funzionamento dell'Ufficio. Tutti i magistrati e gli impiegati in servizio presso l'Ufficio possono accedere al sito dalle proprie postazioni lavorative;

- è stato attivato un servizio che consente agli impiegati della Corte di appello di accedere, mediante password individuale, alla propria cartella personale, ove sono raccolti tutti i dati riguardanti le ferie già godute e quelle che restano da fruire, le assenze per malattia, il monte ore dei permessi fruiti, le timbrature relative all'inizio e alla fine del lavoro, alle uscite per servizio e quant'altro. Ciascun dipendente può, così, prendere conoscenza di tutte le notizie relative alla propria posizione lavorativa, evitando di recarsi presso la segreteria generale, iniziativa tanto più utile se si considera la particolare dislocazione, presso tre sedi diverse, degli uffici della Corte di Appello;
- si è proceduto alla stipula di una convenzione con i Consigli dell'ordine degli avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, in base alla quale si è concordato di trasmettere, mediante posta elettronica, alla fine di ciascun mese, a tutti i professionisti del distretto, per il tramite del relativo Consiglio dell'Ordine, il calendario delle udienze da tenersi nel mese successivo, con l'indicazione delle date e dell'aula ove si terranno le udienze sia civili che penali e dei relativi magistrati e ogni altra informazione utile, nonché le eventuali date di rinvio per impedimento del magistrato o per altre cause. Le stesse informazioni vengono inserite nel sito internet della Corte di Appello e sono, quindi, accessibili da parte dell'intera utenza e comunicate per posta elettronica a tutti i magistrati e al personale amministrativo della Corte, nonché ai magistrati della Procura Generale e agli altri soggetti interessati. Tale sistema co-

- stituisce un indubbio vantaggio sia per i difensori e le parti che per il personale di cancelleria, i magistrati e gli utenti in genere, con conseguente economia di tempo e di risorse e sfoltimento dei flussi di affluenza negli uffici;
- si è anche disposto che le cancellerie civili e penali della Corte provvedano a trasmettere la sentenza di appello all'indirizzo elettronico del giudice di primo grado, che ha emesso la sentenza appellata, e ciò al fine di rendere edotti i giudici di primo grado del distretto (sia togati che onorari) in ordine agli esiti degli appelli proposti avverso le sentenze da ciascuno di essi pronunciate e, conseguentemente armonizzare, per quanto possibile, e nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale dei singoli magistrati- la risposta di giustizia rispetto alle aspettative dell'utenza.

Tanto è stato realizzato pur in presenza di maggiori carichi di lavoro derivanti da nuove competenze attribuite alla Corte di Appello e con un numero di impiegati inferiore di circa il 30% rispetto a quelli previsti dalla pianta organica, sicché il loro contributo e la loro diligenza sono meritevoli di particolare riconoscimento per gli sforzi posti in essere.

4. Tribunale per i Minorenni. Andamento della giurisdizione, civile e penale

Sull'andamento della Giustizia minorile nel distretto si riportano le indicazioni più significative fornite dal Presidente F.F. del Tribunale per i Minorenni di Campobasso, dr. Prospero Petti, con la sua relazione in data 7 ottobre 2016, prot. n. 858\2016, relativa ad entrambi i settori, civile e penale, con particolare riferimento alle pendenze ed alle sopravvenienze dei procedimenti in carico all'Ufficio nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Da tale relazione emerge quanto segue.

Nel **settore civile**, nel periodo di riferimento sono stati promossi innanzi al Tribunale per i Minorenni **526** procedimenti (**in aumento** rispetto ai 425 nel precedente periodo), di cui **383** sono stati esauriti (413 nel precedente periodo), per una pendenza al 30.6.2016 di 925 procedimenti (782 al 30.6.2015).

In particolare sono in diminuzione le domande di adozione nazionale ed in lieve aumento quelle di idoneità all'adozione internazionale –rispettivamente **143** ed **11** (a fronte di 176 e 8 del precedente periodo).

Nel periodo di riferimento sono state emesse 9 sentenze di adozione legittimante (rispetto alle 12 del precedente periodo), 4 sentenze di adozione speciale, di cui all'art 44 della Legge n. 184\1983 (come nel periodo precedente) e 9 decreti (6 nel precedente periodo) con cui è stata dichiarata la conformità delle sentenza di adozione pronunciate all'estero -in favore di cittadini italiani, per i quali era stata dichiarata l'idoneità all'adozione- ai principi fondamentali che regolano nell'ordinamento interno il diritto di famiglia e dei minori.

Il dr. Petti, dopo avere esposto che, in materia di adozione

nazionale, le istanze provengono da ogni regione d'Italia, ha sottolineato che il Tribunale per i Minorenni riesce, nella quasi totalità dei casi, ad emettere il decreto di idoneità entro il termine dei sei mesi previsto dalla normativa, evidenziando, altresì, che il livello di sopravvenienze nel settore adottivo risente della crisi economica in atto, che ha indotto molti cittadini a rinunciare all'iter adottivo in ragione delle problematiche economiche che comunque esso comporta.

In materia sono stati emessi **12** decreti di idoneità (15 nel precedente periodo) e **5** di rigetto della domanda (2 nel precedente periodo).

Sono in forte aumento i procedimenti di volontaria giurisdizione (**329** rispetto a 189 del precedente periodo).

È rimasto, invece, invariato (**10** come nel precedente periodo) il numero dei procedimenti, promossi dal Pubblico Ministero volti alla declaratoria dello stato di abbandono ed è in lieve aumento il numero di quelli finalizzati all'applicazione di misure amministrative, ex art. 25 del R.D.L. n. 1404/1934 (**21**, rispetto a 16 del precedente periodo).

Nel lasso di tempo in questione sono stati emessi altresì **300** provvedimenti (**in lieve aumento** rispetto ai 294 nel precedente periodo) in tema di controllo della responsabilità genitoriale, di cui, in particolare, **28** provvedimenti in tema di decadenza dalla responsabilità (30 nel precedente periodo) e **264** in tema di limitazione della stessa responsabilità (248 nel precedente periodo).

Sono state emesse, inoltre, nel periodo di riferimento, **10** sentenze di adottabilità (come nel precedente periodo) e **45** provvedimenti (58 nel precedente periodo) ai sensi del richiamato art. 25. È proseguita nel periodo la riduzione delle pendenze ultratriennali civili dei procedimenti *de potestate*, attualmente in numero molto contenuto (55, al 30.6.2016), così come previsto in

sede di formulazione del programma di gestione ex art. 37 D.L.28/2011 e ciò sempre nell'ottica della riduzione dei tempi di definizione, compatibilmente con la speciale natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione, che, spesso, impongono che l'attività di protezione del minore si protragga per un lasso di tempo assai rilevante.

Nel **settore penale**, nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, sono pervenuti al G.U.P. **70** procedimenti (52 nel precedente periodo), con una pendenza, al 30. 6.2016 di 46 procedimenti; al dibattimento **30** procedimenti (27 nel precedente periodo), con una pendenza, al 30.6.2016 di 36 procedimenti; al Gip **200** procedimenti (139 nel precedente periodo), di cui 132 noti e 68 ignoti, con una pendenza, al 30.6.2016 di 28 procedimenti.

In particolare, sono stati trattati nei tre settori un procedimento per il delitto di tentato omicidio (nessuno nel precedente periodo), 2 procedimenti per delitto di rapina (7 nel precedente periodo), 3 procedimenti per il delitto di estorsione (1 nel precedente periodo), 10 procedimenti per il delitto di ricettazione (6 nel precedente periodo); 21 procedimenti per il delitto di furto (57 nel precedente periodo); 4 procedimenti per violenza sessuale (come nel precedente periodo); 26 procedimenti per spaccio di sostanze stupefacenti (15 nel precedente periodo).

Quanto ai reati commessi dai minori stranieri, in particolare extracomunitari, si evidenzia un procedimento penale per il delitto di furto (2 nel precedente periodo), un procedimento per il delitto di danneggiamento (6 nel precedente periodo), un procedimento per il delitto di ricettazione (nessuno nel precedente periodo), un procedimento per il delitto di falso (nessuno nel precedente periodo) ed un procedimento per il delitto di minaccia (nessuno nel precedente periodo).

Ha, ancora, il dr. Petti rappresentato che il Molise, pur es-

sendo caratterizzato da un tessuto sociale ancora fondamentalmente sano, presenta fenomeni di devianza e di criminalità minorile di una certa rilevanza. Ne sono prova i processi trattati sia dal Gip che in sede di Udienza preliminare e di dibattimento aventi ad oggetto cessione di sostanze stupefacenti, violenze od atti sessuali in danno di minorenni, spesso posti in essere all'interno di nuclei familiari – circostanza che rende molto complesse le indagini - e gravi violenze contro la persona (come nel caso del richiamato tentato omicidio).

Tali circostanze rendono ancor più necessaria, anche nel settore minorile, la presenza sull'intero territorio del Distretto di Autorità ed Uffici di monitoraggio degli ambienti sociali, in cui si esplica la vita dei minorenni e deputati alla promozione delle energie giovanili, oltre che, naturalmente, delle Autorità Giudiziarie.

Tali organi, infatti, aventi sede nei principali centri della Regione, a diretto contatto con i soggetti interessati, oltre che per la repressione dei reati, sono necessari per assicurare una sana convivenza civile e l'equilibrato e sereno sviluppo delle personalità in formazione dei minori di età, peraltro da tempo esposti ai più diversi stimoli di segno inadeguato, come ad esempio quelli derivanti dall'improprio utilizzo degli strumenti informatici.

Va, ancora, segnalata la positiva e diffusa applicazione dell'istituto della messa alla prova, che, anche grazie alla fruttuosa cooperazione con l'U.S.S.M., che ha sempre redatto progetti coerenti e completi, oltre che calibrati sul singolo soggetto, ha consentito di verificare positivamente l'evoluzione delle personalità dei minori imputati e di garantire ai medesimi, anche in chiave riparativa, esperienze lavorative e di vita (come ad es. l'impegno nel volontariato) utili per l'impostazione di un percorso di vita più adeguato rispetto agli esordi. A tal riguardo nel periodo sono state emesse in dibattimento n. 6 sentenze di estin-

zione del reato per esito positivo della prova.

Alla data del 30.6.2016 non risultano in fase dibattimentale processi pendenti da oltre tre anni.

I dati riportati dal Presidente F.F. del Tribunale per i Minorenni, riguardo ai vari settori di attività, evidenziano che la situazione relativa al periodo preso in considerazione non si discosta, in termini significativi, da quella concernente il corrispondente periodo precedente, quanto alle pendenze, sopravvenienze e definizioni, che il carico di lavoro, gravante sui Magistrati in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, non è eccessivo e che, sia nel settore civile che in quello penale, il Tribunale ha fatto fronte ai suoi compiti in maniera puntuale ed adeguata, mediante l'impegno e la reciproca collaborazione di tutti i Magistrati e di tutto il Personale in servizio.

Per quanto attiene alla realizzazione ed agli effetti delle più recenti riforme in materia processuale ed alle relative problematiche, continuano ad evidenziarsi in tema di riparto di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario (relativamente alla L. n. 219/2012 ed al D. L.vo n. 154/2013) incertezze di interpretazione e duplicazioni di ricorsi rivolti alle due Autorità giudiziarie da parte dei soggetti privati, a volte aventi anche natura strumentale. Può ben dirsi sul punto che una più organica formulazione dell'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile gioverebbe all'intero assetto delle tutele dei minori di età, tenuto conto della necessità di continuare a garantire in materia la specializzazione del giudice togato, la presenza dei cultori delle scienze umane che attualmente espletano le funzioni di giudice onorario e la speditezza dei procedimenti.

Nessuna particolare problematica, invece, ha comportato l'applicazione della Legge 19 ottobre 2015, n. 173, in tema di dirit-

to alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Essa peraltro sancisce principi da tempo già in gran parte applicati presso questo Ufficio. Va, inoltre, rimarcata la novità legislativa introdotta dal D. L.vo n. 142/2015 in tema di minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale, che ha impegnato in modo significativo il Tribunale, chiamato sino ad ora a ratificare le misure di accoglienza predisposte in favore degli stessi, ex art. 19 del citato provvedimento normativo, e ad intervenire ai fini della loro tutela in sede di procedimento per condotta irregolare, ai sensi dell'art. 25 del R.D.L. n. 1404/1934.

La procedura (sono stati aperti **nel periodo 136 procedimenti**), che coinvolge svariate Autorità amministrative e giudiziarie, nonché enti di assistenza di varia natura, comporta per l'Ufficio - il cui organico complessivo fa registrare importanti scoperture - un rilevante sforzo organizzativo, dovendo provvedersi alla gestione di numerosi incartamenti, spesso riguardanti il medesimo soggetto, inviati da diverse autorità o servizi.

In proposito, il Presidente F.F. del Tribunale per i Minorenni ha fatto presente che tali procedimenti, ed i conseguenti adempimenti, saranno ritenuti prioritari qualora l'Esecutivo dia corso all'intendimento, reso noto di recente, di destinare l'insediamento realizzato in San Giuliano di Puglia all'indomani del sisma del 31 ottobre del 2002, a villaggio per l'accoglienza proprio di minori non accompagnati, tenuto conto del numero di arrivi, stimato nell'ordine di svariate centinaia di persone.

5. Linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reati

Sull'argomento in questione si traggono utili elementi di valutazione dai prospetti statistici, allegati alla presente relazione, relativi agli Uffici requirenti di questo Distretto

Nel rimandare ai dati risultanti da tali prospetti statistici ravviso l'opportunità di soffermarmi, sia pure brevemente, su quanto evidenziato, nella Relazione in data 11 novembre 2016, dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Appello, dott. Guido Rispoli.

Da tale relazione, con riferimento alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso**, emerge il **generalizzato decremento di tutte le pendenze, particolarmente rilevante con riferimento agli omicidi volontari ed ai reati contro il patrimonio**.

Un dato, questo, del tutto nuovo rispetto ai rilievi concernenti le annualità pregresse, in cui l'aumento e la diminuzione delle pendenze presentavano un andamento variabile e di non sempre agevole interpretazione.

Nel dettaglio, in relazione ai **delitti contro la pubblica amministrazione**, si rileva la riduzione della pendenza da 816 procedimenti a n. 803 (- 1,59%), mentre si evidenzia un incremento dei procedimenti per **il reato di peculato** (da 22 a 40) - effetto evidente della sempre maggiore attenzione prestata dalla polizia giudiziaria e dall'Ufficio sul fenomeno dell'abuso delle spese consiliari - ed una diminuzione consistente dei procedimenti per **i reati di concussione** (da 5 a solo 1), evidente effetto, già emerso nelle ultime annualità, dello "*spacchettamento*" del reato di concussione, dal quale è fuoriuscita la "*concussione per induzione*", ora costituente il reato di cui all'art. 319 qua-

ter c.p., comportante la punibilità del soggetto indotto e di difficile discriminare rispetto al reato di corruzione; ne è, ovviamente, conseguita la riduzione delle pendenze per **i reati di corruzione** (art. 318 c.p. da n. 1 procedimento a 0; art. 319 c.p., da n. 5 a n. 4 procedimenti pendenti). Diminuzione, sia pure lieve, presentano, altresì, le pendenze di cui all'art. 323 c.p., passando il dato numerico da n. 441 a n. 436 (- 1,13%).

Per i **delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea** il dato risulta stabilizzato negli ultimi anni, con un trend che si conferma anche relativamente al periodo in esame, in cui si registra un decremento da 20 a 16 pendenze.

Per i **delitti di associazione per delinquere nonché di cui all'art. 416 bis c.p.** la pendenza si attesta a 11 procedimenti rispetto ai 12 procedimenti del periodo precedente. L'andamento delle indagini e la sempre maggiore attenzione al fenomeno, da parte dell'Ufficio di Procura (in tema di contrasto patrimoniale, con la proposta di protocolli per un più efficace intervento, coinvolgenti l'intero distretto, nell'ambito delle rispettive competenze), evidenzia l'accentuarsi del tentativo di infiltrazione nel territorio da parte delle organizzazioni 'ndranghetistiche e camorristiche, peraltro prontamente prevenuto e contrastato. Quanto all'**Omicidio volontario** si conferma l'esiguità del dato, che passa da una pendenza di 3 procedimenti a 0 nel periodo in esame. Anche per l'**omicidio e le lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da incidenti stradali** si conferma l'andamento decrescente del dato, già registrato nella scorsa annualità, che passa da 519 procedimenti a 493, con un decremento del 5,01 %.

Con riferimento ai **delitti contro la libertà sessuale; di stal-**

king ed in tema di pornografia, il dato è risultato in aumento solo nell'annualità 2012-2013. Nel periodo di riferimento, si conferma il trend decrescente, da 87 a 80 procedimenti. Va, peraltro, evidenziato che, nell'ambito di tali delitti, è, invece, in crescita il dato delle pendenze per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., passate da 41 a 44, anche per effetto della costante campagna di sensibilizzazione in atto in materia, oltre che della pronta reazione repressiva da parte della Procura della Repubblica e delle Forze dell'ordine, con provvedimenti che variano dalla misura minima dell'allontanamento dalla persona offesa fino alla custodia in carcere, cui non si esita a ricorrere tramite l'aggravamento delle più miti forme di cautela, allorché il monitoraggio del fenomeno da parte della polizia giudiziaria evidenzia l'ineadeguatezza della misura in atto. Per i **reati informatici, con particolare riferimento all'attività di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi informatici**, si rileva il rallentamento dell'andamento crescente già precedentemente registrato (da 254 a 227 : -10.63%); ed è un andamento che riguarda tutte le fattispecie. Anche per i **reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in abitazione** si registra un decremento, da 2591 a 2385 procedimenti (-7.95%). Eccentrico il dato relativo alle sole estorsioni, che si attesta a 55 procedimenti come per lo scorso anno.

Per i **reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale** il decremento si attesta al 13,64 %, passando da 22 a 19 procedimenti.

Quanto ai **reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani**, nell'annualità 2012-2013 il dato appariva in crescita (19 procedimenti, con aumento quasi del 100% rispet-

to a quella immediatamente precedente). Il dato numerico si presentava ancora in crescita, fissandosi a 24 procedimenti (+26,32%) nell'ultima annualità. Il dato si è ridotto a zero nel periodo di riferimento, probabile effetto dell'accentuato controllo del territorio, posto in atto dalle Forze dell'Ordine e forse anche in conseguenza dei risultati giudiziari conseguiti dalla Procura in due procedimenti per fattispecie, l'una concernente lo sfruttamento dell'immigrazione di donne provenienti dai paesi dell'est europeo, l'altra il fenomeno dello sfruttamento del lavoro di clandestini provenienti dall'India, da parte di un connazionale. I **reati in materia di inquinamento, rifiuti, nonché edilizia, con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva** registrano un decremento del 23,19%, passando da 69 a 53 procedimenti. Infine anche per i **reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel d.l.vo 74/2000** la pendenza è in diminuzione (-30,43%) passando da 69 a 48 procedimenti.

Con riferimento al circondario di **Isernia il Procuratore Generale** ha fatto presente che il periodo di riferimento, pur non evidenziando un aggravarsi dei fenomeni criminosi rispetto a quelli verificatisi nel periodo precedente, è stato comunque caratterizzato da numerose e qualificate indagini della Procura della Repubblica, che hanno inciso notevolmente nel tessuto sociale.

In realtà, se è certamente vero che quel territorio continua a non essere afflitto dalla criminalità organizzata, né da una diffusa criminalità idonea a destare elevato allarme sociale, è altrettanto vero che la costante ed incisiva attività della Procura della Repubblica di Isernia ha permesso di portare alla luce fenomeni corruttivi ed illeciti nel campo della pubblica amministrazione, dell'imprenditoria, della finanza e dell'evasione fiscale.

L'argine al diffondersi di associazioni criminali nella pro-

vincia isernina è, certamente ed in primo luogo, costituito dall'efficace e costante opera di controllo del territorio posta in essere dalle forze dell'ordine e dalla polizia giudiziaria nel suo complesso, che ha permesso di evitare infiltrazioni di organizzazioni malavitose da province limitrofe. Il pericolo di tali infiltrazioni appare, infatti, tutt'altro che ipotetico, tenuto conto della contiguità territoriale con le province di Frosinone e, soprattutto, di Caserta, ove continuano ad operare pericolose ed agguerrite associazioni di stampo camorristico.

Il territorio molisano potrebbe fornire, peraltro, a tali associazioni la concreta possibilità di riciclare gli ingenti guadagni provento delle loro illecite attività.

Al fine di scongiurare il predetto pericolo, costanti sono state le direttive della Procura di Isernia alle Forze di Polizia, ovviamente in stretta collaborazione e coordinamento con la Procura Distrettuale Antimafia di Campobasso, competente in materia, perché venisse sempre posta la massima attenzione per un'assidua e proficua opera di controllo del territorio, con frequenti contatti con la popolazione residente, con un oculato uso delle fonti informative, con una costante vigilanza sulle vie di comunicazione stradali e ferroviarie.

Nel dettaglio, non vengono segnalate, rispetto allo scorso anno, significative variazioni in relazione alle notizie di reato trasmesse alla Procura di Isernia, essendo rimasto sostanzialmente invariato il relativo numero (le iscrizioni di fascicoli ai modelli 21, 44 e 21 bis ammontano complessivamente a 4488 con un leggero aumento rispetto alle 4321 del periodo precedente). La situazione della criminalità nel detto Circondario non va, comunque, in alcun modo, sottovalutata ed anche recenti operazioni di contrasto alla stessa, con arresti in flagranza o in esecuzione di misure cautelari, hanno evidenziato la necessità di

un controllo assiduo e costante da parte della polizia giudiziaria e di un intervento pronto ed efficace della macchina giudiziaria.

Quanto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di **Larino** l'analisi dei flussi nel periodo in esame consente di registrare, in termini generali, una sostanziale identità – rispetto al corrispondente periodo precedente (1.7.2014-30.6.2015)– del numero delle notizie di reato, atteso che, a fronte dei 7.370 nuovi procedimenti iscritti a Mod. 21, 21 bis e 44 nel periodo precedente sono stati iscritti nell'anno in esame, negli stessi registri, 7.275 nuovi procedimenti, con una flessione del tutto marginale, sia in termini assoluti che in termini percentuali (- 1,29%).

È proseguita, anche, nel periodo in esame, l'opera di erosione dell'arretrato e di riduzione delle pendenze, che va avanti, senza soste, ormai da diversi anni.

Esaminando più nel dettaglio – ossia con riferimento alle diverse tipologie di reato – i flussi in entrata si rileva, anzitutto, una notevole riduzione dei **delitti contro la pubblica amministrazione**, passati complessivamente da 364 a 225 (con una riduzione, in termini percentuali, di oltre il 38% rispetto all'anno precedente). Tale riduzione ha riguardato tutte le tipologie di reati; in particolare i delitti di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) sono passati da 101 a 54 (con una riduzione di oltre il 45%), mentre una leggera flessione si è registrata con riferimento ai reati di cui all'art. 328 c.p. (passati da 51 a 48). Si sono sostanzialmente dimezzati i reati di oltraggio, di resistenza e di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (passati, rispettivamente, da 57 a 25, da 80 a 46 e da 14 a 8), mentre nessun procedimento è stato iscritto per i reati di corruzione e concussione (artt. 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321 e 322 c.p.). Una riduzione si è registrata, infine, anche con riferimento ai reati di peculato (artt. 314 e 316 c.p.), pas-

sati da 9 a 6.

Un significativo incremento si è riscontrato, invece, con riferimento ai **delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi e finanziamenti pubblici** (concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea), settore in cui le sopravvenienze sono passate da 8 a 24 (di cui 11 per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. e 13 per il reato di cui all'art. 316 ter c.p.).

Si riscontra una riduzione nei procedimenti per **reati associativi** (passati da 2 a 1), nessuno dei quali avente ad oggetto il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (reato, peraltro, di competenza della D.D.A.).

Quanto al **delitto di cui all'art. 575 c.p.**, sono stati iscritti, nell'anno in esame solo 3 nuovi procedimenti (a fronte dei 6 dell'anno precedente), tutti riguardanti ipotesi di omicidio consumato e tutti e tre definiti: due con richiesta di archiviazione ed uno con sentenza di condanna all'esito di giudizio abbreviato.

Un notevole aumento (sia in termini assoluti che in termini percentuali) si è verificato con riferimento ai **reati colposi da incidenti stradali**: l'aumento ha riguardato, però, solo il delitto di cui all'art. 590 c.p. (da 294 a 725), mentre **si sono dimezzati gli omicidi colposi da incidente stradale** (passati dai 18 del precedente anno ai 9 dell'anno in esame). È rimasto sostanzialmente invariato il numero dei casi di lesioni colpose da infortunio sul lavoro (con una leggera flessione da 180 a 172 procedimenti), mentre sono decisamente aumentati i casi di infortuni sul lavoro mortali (passati da 2 a 6).

Una notevole riduzione si è riscontrata anche con riferimento ai procedimenti per **reati in materia di stupefacenti**, passati dai 255 dell'anno precedente agli 80 dell'anno in esame (con una riduzione di oltre il 68%). Una importante flessione si è registrata, inoltre, con riguardo ai reati contro la libertà sessuale

(passati complessivamente dai 37 dell'anno precedente a 15 dell'anno in esame) ed al delitto di *stalking* (da 56 a 24, con una riduzione di oltre il 57%).

Stabile, invece, è rimasto il flusso dei procedimenti aventi ad oggetto i **reati informatici** (passati dai 57 dello scorso anno agli attuali 55), la maggior parte dei quali, peraltro, (ben 53 su 55) aventi ad oggetto il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) di competenza della Procura del capoluogo del distretto.

Un decremento si è riscontrato anche con riferimento ai **reati contro il patrimonio**, passati complessivamente dai 3.765 dello scorso anno ai 3.404 dell'anno in esame (con una riduzione di circa il 10%). Tale riduzione ha riguardato sia i reati di furto (passati dai 2.221 dell'anno precedente ai 2.026 dell'anno in esame, con un aumento, però, dei **furti in abitazione**, passati da 300 a 327) sia il delitto di ricettazione (da 145 a 99), mentre è stabile il dato relativo ai delitti di **riciclaggio**. Un leggero aumento ha riguardato il delitto di rapina (da 49 a 52) mentre si è registrata una flessione con riguardo sia ai delitti di estorsione (da 53 a 39) che a quelli di usura (da 19 a 16) e di truffa (da 465 a 430), nonché con riguardo ai delitti di insolvenza fraudolenta (da 40 a 22), di truffa ai danni delle assicurazioni (art. 642 c.p., passati da 20 a 10), di appropriazione indebita (da 119 a 74) e di invasione di terreni o edifici (da 58 a 55).

Sostanzialmente stabili i dati relativi al delitto di danneggiamento (da 543 a 546) ed ai reati in materia tributaria (da 28 a 27, tutti relativi alle ipotesi di reato di cui al d. lgs. 74/2000).

Una flessione si è registrata, infine, nei **reati in materia edilizia** (passati da 122 a 106) e nei procedimenti per il **delitto di bancarotta fraudolenta** (passati da 14 a 5) e per i reati in materia di **inquinamento e rifiuti** (passati dai 105 dello scorso anno agli 83 dell'anno in esame).

Non risultano iscrizioni per **i reati in tema di pornografia e per i reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani**, reati, del resto, rientranti nella competenza della Procura distrettuale.

Dai dati statistici emerge, dunque, in linea generale, una sostanziale stabilità nel numero delle notizie di reato, con variazioni altalenanti (rispetto all'anno precedente) con riferimento alle diverse tipologie di reato. Vi sono alcuni dati certamente confortanti (quale la consistente riduzione dei reati contro la pubblica amministrazione) ma anche dati che preoccupano ed impongono di tenere alta la soglia dell'attenzione, specie con riferimento ai cc.dd. reati-spia di infiltrazioni malavitose nel territorio molisano. Particolarmente significativo è, al riguardo, il dato relativo all'elevato numero di delitti contro il patrimonio.

L'analisi delle tipologie di reato oggetto dei procedimenti di nuova iscrizione conferma, inoltre, che **la situazione del circondario di Larino (il cd. Basso Molise) è articolata, complessa e problematica**; il che, del resto, non sorprende se si tiene conto sia delle caratteristiche geografiche del circondario (che comprende l'intera fascia costiera del Molise e confina a sud e a sudovest con la Puglia e la Campania, regioni da cui proviene una notevole pressione criminale), sia dalla realtà socio-economica del territorio, caratterizzata dalla presenza di una sviluppata zona industriale (quella di Termoli e zone limitrofe), inevitabilmente fonte di contenzioso (anche) penale. **La Procura di Larino ha, infatti, trattato nell'anno in esame** (come, del resto, nell'anno precedente) **una tipologia molto variegata di illeciti penali**: da quelli tipici di realtà industrializzate (infortuni sul lavoro ed in genere reati in materia di lavoro ed in materia di prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali; reati in materia ambientale; reati in materia tributaria), a quel-

li caratteristici della fascia costiera con numerosi ed importanti insediamenti turistici (reati edilizi ed urbanistici; reati in materia di inquinamento; reati contro la pubblica amministrazione, reati in materia di stupefacenti; reati contro il patrimonio). La vicinanza con le confinanti regioni della Puglia e della Campania, inoltre, comporta la necessità di prestare la massima attenzione ad infiltrazioni e (non rare) incursioni nel territorio molisano di propaggini delle organizzazioni criminali di quei territori, con la commissione di reati, talvolta gravi, contro il patrimonio o contro la persona (ad es. rapine ed estorsioni).

6. La situazione carceraria nel distretto e l'applicazione delle misure alternative alla detenzione

Sulla situazione carceraria nel distretto si riportano le indicazioni più significative fornite dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, dr. Giuseppe Mastropasqua, con l'ampia e completa relazione, in data 3 ottobre 2016, prot. n.5209\2016.

Da tale relazione emerge, innanzitutto, come, negli ultimi anni, si sia registrata una progressiva riduzione del numero dei soggetti detenuti nei tre Istituti penitenziari ubicati nel distretto (Campobasso, Isernia e Larino) essendosi realizzato, in larga misura, l'effetto deflattivo perseguito dal legislatore con gli interventi normativi volti a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, aventi la loro origine nella nota sentenza (c.d.Torreggiani), in data 8 gennaio 2013, emessa - nell'ambito di una procedura ai sensi dell'art. 46 CEDU- dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Corte europea, preso atto del carattere strutturale del fenomeno del sovraffollamento carcerario in Italia e constatata l'insufficienza e l'inadeguatezza dei rimedi previsti dall'ordinamento interno in materia di diritti dei detenuti, ha ingiunto al legislatore nazionale di adottare - entro un termine perentorio - rimedi che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento: di qui l'introduzione, nel corpo dell'ordinamento penitenziario dell'art. 35 bis (ex L. n. 10 del 21 febbraio 2014) e dell'art. 35 ter (ex L. n. 117 dell'II agosto 2014).

La prima di tali norme ha contemplato una procedura giurisdizionalizzata con riferimento ai reclami proposti dai detenu-

ti avverso sanzioni disciplinari o aventi ad oggetto condotte dell'amministrazione gravemente lesive dei loro diritti, prevedendosi, nella prima ipotesi, l'annullamento del provvedimento e, nella seconda, l'immediata rimozione della situazione lesiva, introducendosi, altresì, come specifico rimedio all'inadempimento, un giudizio di ottemperanza.

La seconda ha introdotto un rimedio risarcitorio azionabile, in determinati casi, dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in favore dei soggetti detenuti od internati che abbiano sofferto condizioni detentive in violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (a cui tenore "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"), consistenti in *"una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio"* o, qualora ciò non sia possibile, in una liquidazione monetaria (euro 8,00 per ciascuna giornata di pregiudizio subito).

L'entrata in vigore di tali nuove norme è stata accompagnata o preceduta da numerosi altri interventi legislativi, tra i quali quello attuato con il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito in L. 21 febbraio 2014 n.10), che ha espressamente previsto, per diverse materie riguardanti l'esecuzione penale, una procedura camerale semplificata: trattasi della rateizzazione e della conversione di pene pecuniarie, della remissione del debito e dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, per le quali è competente il magistrato di sorveglianza, e della riabilitazione, di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

Si sono, poi, ampliati i termini di ammissibilità per l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ridotti i reati per i quali non era consentita l'espulsione ai sensi della c.d. legge Bossi - Fini, e resa strutturale la misura de-

gli arresti domiciliari ex lege n. 199/2010.

Altro intervento, significativo, ma più problematico per le modifiche intervenute in sede di conversione (L. 21 febbraio 2014 n.10), si è poi avuto in materia di liberazione anticipata, avendo il legislatore previsto che sino al 22.2.2016 vadano concessi 75 giorni in luogo degli originari 45 per ciascun semestre, con integrazione degli ulteriori 30 giorni per i semestri decorrenti dall'1.1.2010 e già valutati.

Tale beneficio, inizialmente previsto per tutti i detenuti, sia pure a determinate condizioni, in sede di conversione è stato invece negato a coloro che erano in espiazione di una pena inflitta per un reato previsto dall'art. 4 bis l.p. (c.d. ostativi), circostanza, questa, che, deludendo le aspettative dei detenuti, le cui istanze alla data del 23.2.2014 non erano ancora state valutate, ha comportato un notevole afflusso di reclami dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.

In materia è, però, intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2103 del 27.6.2014, ha risolto molte delle problematiche poste dagli interessati in sede di impugnazione, rigettando anche la questione di legittimità costituzionale.

Un'ampia efficacia deflativa va attribuita anche alla modifica apportata all'art. 73 co. 5 d.p.r. n. 309/90 (formulato come nuova ipotesi di reato, con riduzione della pena edittale nel massimo da sei a cinque anni), con scarcerazioni conseguite alla rideeterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione e con riduzione del numero degli arrestati in sede cautelare.

Va, infine, menzionato il Decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella legge 1 agosto 2014, n. 117, che ha introdotto l'art 35 ter O.P., con il quale si configura il rimedio risarcitorio per la carcerazione disumana sofferta; tale rimedio è azionabile nel caso in cui è violata la disposizione dell'art. 3 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali- ratificata dalla legge 4 agosto 1955 n. 848.

La nuova disposizione normativa conferisce al magistrato di sorveglianza, che accerti la violazione, il potere di ridurre l'espiazione pena detentiva nella misura di un giorno per ogni dieci giorni di carcerazione disumana sofferta oppure, qualora la pena residua da eseguire non consenta di operare detta riduzione, di liquidare la somma di euro 8,00 per ogni giorno di carcerazione disumana subita.

Quest'ultima disposizione è stata oggetto di valutazione ad opera della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza interpretativa di rigetto del 21 luglio 2016 n. 204, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter O.P. nella parte in cui non prevede il riconoscimento di alcun indennizzo pecuniario in favore della persona detenuta in espiazione della pena dell'ergastolo, purché detta disposizione venga interpretata nel senso che il magistrato di sorveglianza, qualora accerti che il detenuto ergastolano abbia subito carcerazione disumana ai sensi dell'art. 3 C.E.D.U., deve riconoscergli lo sconto di un giorno di pena, per ogni dieci giorni di carcerazione disumana, nel caso in cui non abbia ancora espia-to il minimo di pena previsto dalla legge per l'accesso ai benefici penitenziari ovvero l'indennizzo di euro 8,00 per ogni giorno di carcerazione disumana sofferta nel caso in cui abbia già espia-to la quantità di pena minima prevista dalla legge per l'accesso a detti benefici penitenziari.

Il numero dei detenuti presenti nei tre Istituti penitenziari del distretto, dopo una forte riduzione verificatasi nel periodo dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 (passati dai 390 al 1° luglio 2014 ai 290 al 30 giugno 2015), è aumentato, nel periodo in considerazione, salendo a 329 a causa esclusivamente dell'incremento del-

le presenze registrate nell'Istituto di Campobasso, passate dalle 69 del 30 giugno 2015, alle 105 del 30 giugno 2016.

In particolare, va rimarcato il dato relativo all'Istituto di Larino, in cui il numero delle persone detenute nell'arco di un anno -dal 1.7.2014 al 30.6.2015- è sceso da 246 (superiore alla capienza tollerabile) a 174 (inferiore alla capienza tollerabile), stabilizzandosi, poi, nell'anno successivo.

Dai dati forniti dal Presidente del Tribunale di sorveglianza emerge che, nel periodo di riferimento, il numero delle presenze nei tre Istituti penitenziari, pur essendo stato inferiore alla capienza massima tollerabile, ha sempre superato il tetto della capienza regolamentare.

Emerge anche che il numero delle persone detenute non definitive è rimasto pressoché costante negli ultimi due anni, mentre si è avuto nell'ultimo anno un calo di quello delle persone detenute per un titolo definitivo, passato dalle 322 del 1° luglio 2014 alle 268 del 30 giugno 2016.

La presenza delle persone detenute di nazionalità straniera è aumentata di circa il 150% (passando dalle 25 al 30 giugno 2015, alle 62 al 30 giugno 2016); questa nuova situazione impone all'amministrazione penitenziaria di modificare e rimodulare la natura e la tipologia delle offerte trattamentali, prevedendo l'istituzione di nuovi servizi e attività quali -ad esempio- il c.d. "mediatore culturale", la traduzione multilingue della normativa sull'ordinamento penitenziario e del regolamento interno, l'attivazione di corsi scolastici per stranieri, la disponibilità di traduttori, la ricerca all'esterno di enti ed organismi (anche di volontariato) disponibili ad ospitare i detenuti stranieri che, pur avendo i requisiti per accedere a benefici in esternato, non dispongono di alcun riferimento abitativo e/o lavorativo idonei ad assicurarne l'inserimento sociale.

Ha, ancora, il dr. Mastropasqua segnalato che, nel periodo in esame, è considerevolmente aumentato il numero delle persone detenute ammesse al lavoro all'esterno ex art. 21, comma 1 O.P. (passato da 9 del periodo precedente a 23 nel periodo di riferimento), mentre è rimasto pressoché invariato il numero degli ammessi alla semilibertà ed a svolgere all'esterno lavori di pubblica utilità e/o di volontariato.

Da ciò si desume che occorre favorire ulteriormente la formazione delle condizioni fattuali per l'accesso a queste due ultime misure alternative.

In particolare, appare necessario potenziare sul territorio la rete di enti pubblici e di imprese private (anche senza scopo di lucro) disponibili a ricevere -per alcune ore della giornata- le prestazioni rese dalle persone *in vinculis*, per le quali lo svolgimento di dette attività riveste un'indubbia valenza trattamentale e agevola l'avvio di un percorso di graduale reinserimento sociale. Obiettivi che possono essere conseguiti soprattutto mediante la sottoscrizione di 'Convenzioni' e 'Protocolli d'intesa' tra Amministrazione penitenziaria, enti pubblici e realtà imprenditoriali private, disponibili a soddisfare la richiesta di lavoro in esterno -anche a titolo gratuito e volontario- proveniente dalle persone *in vinculis*.

Va, poi, evidenziata la stabilità del dato relativo al numero (72 nel periodo precedente e 73 nel periodo di riferimento) delle persone detenute con problematiche di dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti, numero che rappresenta una percentuale cospicua (il 25% alla data del 30.6.15; il 22,8% alla data del 30.6.16) dell'intera popolazione carceraria del distretto.

Ciò impone ai diversi SERT territorialmente competenti non soltanto di assicurare nei tre Istituti penitenziari una presenza più consistente ed adeguata alle necessità concrete, ma anche

di irrobustire l'erogazione dei servizi terapeutici sotto il profilo soprattutto della continuità temporale.

L'entità delle concessioni alle persone detenute dei diversi benefici a carattere premiale, previsti dalla legge, rappresenta una cartina di tornasole sia dell'efficacia del trattamento svolto negli Istituti penitenziari, sia dell'adesione più o meno convinta delle persone *in vinculis* ai percorsi di rivisitazione critica e di reinserimento sociale intrapresi.

Dai dati trasmessi emerge che, negli ultimi due anni, -a fronte di un numero elevato di concessioni di liberazione anticipata ordinaria basata sostanzialmente sulla buona condotta (483 nel periodo precedente e 474 nel periodo in esame)- si è registrata la concessione di un numero inferiore di liberazione anticipata "speciale" (361 nel periodo precedente e 138 nel periodo in esame)- e, ancor più, di permessi premio e di licenze, i quali sono benefici concedibili soltanto se sussista un *quid pluris* di meritevolezza in capo alla persona detenuta.

Le riforme legislative degli ultimi anni hanno, dunque, come innanzi si è detto, determinato un calo della popolazione carceraria presente nel distretto ed una situazione di relativa tranquillità negli istituti (dovuta al miglioramento delle condizioni detentive, quantomeno sotto il profilo della disponibilità da parte dei ristretti di un maggiore spazio pro capite), hanno, però, nel contempo, determinato, soprattutto nella fase iniziale, un proporzionale e significativo aumento delle istanze sottese alla concessione dei nuovi benefici, con conseguente complessivo aggravio del carico di lavoro per i magistrati e per il personale amministrativo in servizio presso il detto Ufficio.

Il dr. Mastropasqua ha fornito, poi, i seguenti significativi dati:

– a fronte dei 887 procedimenti iscritti presso il Tribunale di Sor-

veglanza (952 erano quelli iscritti nel periodo precedente) - ai quali vanno sommati 530 ancora pendenti- il Collegio ha emesso 701 provvedimenti (a fronte degli 884 del periodo precedente), onde la pendenza è di 716 procedimenti. Da tali dati statistici risulta che nel periodo di riferimento -rispetto al periodo precedente- mentre sono diminuiti il numero dei procedimenti sopravvenuti e quello dei procedimenti definiti, è progressivamente aumentato il numero dei procedimenti pendenti a fine periodo (30.6.16); infatti gli affari pendenti sono stati n. 462 alla data del 1.7.14, n. 530 alla data del 1.7.15 e, infine, n. 716 alla data del 30.6.16. Detto progressivo e costante incremento, registratosi negli ultimi due anni per gli affari pendenti, è stato determinato dal fatto che per un lungo periodo e, precisamente, dal 10 aprile 2015 al 30 marzo 2016 il Tribunale di Sorveglianza ha operato con due magistrati, anziché con tre, a seguito del trasferimento ad altra sede del Presidente del Tribunale di Sorveglianza e permanendo le carenze del personale amministrativo, essendo ancora vacanti i posti di Direttore amministrativo, di due funzionari giudiziari e di un assistente giudiziario;

- a fronte dei 3779 procedimenti iscritti presso l'Ufficio di Sorveglianza (4713 erano gli iscritti nel periodo precedente) - ai quali vanno sommati 705 ancora pendenti, sono stati emessi 4071 provvedimenti, con una pendenza residua di 413 procedimenti. Da tali dati statistici emerge che nel periodo di riferimento sono diminuiti -rispetto al periodo precedente- sia il numero dei procedimenti sopravvenuti che quello dei procedimenti definiti; conseguentemente nel periodo 1° luglio 2015- 30 giugno 2016 si è registrato un virtuoso abbattimento dell'arretrato in virtù del fatto che -a fronte di 705 procedimenti pendenti al 1.7.15- risultano pendenti a fine periodo

soltanto 413 procedimenti.

Si tratta evidentemente di una pendenza complessiva (alla data del 30/6/2016) di non particolare consistenza, che è stata contenuta grazie all'impegno profuso dai magistrati e dal personale amministrativo.

Quanto alle **misure alternative alla detenzione**, di competenza del Tribunale di Sorveglianza, emerge il seguente quadro:

Oggetto istanza	Pendenti al 1.7.14	Accoglimento periodo 1.7.14 30.6.15	Accoglimento periodo 1.7.15 30.6.16	Inammissibilità, rigetti e n.l.p. periodo 1.7.14 30.6.15	Inammissibilità, rigetti e n.l.p. periodo 1.7.15 30.6.16	Sopravvenuti periodo 1.7.14 30.6.15	Sopravvenuti periodo 1.7.14 30.6.15
Istanze aff. ss. ss. art. 47 O.P.	138	70	39	134	81	228	176
Istanze aff. terap. art. 94 d.p.r. n. 309/90	15	8	7	20	12	30	29
Istanze detenz. domic.	94	53	42	115	65	195	161
Istanze semilibertà	42	5	5	62	32	64	50
Istanze diff. esec. artt. 146 e 147 c.p.	3	3	2	6	5	12	12
TOTALE	292	139	95	337	195	529	428

I dati statistici evidenziano che, nel periodo dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016, rispetto al periodo precedente, è diminuito di

circa il 30% il numero dei provvedimenti concessivi di misure alternative alla carcerazione e di circa il 38% il numero dei provvedimenti di inammissibilità, rigetto e non luogo a provvedere.

Anche l'entità degli affari sopravvenuti nell'arco temporale 1 luglio 2015 - 30 giugno 2016 ha subito, rispetto all'anno precedente, un consistente decremento, pari a circa il 20%.

Alquanto diversa è la realtà che emerge dalla lettura dei dati statistici relativi ai provvedimenti adottati dall'Ufficio di Sorveglianza, in sede monocratica, nel periodo dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2016, in materia di concessione di misure alternative alla carcerazione:

I dati relativi al numero delle persone condannate, che nel periodo in esame hanno espiato la pena detentiva in misura alternativa alla detenzione, gestita dall'Ufficio di Sorveglianza, evidenziano un andamento pressoché costante rispetto al precedente periodo per quanto concerne le espulsioni disposte ai sensi dell'art. 16, comma 5 d. lgs. n. 286/98 (3 nel precedente periodo e 1 nel periodo di riferimento), le detenzioni domiciliari concesse ai sensi della legge n. 199/2010 (24 nel precedente periodo e 22 nel periodo di riferimento) e le autorizzazioni a prestare attività di volontariato o di pubblica utilità rilasciate ex art. 21, comma 4-ter O.P. (3 nel precedente periodo e 2 nel periodo di riferimento); pongono, inoltre, in rilievo l'aumento del 100% -nel periodo dal 1.7.2015 al 30.6.2016- delle autorizzazioni a svolgere all'esterno del carcere attività lavorativa ai sensi dell'art. 21 O.P. (passate dalle 11 del periodo precedente alle 22 del periodo in esame).

Emerge, per converso, che si è quasi dimezzato nel periodo in esame -rispetto al periodo precedente- il numero dei provvedimenti di inammissibilità, rigetto e n.l.p. emessi in materia di detenzione domiciliare *ex lege* n. 199/2010 (passati da 65 del periodo precedente ai 38 del periodo di riferimento).

Si registra, infine, una scarsa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 21, comma 4-*ter* O.P., ascrivibile essenzialmente all'assenza pressoché totale sul territorio di una robusta rete di progetti specifici tesi ad accogliere le prestazioni lavorative volontarie e/o di pubblica utilità delle persone detenute.

In particolare dai dati trasmessi risulta che:

- a) nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 il numero delle persone, che hanno espiato la pena in esternato, si è ridotto di circa il 15% rispetto al periodo precedente;
- b) in entrambi i periodi, la misura alternativa prevalente è stata quella dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P., seguita nell'ordine dalla detenzione domiciliare ex art. 47-*ter* O.P., dalla detenzione domiciliare *ex lege* n. 199/2010, dall'affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. n. 309/1990, dal cd. 'indultino' *ex lege* n. 207/2003 e dalla semilibertà;
- c) è più che raddoppiato, nel periodo di riferimento, il numero delle persone condannate, alle quali è stata concessa la libertà controllata quale sanzione sostitutiva di pena detentiva breve ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- d) è quasi del tutto assente l'applicazione, nella sentenza di condanna, della semidetenzione e del lavoro sostitutivo quali sanzioni sostitutive *ex lege* n. 689 *cit.*;
- e) nel periodo di riferimento è diminuita di oltre il 60% l'applicazione della misura degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p.p.;
- f) nel periodo di riferimento è raddoppiato il numero delle persone detenute, autorizzate a svolgere lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 O.P., gestite dall'Ufficio di Sorveglianza;
- g) è rimasto invariato il numero delle persone detenute -autorizzate a prestare in esternato attività di volontariato e/o lavoro di pubblica utilità- gestite dall'Ufficio di Sorveglianza.

Quanto all'andamento e all'esito finale delle misure alternative alla detenzione, i dati statistici evidenziano che, nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, come nel periodo precedente, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. e l'affidamento in prova "in casi particolari" - nel caso in cui non sono stati revocati per "condotta colpevole" - hanno sempre avuto un esito finale positivo; inoltre il numero delle persone in affidamento ex art. 47 O.P. è stato di gran lunga superiore a quello delle persone ammesse all'affidamento ex art. 94 d.p.r. n. 309/90.

Le revoche delle misure alternative - ai sensi dell'art. 51-ter O.P. per "condotta colpevole" serbata dalla persona condannata, che ne ha beneficiato - si sono pressoché dimezzate nel periodo di riferimento (passando da 15 del periodo precedente alle 8 del periodo in esame) a causa della forte riduzione delle revoche riguardanti le persone condannate sottoposte alla detenzione domiciliare.

La lettura sistematica e coordinata dei dati statistici, relativi all'estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova ed alla revoca delle misure alternative per "condotta colpevole", consente di affermare che la stragrande maggioranza delle misure alternative eseguite ha avuto andamento regolare e valenza trattamentale positiva ed efficace.

Conclusivamente, non sembra potersi disconoscere che il lavoro espletato dai Magistrati in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza abbia dato risultati soddisfacenti ed apprezzabili in termini di "produttività": e di ciò si ritiene di dover dare atto anche con questa Relazione.

Quanto alle **prassi organizzative adottate per un più efficace funzionamento dell'ufficio e programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato**, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha posto in essere le seguenti attività:

- a) con decreto del 5 luglio 2016 n. 8 ha calendarizzato le ferie del personale, concentrandole per la gran parte nel periodo estivo (mesi di luglio, agosto e settembre), in cui le attività di ufficio hanno ritmi meno intensi;
- b) con due decreti del 5 aprile 2016 e del 4 luglio 2016 ha stabilito i turni dei Magistrati di Sorveglianza per il disbrigo degli affari urgenti nella giornata di sabato;
- c) con ordine di servizio del 2 agosto 2016 n. 11 ha disposto che il personale amministrativo -preposto alla cura dei procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza- abbandonasse la prassi, pur legittima, invalsa da anni, consistente nel fissare l'udienza e nel predisporre ed emanare (per ogni procedimento) il pedissequo decreto di citazione soltanto dopo l'effettiva acquisizione di tutti gli atti istruttori ritenuti necessari ed opportuni ai fini della decisione; l'abbandono di detta prassi è stata determinata dal fatto che si era formato un discreto 'arretrato' dovuto al ritardo -protrattosi talora per oltre diciotto mesi- con cui gli Enti competenti evadevano le richieste istruttorie tempestivamente loro inoltrate dalla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza.

In particolare, con detto ordine di servizio n. 11/2016, si è stabilito -come di fatto avviene già da aprile 2016- che la cancelleria del Tribunale provveda senza indugio a registrare ogni fascicolo nel SIUS ed a trasmetterlo al Presidente stesso, il quale nomina il giudice relatore, fissa l'udienza per i procedimenti da trattare in contraddittorio e firma il pedissequo decreto di citazione predisposto dalla cancelleria, stabilendo nel contempo gli atti istruttori che gli Enti competenti devono trasmettere entro la data di udienza riportata su ogni richiesta istruttoria loro inoltrata.

Con detta prassi innovativa si possono raggiungere i seguen-

ti obiettivi:

- a) la persona condannata conosce in breve tempo la data dell'udienza, in cui sarà trattato il procedimento di sorveglianza che la riguarda;
- b) gli Enti, cui è richiesto il compimento di atti istruttori, hanno contezza con congruo anticipo del termine entro cui devono responsabilmente formarli e trasmetterli alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza;
- c) possono essere costantemente monitorati e tenuti 'sotto controllo' tutti i procedimenti di sorveglianza di competenza del Tribunale e, qualora si verifichi che alla prima udienza fissata non siano stati inviati gli atti istruttori richiesti, si provvede a sollecitarne la trasmissione prima della successiva udienza di rinvio;
- d) possono essere più celermente definiti i procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza.

Al fine di ordinare e sistemare in archivio i procedimenti definiti negli anni 2014 e 2015, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha fatto ricorso ai seguenti strumenti:

- impiego di ben sette volontari ai sensi dell'art. 68, comma 4 legge n. 354/1975 grazie alla sottoscrizione di due Protocolli d'intesa stipulati il primo con l'U.E.P.E. di Campobasso e con la Cooperativa Sociale '*Voli di Libertà*' il 26.7.16 prot. n. 2, il secondo con l'U.E.P.E. di Campobasso e con la Fraternità Salesiana '*La Riva*' il 19.7.16 prot. n. 18;
- utilizzo dei fondi destinati al pagamento del lavoro straordinario, il quale viene svolto -con l'accordo del personale amministrativo- nel corso del mese di settembre 2016.

Inoltre, al fine di ridurre le carenze di organico del personale amministrativo, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, con nota del 12.7.16 prot. n. 692, ha chiesto al D.A.P. pres-

so il Ministero della Giustizia ed al P.R.A.P. di Lazio, Abruzzo e Molise di distaccare presso il Tribunale di Sorveglianza un'altra unità di Polizia Penitenziaria.

Infine, per l'abbattimento dell'arretrato è stato previsto il ricorso ad ulteriori strumenti operativi:

- attuazione del *Protocollo d'intesa* del 20.7.16 prot. n. 19 -sottoscritto con l'U.E.P.E. di Campobasso, con gli Istituti penitenziari di Campobasso, Isernia e Larino, nonché con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino -con il quale si accelerano (nel rispetto del principio del contraddittorio e di tutte le garanzie previste dalla legge) i tempi relativi all'istruttoria ed alla definizione dei procedimenti;
- aumento del numero dei fascicoli da trattare nelle singole udienze collegiali;
- fissazione di apposite udienze straordinarie;
- attuazione in tempi celeri del piano di sviluppo tecnologico ed informatico contenuto nel Programma modificato delle attività per l'anno 2016 redatto -ai sensi dell'art. 4 d. lgs. 25.7.2006 n. 240- dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza il 26.9.2016 prot. n. 890;
- attuazione del nuovo *Ordine Generale di Servizio del personale amministrativo* emanato il 3 ottobre 2016, al fine di razionalizzare maggiormente e rendere più efficaci ed efficienti i servizi amministrativi svolti a supporto dell'attività giurisdizionale.

7. Le risorse

7.1. Organici degli Uffici

In base alle piante organiche degli Uffici di questo Distretto, sono previsti **66 Magistrati togati**, dei quali 46 e 20 rispettivamente con funzioni giudicanti e requirenti.

Con riferimento al primo gruppo di Magistrati la situazione è la seguente, avendosi riguardo anche alle attuali scoperture.

Per questa **Corte di Appello** la dotazione organica prevede, oltre al posto del Presidente e del Presidente di Sezione, 8 Consiglieri e 1 Magistrato Distrettuale.

Allo stato risulta scoperto il posto di Presidente di sezione (già pubblicato) oltre al posto (non ancora pubblicato) di consigliere, resosi vacante in seguito all'anticipato pensionamento del dr. Di Croce, mentre il Magistrato Distrettuale, dott.ssa Elena Quaranta, è stata assegnata in applicazione al Tribunale di Isernia, dapprima con funzioni di GIP dal 16 settembre 2013, e successivamente, dal 12 aprile 2016 in sostituzione di una collega in congedo per maternità.

Sono in servizio, dal 10 febbraio 2016, anche 3 Giudici Ausiliari -di cui agli artt. 63 ss. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98) come modificati dalla Legge di stabilità n.208\2015.

Il **Tribunale di Campobasso** può contare su un Organico di **11** Magistrati, compresi il Presidente ed un Presidente di Sezione,

Al 30 giugno 2016 erano in servizio 7 Magistrati (per essere stato uno trasferito alla segreteria del C.S.M. ed un altro destinato a Bari, in applicazione extradistrettuale).

Va segnalato, però, che, allo stato, risultano scoperti anche il posto di Presidente di Sezione (essendo stato il dr. Vincenzo

Di Giacomo, destinato al Tribunale di Isernia con funzioni di Presidente ed il dr. Michele Russo, destinato al Tribunale di Larino, con funzioni di Presidente).

Tali notevoli scoperture determinano una situazione al limite della ingestibilità ove solo si consideri che anche la dotazione organica prevista per il Tribunale di Campobasso è da considerarsi sottodimensionata, in assoluto, rispetto ai compiti ed alle specificità, che incombono su un Tribunale distrettuale e, comparativamente, rispetto alla media dei Tribunali distrettuali e non distrettuali, avuto riguardo alla popolazione, alla dimensione territoriale ed ai carichi di lavoro.

Va detto, infine, che, a fronte di un Organico di otto GOT, attualmente ne sono in servizio sei, come emerge dall'apposito prospetto riportato nella Relazione del dott. Abbate

Per il **Tribunale di Isernia** la pianta organica dei Magistrati è composta di 9 Magistrati togati (8 Giudici più il Presidente).

Al 30 giugno 2016 era scoperto un posto di Magistrato togato (ed anche il recente bando per la sua copertura è andato deserto) e, nel mese di ottobre 2016, è rimasto scoperto un ulteriore posto a seguito del trasferimento in altra sede giudiziaria del dr. Antonio Ruscito.

Altro giudice, in congedo per maternità dal mese di aprile 2016, è stato sostituito dal magistrato distrettuale.

Nel periodo di riferimento il dr. Di Giacomo, Presidente di sezione del Tribunale di Campobasso, è stato destinato in applicazione al Tribunale di Isernia con funzioni di Presidente Reggente, essendo scoperto anche il relativo posto direttivo, ma, nel luglio scorso, è stato nominato Presidente effettivo ed ha preso possesso dell'ufficio in data 10 ottobre 2016.

La pianta organica dei giudici onorari è composta da 7 GOT e attualmente registra una scopertura di 2 posti.

Il **Tribunale di Larino** –la cui pianta prevede un Organico di **8** Magistrati (compreso il Presidente)– ha potuto contare, nel periodo in considerazione, sino al mese di settembre 2015, sull’apporto lavorativo di sette di essi, ma deve, altresì, darsi atto che il 10 settembre 2015 ha preso possesso dell’ufficio un altro magistrato, la dott.ssa Francesca Coculo, sicchè, allo stato, l’organico è al completo.

Il dr. Turco, nella sua relazione, ha rappresentato che, tuttavia, tale organico non appare adeguato in relazione al carico di lavoro, evidenziando come, nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 le sopravvenienze hanno raggiunto, nel settore civile, il numero di 2.996 procedimenti e, nel settore penale il numero di 6.520 procedimenti.

Va detto, infine, che, a fronte di un Organico di sei GOT, attualmente ne sono in servizio quattro.

La pianta organica del **Tribunale per i Minorenni** di Campobasso prevede quattro magistrati togati, compreso il Presidente.

Alla data del 30.6.2016 risultano vacanti i posti di presidente (dal 4.5.2016) e di un giudice (dal 19.5.2016) **con una scopertaura del 50% .**

Sono previsti anche dodici Giudici onorari. Al 30.6.2016 risulta vacante un posto riservato alla quota femminile. A seguito del procedimento di selezione dei nuovi aspiranti (previsto nel bando predisposto dal C.S.M. il 21.10.2015, prot. P19415/2015), si è proceduto nel periodo a proporre la conferma di 8 giudici in servizio ed a formare la graduatoria degli istanti più idonei a rivestire l’incarico, ai fini della nomina di 4 nuovi giudici (un uomo e tre donne) che inizieranno ad esercitare le funzioni il primo gennaio 2017.

Per il **Tribunale di Sorveglianza** è previsto un Organico di

tre Magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente.

Tale organico è stato interamente coperto sino al 9 aprile 2015, allorquando si è reso vacante il posto di Presidente del Tribunale, a seguito del trasferimento del Presidente dott.ssa Daniela Della Pietra ad altra sede giudiziaria. Il 31 marzo 2016 è stato, però, immesso nel possesso dell'Ufficio di Presidente il dr. Giuseppe Mastropasqua, sicché, da detta data, l'organico dei magistrati non presenta alcuna scopertura.

Gli esperti, nominati per la composizione dei collegi nel periodo dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016, sono sei.

Con riferimento agli **Uffici requirenti**, il Procuratore Generale ha, nella sua Relazione, evidenziato come l'organico dei magistrati in tutti gli Uffici di Procura del distretto (**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni**) sia completo.

Un serio problema è costituito dalle forti carenze dell'**organico del personale amministrativo** del Distretto, risultate pari - alla data del 30/6/2016 - al 24,21% negli Uffici giudicanti del Distretto ed al 28,02% per la Corte di Appello.

Non si sono registrati miglioramenti rispetto al periodo precedente, anzi vi è stato un incremento della percentuale di scopertura passata dal 22,86% al 24,21%.

Un significativo risultato positivo si è avuto, invece, riguardo ai Dirigenti Amministrativi: infatti, dei sei previsti nella pianta organica, al 30.6.2014 erano in servizio solo due; attualmente ne sono in servizio quattro e, precisamente, il dott. Silvestro Pezzuto – presso questa Corte di Appello – il dott. Francesco Sticozzi – presso la Procura Generale della Repubblica presso que-

sta Corte, il dr. Alessandro Di Fiore -presso il Tribunale di Larino- ed il dr. Nicola Valentino -presso il Tribunale di Isernia.

Anche le scoperture nell'Organico del personale amministrativo della **Corte di Appello** si sono ridotte – sempre alla data del 30/6/2016 – al 28,02%, a fronte delle vacanze quantificate nel 30,77% con la precedente Relazione.

Dalle Relazioni trasmesse dai Capi degli Uffici giudicanti emerge, poi, la seguente situazione:

- il **Tribunale di Campobasso**, a fronte di una “pianta legale” costituita da 57 unità lavorative, può contare, allo stato, soltanto su **47 unità , con una scopertura pari al 18%**.
- Il **Tribunale di Isernia**, a fronte di una “pianta legale” costituita da 41 unità, può contare, allo stato, soltanto su 34 unità.

Il dr. Di Giacomo ha, in proposito, evidenziato come la carenza di personale, soprattutto con riferimento alla figura professionale del Funzionario giudiziario, crei disagi e difficoltà organizzative, aggiungendo che l'attuale situazione è destinata ad aggravarsi per effetto dei prossimi pensionamenti, per i quali non è prevista alcuna sostituzione.

In tale situazione un utilissimo apporto hanno fornito le Convenzioni ed i Protocolli d'Intesa, stipulati con la Provincia di Isernia, con alcuni istituti scolastici di Isernia e con l'Università del Molise, per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento, anche a supporto delle Cancellerie del Tribunale; e ancora con l'Ufficio esecuzione penale esterna/U.E.P.E., per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Tribunale.

Il **Tribunale di Larino** lamenta una scopertura dell'organico delle cancellerie attualmente pari a circa il 34% (presenti 25 su 38, escluso il dirigente).

In proposito il dr. Turco ha evidenziato che, per le figure professionali chiamate a compiti di dirigenza e di supporto alla at-

tività giurisdizionale, la scopertura risulta pari a circa il 50 % e che non sono state ancora integralmente superate le difficoltà organizzative dei servizi di cancelleria, soprattutto a seguito del trasferimento in altri uffici - in dipendenza dell'interpello distrettuale - di parte del personale a suo tempo in servizio presso la sezione distaccata di Termoli.

Relativamente al **Tribunale per i Minorenni** al 30 giugno 2016 ha registrato una scopertura di un posto di contabile e un posto di ausiliario.

Ha ritenuto, poi, di segnalare l'impegno del personale di cancelleria, chiamato all'espletamento di più numerosi adempimenti a causa dell'introduzione, nei procedimenti civili, della difesa tecnica e della presenza di altre parti processuali previste dalle recenti riforme.

Il **Tribunale di Sorveglianza**, per il quale è prevista una pianta organica di 14 dipendenti amministrativi, può contare, al 30 giugno 2016, solo su 10 unità.

Dal 12 maggio 2014 opera -in comando presso l'Ufficio di Sorveglianza- un ispettore di Polizia penitenziaria.

La carenza di personale amministrativo è stata segnalata anche dal Procuratore Generale, con riferimento agli **Uffici requisiti**.

In particolare, nella sua Relazione, il Procuratore Generale ha segnalato che:

- la **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso** ha una scopertura di 9 unità, tra cui anche quella relativa al Dirigente Amministrativo;
- la **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia** registra una scopertura di 2 unità, tra cui anche quella relativa al Direttore Amministrativo;
- la **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino**,

che ha una pianta organica già gravemente insufficiente rispetto ai flussi di lavoro, registra sensibili scoperture (12 presenze –compresi due conducenti di automezzi- su 15 unità previste) e dal dicembre 2015 l'organico si è ulteriormente ridotto ad 11 unità a seguito del collocamento a riposo di un altro operatore giudiziario.

Va, a questo punto, evidenziato che gli auspicati positivi effetti dei decreti legislativi 155 e 156 del 7/9/2012 derivanti dalla soppressione e dai successivi accorpamenti di determinati Uffici, giudicanti e requirenti, e con la soppressione di gran parte degli Uffici del Giudice di Pace, con conseguente consistente recupero di diverse unità lavorative, non si sono pienamente realizzati, anche se è stato registrato un discreto recupero di unità lavorative, provenienti dagli Uffici soppressi.

E ciò perché, essendo stata offerta ai dipendenti degli Uffici soppressi la possibilità di partecipare ad un apposito interpellato per scegliere una sede di lavoro diversa da quella degli Uffici accorpanti, si è verificato che questi ultimi hanno assorbito interamente i carichi di lavoro degli Uffici soppressi, ma non anche il personale necessario per far fronte ai nuovi e gravosi impegni lavorativi.

In realtà, pur non essendo stato rilevato un recupero di unità lavorative in quantità tali da eliminare totalmente i vuoti di organico ancora esistenti ed assicurare la piena efficienza dei servizi, tuttavia effetti positivi si sono avuti a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie –in attuazione dei decreti legislativi n.ri 155 e 156 del 7/9/2012-, ove si consideri, tra l'altro, che le vacanze complessive, per gli Uffici giudicanti, sono risultate, al 30 giugno 2016, pari al 24,21%.

Ovviamente, non può non darsi atto anche della circostanza che le maggiori scoperture nell'Organico del personale am-

ministrativo interessano, allo stato –alla luce anche dei dati innanzi riportati– la Corte di Appello (28,02%) ed il Tribunale di Larino (34%).

Passando agli Uffici del **Giudice di Pace**, nel circondario di **Isernia** allo stato ne operano n. 3 (Isernia, Agnone, Castel San Vincenzo).

Il **Giudice di Pace di Isernia** ha una pianta organica di 6 Giudici onorari, ma ne sono in servizio solo 2. Il personale amministrativo è di n. 6 unità in pianta organica, mentre vi sono n. 7 dipendenti in servizio (con n.1 in soprannumero).

Il **Giudice di Pace di Agnone** ha una pianta organica di 2 Giudici onorari, ma ne è in servizio solo 1. Il personale amministrativo è messo a disposizione dal Comune, trattandosi di Ufficio mantenuto con oneri a carico del Comune.

Il **Giudice di Pace di Castel San Vincenzo** ha 2 Giudici onorari in organico, ma, allo stato, solo un posto è coperto con un'applicazione in reggenza. Il personale amministrativo è fornito dal Comune, trattandosi di Ufficio mantenuto con oneri a carico del Comune.

Nel circondario di Larino opera l'ufficio del **Giudice di Pace di Larino**. In tale ufficio la pianta organica dei magistrati non presenta vacanze, essendo in servizio 2 giudici onorari. Dal 2 gennaio 2017 è stato riaperto l'ufficio del **Giudice di Pace di Termoli**.

Quanto al personale amministrativo, il Giudice Professionale Ausiliario, dr. Daniele Colucci, ha rappresentato che la pianta organica non è stata adeguata a seguito dell'accorpamento dei quattro uffici soppressi (Casacalenda, Guglionesi, Palata e Termoli) ed è, pertanto, insufficiente.

Dal 2 gennaio 2017 è nuovamente funzionante, con oneri a carico del Comune, l'ufficio del Giudice di Pace di Termoli.

Il **Giudice di Pace di Campobasso** ha una pianta organica di 10 magistrati onorari, ma può contare sull'apporto lavorativo di soli 3 magistrati onorari, con una copertura pari al 73 %, mentre per il personale amministrativo si registrano 2 scoperture nell'organico, costituito da 9 impiegati.

Quanto agli **Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti** del Distretto, la copertura, che, al 30 giugno 2015, era pari al 9,80%, è aumentata, al 30 giugno 2016, al 13,72%.

In particolare, con riguardo alla pianta organica prevista con il decreto ministeriale 25/4/2013 ed alla situazione cristallizzata al 30/6/2016 – tenuto conto anche delle vacanze – emerge il seguente quadro, relativamente alle scoperture per ciascuno dei tre Uffici NEP.

- Unep di Campobasso: copertura del **23,80%**;
- Unep di Isernia: copertura del **15,38%**;
- Unep di Larino: nessuna copertura

Si è avuto riguardo – nell'indicazione di tali percentuali complessive di scoperture, come dei dati riguardanti gli organici e le vacanze di ciascuno di questi tre Uffici – alle singole figure professionali, costituite dai Funzionari Unep, Ufficiali Giudiziari, Assistenti giudiziari ed Ausiliari.

Preciso, altresì, che l'indicazione del totale delle scoperture degli Uffici NEP nell'intero Distretto, pari al **13,72%**, è stata fatta con riguardo ai seguenti dati:

- Organico: 51
- Vacanze: 7

7.2. Informatizzazione degli Uffici e livello di attuazione del processo civile e penale telematico

In ordine allo stato degli **strumenti informatici**, faccio presente, innanzi tutto, che, con note del 25 e 26 luglio 2016 prot.

n.3998\2016 e 4024\2016, ho chiesto ai magistrati Referenti Distrettuali per l'Informatica di redigere una Relazione sullo stato dell'informatizzazione negli Uffici, giudicanti e requirenti, del Molise, con riferimento al periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Vi hanno essi provveduto, con Relazioni molto accurate, che mi sono state trasmesse con note del 18 ottobre 2016, prot. n.192\2016 , e del 19 ottobre 2016, prot. n.3178\2016, alle quali rimando per l'acquisizione di ogni ulteriore elemento di conoscenza, riportando, in questo scritto, soltanto le parti che ritengo più significative e rilevanti.

Dovendo fornire un sintetico quadro sullo stato dell'informatica a livello distrettuale, i RID del settore civile e penale giudicante hanno affermato che, in linea generale, nel distretto, le dotazioni di hardware e software risultano adeguate, grazie anche alle forniture effettuate dalla DGSIA, previste dal Piano di digitalizzazione della Giustizia, iniziate nel 2012 e completate nel corso dell'anno 2014 con l'acquisto, fra l'altro, di nuovi pc desktop destinati al rinnovo del parco hw degli Uffici Giudiziari (ODA N. 1836101/14 del 19-12-2014), rappresentando, però, la necessità di monitorare attentamente la capacità dei server in relazione al progressivo aumento dei depositi telematici, che in altri distretti ne ha provocato, in taluni casi, la saturazione temporanea, con intuibili disservizi.

Anche il RID del settore penale requirente ha evidenziato che il livello dell'informatizzazione negli Uffici requirenti del Distretto molisano è positivo e assolutamente soddisfacente, risultando più che adeguate le dotazioni di hardware e di software, sia per il personale amministrativo che per il personale di magistratura, che dispone anche di un pc portatile oltre alla postazione fissa.

Tutti gli uffici requirenti del Distretto si sono pienamente digitalizzati tanto da ridurre consistentemente l'utilizzo del cartaceo, adeguandosi progressivamente alle nuove tecnologie sia hardware che software acquisite durante il periodo di riferimento.

Riguardo al **Processo Civile Telematico (PCT)**, hanno i RID evidenziato che, nel periodo in esame, gli uffici giudiziari giudicanti molisani ai quali esso è destinato hanno ulteriormente consolidato i risultati in precedenza raggiunti.

Al riguardo, i Referenti Distrettuali hanno evidenziato che, mentre per gli avvocati e per gli ausiliari del giudice vige, dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti nei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, con la sola eccezione degli atti di costituzione nei giudizi contenziosi di cognizione diversi dai procedimenti monitori nonché, fino al 31 marzo 2015, degli atti con cui inizia l'esecuzione forzata, per i giudici l'obbligatorietà è stata ristretta ai procedimenti monitori, rimanendo meramente facoltativo il deposito telematico dei provvedimenti e verbali di udienza in tutti gli altri procedimenti.

Lusinghieri sono stati i risultati attestati dal report trasmesso dal locale Presidio CISIA per i Tribunali di Campobasso e Isernia e, in misura minore, per il Tribunale di Larino; risultati sintomatici dell'assoluta adeguatezza degli sforzi compiuti e dell'ottimo livello di preparazione raggiunto dai magistrati e dal personale amministrativo addetto al settore, che hanno permesso di rendere immediatamente effettivo il passaggio dal processo cartaceo al processo digitale.

Emerge, ancora, dalla relazione dei RID che notevole si è rivelato il contributo dell'avvocatura in tutti e tre i circondari del distretto, con i suoi 38.412 depositi telematici, corrispondenti al 55% del totale. Tale risultato, già significativo in valore nume-

rico assoluto, si rivela ancora più prezioso se si considerano la macchinosità dei sistemi operativi disponibili per gli avvocati e i costi che essi devono sostenere per procurarseli.

Nel dettaglio, i Tribunali Ordinari di Campobasso e Isernia hanno fatto registrare una crescita progressiva e costante dei depositi telematici dei magistrati, solo in parte attenuata dalle gravi deficienze di organico sopravvenute nei primi mesi del 2016 a causa di trasferimenti: quelli del Tribunale di Campobasso si sono attestati su una media mensile di 869 depositi, con punte superiori ai mille nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e marzo, per un totale annuale di 10.429 depositi telematici, costituenti oltre il doppio dei depositi annuali dei magistrati dell'anno precedente (4.731), mentre quelli del Tribunale di Isernia sono saliti a 7.979 depositi annuali. Minore, ma in crescita significativa, risulta la "produttività" telematica dei magistrati del Tribunale di Larino (1.941 depositi telematici totali nell'anno di riferimento contro i 941 dell'anno precedente), dovuta, con ogni probabilità, alle difficoltà legate al recente avvicendamento di magistrati verificatosi in quel Tribunale, avvicendamento che non ha consentito a molti di loro di fruire delle attività di formazione svolte nell'anno 2014.

Hanno rappresentato, ancora, i RID che significativa è stata anche la percentuale di depositi degli ausiliari del giudice nei Tribunali di Campobasso e Larino, mentre per il Tribunale di Isernia si registra un dato ancora eccessivamente ridotto rispetto ai depositi registrati nei primi due uffici (all'incirca la metà rispetto al Tribunale di Campobasso e i due terzi rispetto al Tribunale di Larino) e che la Corte di Appello non si è fatta trovare impreparata, come testimoniano i depositi telematici dei magistrati, effettuati ancor prima dell'entrata a regime del PCT nel giudizio di secondo grado, e come gli stessi RID hanno avuto modo

di constatare nell'apposita riunione tenuta dalla struttura per il PCT costituita presso la Corte di Appello, nella quale sono stati affrontati i problemi posti dall'avvio del PCT in relazione alle diverse categorie di attori coinvolte (giudici, avvocati e personale amministrativo) e sono state individuate le soluzioni da adottare nella prima fase.

Hanno ritenuto i RID di dovere aggiungere che uno degli elementi di maggiore criticità del PCT è dato dalla redazione dei verbali di udienza. Il funzionamento del PCT è imperniato sul rapporto diretto fra la Consolle del Magistrato e i registri di Cancelleria: i provvedimenti telematici, infatti, sono redatti e inviati dal giudice al registro informatico di riferimento senza l'intervento del cancelliere, che si limita ad accettare il provvedimento caricandolo sul registro medesimo. Ciò comporta, nel caso del verbale telematico, che il cancelliere viene, di fatto, completamente tagliato fuori dall'attività di udienza, il cui peso si scarica interamente sul giudice ed è aggravato dal fatto che l'applicativo non consente all'avvocato di stendere a verbale le deduzioni autorizzate, ma impone al giudice di trascriverle.

A tale grave inconveniente si è cercato di porre rimedio creando un ponte digitale fra giudice e avvocati attraverso Internet, ma è evidente che la verbalizzazione sarebbe molto più scorrevole se tutti gli attori del processo potessero intervenire direttamente a verbale sotto il controllo del giudice. L'attività di udienza ne risulta, quindi, notevolmente rallentata e non è più possibile trattare in una stessa giornata un elevato numero di processi, con conseguenze negative per l'attività di definizione. È per questo che sinora solo i giudici con ruoli di udienza contenuti sono riusciti a introdurre con successo la verbalizzazione telematica delle udienze. Si rende, perciò, necessaria un'implementazione degli applicativi che consenta il dialogo digitale di-

retto fra giudice e avvocati durante l'udienza ovvero spostati il peso dell'attività di compilazione del verbale sugli ausiliari che compongono l'ufficio del processo.

Sempre trattando del Processo Civile telematico, hanno i RID rappresentato che un secondo profilo di criticità riguarda i giudici onorari di tribunale, nessuno dei quali utilizza la Consolle del Magistrato.

Tale carenza è dipesa, in parte, dalla limitata disponibilità di stanze e personal computer e, in parte, dal sensibile aggravio di lavoro che la fase di conversione dal cartaceo al telematico comporta anche per il magistrato onorario, il quale non gode, tuttavia, di alcun compenso aggiuntivo oltre il modesto rimborso riconosciutogli per l'attività di udienza e non è, di conseguenza, incentivato ad incamminarsi sul nuovo tracciato disegnato dal Legislatore, tracciato che, con la sola eccezione dei procedimenti monitori, per il magistrato non è ancora obbligatorio.

Il Tribunale per i Minorenni non dispone di alcun applicativo per il processo civile telematico, che non è attivo per il settore minorile.

Grazie alla preziosa collaborazione del locale Presidio CI-SIA, che ha assistito con competenza e disponibilità il personale addetto in tutte le fasi della sperimentazione, nel corso dell'anno è stata avviata con successo, presso il Tribunale Ordinario di Campobasso, individuato come ufficio "pilota", l'informaticizzazione delle assegnazioni dei procedimenti civili attraverso il programma ministeriale "Consolle Unificata", con notevole risparmio di tempo ed energie da parte del magistrato che esercita le funzioni presidenziali e del personale addetto alle iscrizioni sul ruolo generale e all'inserimento delle singole assegnazioni. Come previsto nelle linee di intervento, delineate dalla Struttura distrettuale per l'informatica, costituita nel settembre

2015, dopo la positiva sperimentazione eseguita presso il Tribunale Ordinario di Campobasso, ove il sistema è ormai entrato a regime, è in corso l'estensione di "Consolle Unificata" presso il Tribunale di Isernia. Sempre d'intesa con il locale Presidio CI-SIA, si sta valutando, infine, l'introduzione di un'analogha funzionalità di assegnazione automatica, già resa disponibile dagli applicativi ministeriali, presso gli Uffici del Giudice di Pace.

In conclusione, si può osservare che, allo stato, tutti gli Uffici del distretto, nei quali sono operanti gli applicativi destinati al PCT, hanno dato concreta attuazione agli obblighi normativi sull'informatizzazione del processo civile e, grazie anche all'azione sinergica delle categorie professionali esterne coinvolte, in primis quella degli avvocati, hanno realizzato, pur con le inevitabili criticità legate alla fase di avvio e a taluni limiti oggettivi dei programmi in uso, un modello operativo, che si caratterizza positivamente per l'efficienza e per i correlativi benefici che ne derivano all'utenza.

Per quanto riguarda il **settore penale**, nel periodo di riferimento, sono stati attivati e resi operativi il nuovo **Sistema Informativo di Cognizione Penale (SICP)** e il sistema **Notifiche Telematiche Penali (NTP)**, applicativi che hanno rappresentato gli obiettivi primari per il 2015 ed il relativo consolidamento nel 2016, essendo stati avviati nel 2014, sui quali il Ministero della Giustizia – DGISIA ha concentrato la propria azione, in coerenza con quanto stabilito nel Piano di Digitalizzazione della giustizia penale del 2011.

Con particolare riferimento al **SICP** hanno i Referenti Informativi osservato che, in tutti gli Uffici del Distretto, si è proceduto: alla **bonifica delle banche dati**; alla **migrazione da Re.Ge. a SICP** ed allo **svolgimento delle attività formative**, così come previste dal progetto per il settore amministrativo.

Allo stato, quindi, tutte le cancellerie dei Tribunali e delle Procure operano, ormai, con il nuovo sistema, anche se in fase sperimentale e pur se con alcune criticità (gli operatori sono costretti, in alcuni casi, a reperire informazioni sul procedimento ancora dal Re.Ge., se non su registri cartacei), atteso che, talvolta, il confronto con i dati a disposizione derivati dai due sistemi non corrispondono.

Anche per gli uffici di secondo grado si sta procedendo nella medesima direzione sulla scorta delle attività esecutive pianificate dalla DGISIA.

Inoltre, per tutti gli uffici è stata ultimata la formazione.

Quanto al sistema delle **Notifiche Telematiche Penali (NTP)**, hanno i RID evidenziato che risulta terminata la fase sperimentale di gestione delle notifiche in regime di doppio binario -avviata negli anni 2012 e 2013 come previsto dal D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221- e conclusa anche la formazione d'aula e quella *TOJ*, e che tutti gli uffici stanno procedendo con il sistema avviato, ad eccezione del Tribunale di Sorveglianza, presso il quale il procedimento di attivazione del sistema è ancora in corso.

Ed ancora, che, allo stato, non si rileva alcuna criticità, né ricadute sul processo in termini di nullità a regime intermedio, atteso che il sistema di certificazione della avvenuta notifica tramite ricevuta PEC non ha dato, finora, problemi in fase di attuazione.

La collaudata gestione attuale del sistema consente di affermare l'utilizzo massivo della piattaforma SNT (Sistema Notificazioni e Comunicazioni Telematiche) per le comunicazioni/notifiche penali telematiche, attivato a decorrere dal 15.12.2014, in osservanza dell'art. 16, comma 9, lett. c) *bis* d.l. n. 179/12, per le

notificazioni e comunicazioni a persona diversa dall'imputato (avvocati, uffici giudiziari, altre pubbliche amministrazioni, polizia giudiziaria e uffici della procura della Repubblica di Isernia e Larino).

Sono, altresì, in uso, nel distretto, l'**applicativo TIAP** (Trattamento Informatico Attività Processuali) e la **Console del Magistrato**.

L'applicativo TIAP consente al Giudice di abituarsi alla dimensione del fascicolo telematico oltre che ad evitare l'inutile dispendio di carta potendo visualizzare sul computer tutta la documentazione posta, a sostegno della richiesta di misura cautelare. Il sistema, inoltre, agevola la comunicazione tra uffici rendendo immediato il trasferimento dei dati necessari.

È, inoltre, in fase di sperimentazione a Campobasso il c.d. "**Progetto TIAP**" -concordato con Protocollo, siglato in data 13.06.2014 tra il Tribunale di Campobasso e la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale- ed adottato dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari, limitatamente ai procedimenti per i quali venga richiesta una misura cautelare (reale o personale) ed esteso, allorché il difensore faccia richiesta di copie, alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

Sulla scia di tale positiva esperienza, attraverso l'encomiabile impegno di tutti gli operatori che partecipano alla realizzazione di tale progetto, si sta lavorando ad una progressiva estensione del sistema di gestione documentale. L'obiettivo programmato, però, incontra notevoli difficoltà rispetto alla adozione di un piano operativo che comprenda la scansione del cartaceo e l'invio telematico degli atti unitamente al mantenimento della procedura ordinaria (cd. doppio binario), considerato il numero esiguo di personale amministrativo da dedicare all'avvio del sistema.

La valorizzazione del “dialogo telematico” tra uffici e sistemi è certamente il prossimo step auspicabile, sebbene allo stato le piattaforme esistenti dovranno essere tecnicamente implementate a tal fine.

La “**console**” del magistrato, versione 1.7.10 risulta essere installata sui pc di ciascun giudice penale di primo grado.

La “console” consente la gestione del ruolo ed il monitoraggio dei fascicoli assegnati e comprende un estrattore statistico per i rilevamenti periodici e la funzione “**Atti e Documenti**”, che agevola la redazione degli atti e documenti utilizzando i dati già inseriti nel registro generale informatizzato e può, inoltre, inserire (con la funzione “certificazione”) dati, corretti o aggiunti, redigendo il singolo atto processuale.

Hanno i RID evidenziato che Tale console, però, allo stato, non viene ancora utilizzata dai giudici dell’area in questione, dovendosi procedere ad incrementare e diffondere la formazione di base, per divulgare le utilità dell’applicativo, quantomeno quelle indiscusse di monitoraggio ed organizzazione del singolo ruolo del giudice.

In tale direzione l’ufficio del referente distrettuale, in collaborazione con il Ministero ed il CISIA, ha previsto e realizzato nel corso dell’anno 2016, delle giornate di formazione individuali, alle quali hanno partecipato tutti i giudici addetti al settore penale del Tribunale di Campobasso.

È auspicabile che si proceda ancora, con la necessaria collaborazione della formazione decentrata e del locale presidio CISIA e DGSIA, a prevedere giornate di formazione in aula, con simulazioni pratiche, sulle utilità dello strumento informatico.

Va, a questo punto, evidenziato che, al fine di divulgare la “cultura” della verbalizzazione telematica per il dibattimento, con l’obiettivo di rendere maggiormente intellegibili i fascicoli dibat-

timentali, l'ufficio del referente distrettuale per l'informatica del settore penale ha già avviato una interlocuzione con il dirigente amministrativo del Tribunale di Campobasso per porre in essere un'attività convergente, che veda i cancellieri ed il personale amministrativo che effettua l'assistenza in udienza, i magistrati ed i componenti dell'ufficio del giudice impegnati a preparare, redigere, compilare modelli di verbali di udienza volti a semplificare sia l'attività di verbalizzazione che la successiva attività di studio del fascicolo da parte del magistrato.

Con il fine di accelerare, nell'area penale, il processo di informatizzazione e garantire la possibilità di depositare provvedimenti in via telematica con l'utilizzo degli applicativi forniti dal Ministero, i Referenti Distrettuali per l'informatica hanno creato una struttura permanente, integrata con la partecipazione di esponenti delle diverse componenti soggettive del processo, destinata al monitoraggio e allo sviluppo dell'informatizzazione degli Uffici giudiziari del distretto, con particolare riferimento al funzionamento del Processo Civile Telematico e all'avvio dell'informatizzazione del Procedimento e del Processo Penale.

Al fine di evitare inutili appesantimenti che finirebbero per ingessarne la capacità operativa, le componenti soggettive chiamate a far parte di questa struttura sono state limitate a quelle che rappresentano "gli attori necessari" del processo: magistrati, avvocati e personale amministrativo. Con le altre figure, la cui presenza nel Processo è solo eventuale (CTU) ovvero è ristretta nell'ambito di settori specifici (curatori fallimentari e professionisti delegati), invece, la struttura in argomento istituirà tavoli di interlocuzione e confronto destinati all'approfondimento delle problematiche peculiari proprie delle diverse figure di Ausiliari del Giudice.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata, poi, all'as-

sistenza tecnica indispensabile per il corretto ed efficace funzionamento degli applicativi.

Dai processi di informatizzazione e dall'utilizzo di nuovi veicoli di comunicazione (posta elettronica, posta certificata, ecc.) derivano certamente notevoli benefici in termini sia di economia sia di qualità del lavoro prodotto. È, però, indispensabile che tali innovazioni vengano supportate da una idonea e proficua assistenza sistemistica da parte dei tecnici preposti.

È necessario, quindi, che siffatta assistenza non subisca ulteriori riduzioni e variazioni nelle modalità di intervento (si dovrebbe privilegiare l'assistenza on-site e far poco ricorso a quella remota), per non rischiare di pregiudicare il processo produttivo dell'Ufficio e la qualità del servizio erogato.

La decurtazione delle risorse finanziarie e la conseguente riduzione dell'assistenza sistemistica alimentano serie preoccupazioni, in quanto i processi informativi necessitano sempre più di adeguato sostegno tecnico per non pregiudicare il lavoro quotidiano delle Cancellerie e la regolare tenuta dei registri informatizzati.

L'assistenza sistemistica è, attualmente, assicurata da personale competente e disponibile alla ricerca delle soluzioni utili al superamento delle criticità, che gli vengono, di volta in volta, sottoposte; va detto, però, che l'attuale procedura di "richiesta di intervento", attraverso l'apertura del "Ticket" da inviare alla Società incaricata dell'assistenza - che, a sua volta, deve provvedere a darne comunicazione al tecnico che dovrà intervenire - appesantisce e allunga i tempi di attesa, sicché, a volte, il problema viene risolto solo dopo alcuni giorni, anche in caso di serie criticità, che bloccano il lavoro.

Va anche rilevato che la formazione, erogata quasi sempre da Società private in occasione dell'adozione di nuovi applica-

tivi, è certamente preziosa ed indispensabile per dare corso all'avvio dei sistemi informativi, ma si esaurisce in un orizzonte temporale brevissimo, sicché, poco dopo l'installazione degli applicativi, cioè quando ancor più emerge il fabbisogno di assistenza e sostegno, non si possono avere più contatti con i tecnici delle Società, incaricate della formazione, perché il relativo contratto è scaduto.

È necessario, invece, che vengano destinate più risorse alla formazione, perché, talvolta, per l'assenza di tale intervento, si rischia di perdere le potenzialità presenti nei vari applicativi o di non utilizzarle affatto.

Occorre pure che il personale interno alla "DGSIA" e, in particolare, quello che opera presso i Presidi CISIA, sia sempre più preparato per l'assistenza ai nuovi sistemi informatici, perché si tratta di Operatori di prossimità che, meglio di tutti gli altri, possono assicurare il sostegno ai magistrati e agli impiegati che ne fanno richiesta.

La struttura territoriale permanente si è già riunita per procedere, nell'ottica di un confronto tra gli operatori telematici del distretto a tutti i livelli, alla condivisione dei problemi avvertiti maggiormente nell'ambito territoriale di riferimento, cercando di scambiarsi informazioni idonee a ricercare soluzioni condivise dei problemi emersi. Di tali attività sono stati redatti verbali depositati presso l'Ufficio dei referenti.

I RID hanno anche anticipato che promuoveranno, nel quadro delle iniziative formative da realizzare attraverso la struttura permanente integrata di cui innanzi si è detto, l'inserimento di attività di formazione specificamente rivolta anche al personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto.

Ritengo di dovere aggiungere, sul tema specifico, che la piena e capillare informatizzazione dei servizi, direttamente e in-

direttamente connessi all'attività giurisdizionale, rappresenta un'esigenza imprescindibile in funzione del miglioramento dell'efficienza del sistema "giustizia" sotto una molteplicità di profili diversi: rapidità e comodità di accesso dei soggetti "esterni"; riduzione dei tempi di lavoro del magistrato e conseguente aumento della sua produttività; abbattimento dei tempi di espletamento degli adempimenti amministrativi che precedono e seguono lo svolgimento dell'attività giurisdizionale; controllo sulla gestione degli affari e sull'impiego delle risorse disponibili.

La molteplicità e la complessità dei problemi da affrontare e la pluralità di figure professionali coinvolte nell'attività giurisdizionale richiedono la reciproca comprensione delle esigenze, di cui ciascuna di tali figure è portatrice e la condivisione, da parte di tutti i protagonisti, degli obiettivi da perseguire e dei mezzi da impiegare per raggiungerli.

La piena e omogenea attuazione del Processo Civile Telematico in tutti gli Uffici giudiziari del distretto è un obiettivo primario insieme alla informatizzazione anche nel Settore Penale, sebbene in tale settore, eccezion fatta per le notifiche, non è ancora divenuto operante il Processo Telematico.

La diversità di ambiti e di stadi raggiunti non implica, tuttavia, che le due aree civile e penale debbano muoversi su percorsi rigidamente separati e senza mantenere alcun contatto fra di loro. Al contrario, proprio il superiore livello di informatizzazione raggiunto nell'area civile rende opportuna la condivisione delle esperienze e dei problemi, in modo tale da prevenire gli inconvenienti e favorire la tempestiva individuazione delle soluzioni, recependo nell'area penale, ove possibile, quelle che hanno già dato buona prova nel Processo Civile Telematico ed evitando, invece, quelle ivi rivelatesi inefficaci.

Per gli Uffici del Pubblico Ministero, inoltre, la condivisione, oltre ad essere opportuna, è istituzionalmente necessaria, poiché il Pubblico Ministero è uno degli “attori” del Processo civile ed entro breve tempo sarà posto nella condizione di accedere ai registri informatici di cancelleria e di redigere telematicamente i propri atti attraverso una Consolle analoga a quella del Giudice.

Per il conseguimento degli obiettivi innanzi indicati, i magistrati Referenti per l’Informatica hanno ritenuto necessaria, in primo luogo, la collaborazione attiva ed efficace dei magistrati di riferimento per l’informatica dei singoli Uffici giudiziari e in funzione di essa hanno istituito un canale biunivoco permanente di informazione fra le strutture distrettuali (RID e CISIA) e quelle territoriali (MAGRIF) e hanno programmato di svolgere, come indicato dal CSM anche nella deliberazione del 13 maggio 2015, una specifica attività di formazione sui temi relativi alla conoscenza delle nuove tecnologie e al loro impatto sugli istituti giuridici correlati nonché sull’organizzazione degli Uffici giudiziari nel loro complesso e nei singoli settori nei quali si articola l’attività giurisdizionale.

Hanno inteso, in secondo luogo, interagire efficacemente con gli altri “attori” del Processo e anzitutto con il personale amministrativo e con gli Avvocati, non trascurando, inoltre, le diverse figure professionali degli Ausiliari del Giudice, in modo tale da ottenere una visione globale dei problemi, favorendo la comprensione reciproca fra le diverse categorie di operatori e lo sforzo comune in funzione del superamento delle numerose criticità già emerse e che sicuramente emergeranno. Detta interazione ha richiesto anch’essa l’istituzione di un canale biunivoco permanente di dialogo e confronto con esponenti rappresentativi delle componenti soggettive diverse da quella dei magi-

strati, i quali dovranno svolgere nell'ambito della categoria di appartenenza, un ruolo analogo a quello dei MAGRIF.

Dovrà ancora essere sviluppata, in terzo luogo, attraverso l'azione coordinata di RID, Referenti distrettuali per la formazione dei magistrati, MAGRIF ed esponenti rappresentativi delle componenti soggettive diverse da quella dei magistrati, un'attività capillare e costante diretta alla formazione dei magistrati, degli avvocati, del personale amministrativo e di tutte le diverse figure professionali di ausiliari del Giudice.

Fondamentale e ineludibile è, infine, la valorizzazione del ruolo dei Capi degli Uffici del distretto, ai quali spetta, nella loro veste istituzionale di dirigenti, la direzione del processo di informatizzazione nell'ambito dei rispettivi Uffici e nei confronti dei quali le strutture distrettuali e territoriali per l'informatica e l'innovazione esercitano una funzione servente, di stimolo e ausilio, in vista dello sfruttamento ottimale delle risorse disponibili. Va evidenziato, al riguardo, il ruolo peculiare del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale, ai quali è attribuito anche il delicato compito di coordinare l'azione degli altri Uffici, al fine di favorire l'efficienza dell'intero distretto nel suo complesso.

7.3. La formazione: Magistrati ordinari, onorari e personale amministrativo

Nel periodo in esame, ancora una volta, tutte le attività formative pianificate ed erogate nel distretto sono state ispirate dal profondo convincimento che la formazione rappresenti, forse ora più che mai, una leva strategica tra le più significative per migliorare le capacità progettuali degli individui, accrescere il senso di appartenenza verso la "propria" Amministrazione e favorire, tra tutti gli attori interni, comportamenti innovativi e di mi-

glioramento nella gestione del lavoro quotidiano.

Nonostante l'esiguità dei fondi stanziati a livello centrale ed i ritardi ministeriali nel fornire le linee guida ed i criteri da seguire nella programmazione, sia per il 2015 che per il 2016, si è deciso di continuare lungo il percorso tracciato negli anni precedenti, implementando, quindi, le iniziative formative decentrate.

In questo Distretto, pertanto, numerosi incontri di studio e di aggiornamento professionale sono stati pianificati dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura territoriale di formazione di Campobasso- e dall'Ufficio Formazione distrettuale per il personale amministrativo, con l'obiettivo, condiviso, di attuare, ove possibile, comuni percorsi, soprattutto in ambito informatico, seppur nel rispetto dei differenti ruoli e funzioni.

Nel periodo in esame, diversi sono stati tali incontri di studio e di aggiornamento professionale destinati ai **Magistrati Ordinari**, a quelli **Onorari** ed agli **Esperti minorili e di Sorveglianza**, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Sede centrale della S.S.M. e dal C.S.M.

1. Incontro interdistrettuale di studio su: "La confisca tra legalità e colpevolezza", organizzato unitamente alle Strutture territoriali dell'Abruzzo e della Basilicata, nel corso del quale è stato trattato l'argomento della confisca, particolarmente interessante, perché da esso è scaturito un vivace confronto conflittuale tra le Corti interne e la Corte Europea dei diritti dell'uomo.
2. Incontro di studio su: "Richiedenti asilo: la risposta giudiziaria ad un'emergenza", organizzato con l'obiettivo di fornire chiarimenti e linee guida per il copioso contenzioso in materia di protezione internazionale. Un contenzioso particolarmente difficile, sia perché estraneo agli abituali percorsi di studio e

- di lavoro dei magistrati, sia perché caratterizzato dall'assenza di solidi riferimenti normativi e documentali. Per garantire il confronto tra i vari livelli sono stati invitati a partecipare anche i componenti della Commissione per la protezione internazionale, Sezione di Campobasso.
3. Incontro di studio su: "Il sistema dell'esecuzione mobiliare a seguito delle recenti riforme ed i principi della regolazione concordataria della crisi d'impresa", che ha visto come relatori il Prof. Massimo Fabiani, Docente ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi del Molise, e l'Avv. Luisa Gropoli del Foro di Campobasso.
 4. Incontro di studio su: "Il danneggiato da reato nel processo penale", il cui obiettivo è stato quello di fornire ai magistrati onorari strumenti per trattare e decidere le questioni relative al danneggiato da reato nel processo penale, con particolare riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale direttamente in sede penale.
 5. Incontro di studio su: "Le amministrazioni di sostegno ed i procedimenti tutelari", riservato alla magistratura onoraria e coordinato, sotto forma di tavola rotonda, dal dr. Stefano Calabria, magistrato referente per la formazione del Distretto di Campobasso.
 6. Incontro di studio su: "La Mediazione Familiare", organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.).
 7. Incontro di studio riservato ai Giudici di Pace su: "Le competenze del Giudice di Pace in materia d'immigrazione – Profili amministrativi e penali". È stato il primo incontro di rilievo nazionale organizzato dalla struttura territoriale di Campobasso e ha visto la partecipazione di Giudici di Pace provenienti da tutte le regioni italiane; a livello decentrato, è stato aperto alla

partecipazione dei Giudici di Pace, dei V.P.O. e degli Esperti di Sorveglianza del distretto della Corte di Appello di Campobasso.

L'obiettivo del corso – articolato in due giornate – è stato quello di esaminare le principali tematiche affrontate dai giudici di pace in materia di immigrazione. Ci si riferisce in particolare al giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, alla convalida dei provvedimenti del Questore di esecuzione del decreto di espulsione, alla direttiva rimpatri 2008/115/CE, ai procedimenti speciali di cui agli artt. 20 bis e 20 ter del d.lgs. n. 274\2000 nonché ai reati in materia di immigrazione di competenza del giudice di pace.

Sul piano penale particolare attenzione è stata dedicata all'applicabilità dell'istituto della tenuità del fatto di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274\2000 ed all'analisi della singole fattispecie. Sul piano civile\amministrativo, è stato valutato l'impatto del diritto europeo e costituzionale sui singoli istituti, procedurali e sostanziali.

Per quanto riguarda, invece, il **personale amministrativo**, sono state attivate e completate tutte le iniziative formative previste nel Piano di formazione distrettuale per l'anno 2014, redatto, nel rispetto della Direttiva n.10/2010, sulla *“Programmazione della formazione delle Amministrazioni pubbliche”*, emanata in data 13 luglio 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n.70 del 16 aprile 2013, relativo al *“Riordino del Sistema di Reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione”*.

La Direzione Generale del Personale e Formazione -Ufficio II- con la nota del 4 dicembre 2015, prot. n. 1413, ha avviato, per il personale assunto a seguito del Bando di mobilità ester-

na del 20.1.2015, un articolato percorso formativo nazionale, omogeneo ed unico, da implementare a livello distrettuale. Considerato che negli uffici giudiziari del Distretto molisano hanno preso servizio solo sei unità di personale provenienti da altre Amministrazioni, è stato chiesto ed ottenuto, dal Direttore responsabile dell'Ufficio II-Formazione, l'inserimento delle sei nuove unità in ingresso nei percorsi formativi, avviati nel Distretto di Roma, il più vicino a quello molisano.

Sono state, inoltre, tenute in massima considerazione le linee guida, le priorità e le indicazioni contenute nell'ultima circolare del Ministero della Giustizia -Direzione Generale del Personale e Formazione- Ufficio II - prot. n. 187/bis del 14 aprile 2016, secondo cui i piani di formazione distrettuali dovranno necessariamente *prevedere, tra le azioni formative, quelle ritenute indispensabili ai fini dell'aggiornamento giuridico normativo sui diversi servizi di cancelleria e la formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Sono stati, infine, recepiti i suggerimenti e le proposte emerse a livello distrettuale durante l'analisi dei fabbisogni formativi, condotta nei mesi di gennaio e febbraio scorsi presso tutti gli Uffici giudiziari e Uffici Nep del Molise.

Ciò al fine di garantire una ciclica e continuativa formazione permanente del personale amministrativo, rispettosa degli indirizzi ministeriali, ma al tempo stesso coerente con le peculiarità territoriali e sensibile verso le diverse istanze avanzate dai singoli uffici.

Tutti i corsi sono stati, pertanto, pianificati ed organizzati ponendo particolare attenzione ai limiti di spesa legislativamente fissati, facendo significativo ricorso, come del resto già avviene da diversi anni nel nostro distretto, alle risorse interne per l'espletamento delle attività didattiche, in modo da favorire le

più ampie economie ed un significativo e generale contenimento dei costi di gestione.

Contenimento che, appare opportuno ricordare, si è ottenuto anche grazie alla piattaforma intranet, ormai a regime, dedicata esclusivamente alla formazione (<http://10.5.64.172/formazione>), implementata costantemente, ove è possibile rinvenire, con estrema facilità, i programmi delle iniziative svolte, le singole schede progetto (che contengono esaustive informazioni riguardanti le sessioni dei corsi, gli orari di svolgimento delle lezioni, i nominativi dei docenti e dei coordinatori, ecc.), tutti i materiali didattici e le *slides* utilizzate durante le attività d'aula.

L'archivio storico, periodicamente aggiornato, è diventato, pertanto, in questi ultimi anni, una preziosa risorsa indispensabile per garantire non solo un'adeguata informazione di dettaglio sulle iniziative organizzate e su quelle *in itinere*, ma, soprattutto, un utile e moderno strumento multimediale capace di favorire diffusamente ed efficacemente l'autoformazione a distanza e l'autoapprendimento in "remoto" per gli utenti che ne siano interessati.

Tutte le attività didattiche si sono svolte nella forma di lezioni interattive, laboratori partecipati, *focus group* e tavole rotonde. Attraverso tali metodologie, preferite alle lezioni frontali, è stato sempre possibile condividere fruttuosamente le conoscenze e le competenze teorico-pratiche possedute dai docenti/coordinatori/esercitatori con quelle possedute dai singoli corsisti, garantendo, in tal modo, una significativa ed efficace circolarità delle informazioni e del sapere, buone pratiche e prassi operative virtuose, funzionali ad un concreto miglioramento del lavoro quotidiano nei singoli uffici.

È doveroso evidenziare, come già accennato in premessa, che il Piano formativo destinato al personale amministrativo, no-

nostante le linee guida ministeriali in materia di formazione decentrata siano giunte, nell'anno 2014 e 2015, con notevole ritardo rispetto al passato, è stato elaborato, pianificato e realizzato nella sua interezza, grazie anche alla considerevole e preziosa collaborazione del Referente Distrettuale per la Formazione, dott.ssa Evelina Palaia

I corsi hanno riguardato:

1. Corso su: "La legge n. 162 del 10.11.2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Le disposizioni per la tutela del credito e quelle relative all'esecuzione forzata nelle procedure concorsuali", destinato ai funzionari Unep, agli ufficiali giudiziari Unep ed ai cancellieri addetti all'esecuzione in servizio nei Tribunali del distretto, cui hanno partecipato, suddivisi nelle due edizioni, 41 dipendenti; le docenze sono state tenute dal dott. Michele Russo, giudice del Tribunale di Campobasso.
2. Corso su: "Fatturazione elettronica, split payment e armonizzazione contabile: dalla Legge introduttiva n.244 del 24.12.2007 al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015", destinato ai funzionari contabili ed ai funzionari che si occupano della materia e che procedono ad effettuare pagamenti e liquidazioni di fatture elettroniche in servizio negli uffici giudiziari del distretto, cui hanno partecipato 28 dipendenti, suddivisi tra le due edizioni; le docenze sono state tenute dal dott. Carmine Franco D'Abate, dottore commercialista, affiancato dalla dott.ssa Rossella Pota, funzionario contabile in servizio alla Corte di Appello, che ha contestualizzato gli argomenti trattati al settore "giustizia".
3. Corso su: "Il versamento e lo scarto degli atti d'archivio. La dematerializzazione degli uffici e la digitalizzazione documentale: le novità introdotte dal Decreto Legge 31.5.2014 n. 83, convertito nel-

la legge 29.7.2014 n. 106, al titolo III", destinato ai funzionari consegnatari economi, ai vice consegnatari e al restante personale che si occupa della materia nell'ufficio di appartenenza, cui hanno partecipato 21 dipendenti, suddivisi tra le due edizioni; le docenze sono state tenute dalla dott.ssa Giuseppina Auricchio, funzionario dell'archivio di Stato di Campobasso.

4. Formazione in ingresso per il personale in mobilità esterna **In>formAzione**, destinato ai Dirigenti degli Uffici riceventi il personale in mobilità esterna e ai tutor designati a seguire il personale in ingresso (*modulo 1*), nonché, naturalmente, al "nuovo" personale proveniente da altri Enti pubblici (*modulo 2-3-4-5-6*). Nel periodo di riferimento si è svolta una parte del modulo 1 "Accogliere e guidare", in parte a Campobasso e in parte a Roma, posto che il nostro Distretto –nell'ottica di ottimizzazione delle risorse e di efficacia organizzativa- è stato coinvolto in una formazione interdistrettuale unitamente al Distretto dell'Aquila e a quello di Roma.

Vi hanno partecipato 5 unità tra Dirigenti e responsabili del settore (Direttori amministrativi e funzionari giudiziari), incaricati di seguire il personale in mobilità assegnato ai loro Uffici. Le docenze sono state tenute dal prof. Germano Cipolletta.

Inoltre, sono stati attivati i seguenti corsi dalla D.G.S.I.A., curati dal CISIA di Napoli – Presidio di Campobasso, a cui l'Ufficio formazione distrettuale ha fornito la consueta massima collaborazione, il contributo amministrativo ed il supporto logistico:

5. Corso di formazione sul "Sistema SICP", destinato ai funzionari e ai magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto, cui hanno partecipato in 29, tra personale e magistrati. Le docenze sono state tenute da Michele Neri e Gian Nicola Izzo della Ditta TD-Group S.p.A.
6. Corso di formazione sul "Sistema Informativo di Cognizione Pe-

- nale – prima e seconda parte - Modulo Siris*”, destinato ai funzionari e cancellieri in servizio negli uffici giudiziari di primo grado del distretto, cui hanno partecipato n. 22 dipendenti. Le docenze sono state tenute dalla dott.ssa Antonella Diotallevi, funzionario statistico del Ministero della Giustizia.
7. Corso su: *“SICP modulo A.G.I. (Assistenza Giudiziaria Internazionale)”*, destinato al personale in servizio negli uffici giudiziari di primo e secondo grado del Distretto, cui hanno partecipato n. 18 unità di personale suddivisi tra due edizioni. Le docenze sono state tenute dal dr. Gian Nicola Izzo, dipendente della TD GROUP.
8. Corso su: *“Il sistema di gestione documentale del fascicolo penale elettronico-TIAP”*, che ha visto la partecipazione di 14 dipendenti affidati alla docenza del sig. Raffaele Lo Conte, dipendente SiLine S.p.A.
9. Corso su: *“Il sistema informatico S.I.G.M.A.”*, riservato al personale degli Uffici Giudiziari Minorili, che ha coinvolto 16 unità di personale in servizio alla Procura e al Tribunale per i Minorenni di Campobasso. Docenti sono state l’Avv. Cinzia Scomparin e l’Avv. Carmen Bastiani.

In conclusione, si può rilevare che, grazie ad una significativa e preziosa sinergia tra la Dirigenza del distretto, quella Amministrativa e l’impegno dell’Ufficio Formazione distrettuale e del Presidio CISIA di Campobasso, siano stati avviati a formazione giuridico- normativa, nel periodo **1°luglio 2015 – 30 giugno 2016, 95 dipendenti**, erogate **42 ore** di lezione in **7 giornate d’aula** e spesi circa **2.635 euro**.

Hanno, inoltre, partecipato ad attività di formazione specialistica nel settore informatico/sistemistico, nei corsi organizzati dalla DGSIA e CISIA Napoli-Presidio di Campobasso, altri **92 dipendenti e 7 magistrati**.

8. Giurisprudenza più significativa nel Distretto

Ritengo opportuno ed utile segnalare, in questa parte della Relazione, alcune pronunce giudiziali, nella materia civile ed in quella penale, che, per le questioni o problematiche affrontate e risolte, mi appaiono particolarmente significative, nell'ambito della giurisprudenza di merito di questo Distretto.

8.1. Settore civile

Mi sembra meritevole di considerazione, innanzitutto, la **sentenza n. 111 emessa il 10 maggio 2015 dal Collegio civile di questa Corte, della quale è stato estensore il Consigliere dr. Paolo Di Croce**, in materia anche di competenza territoriale, in caso di responsabilità extracontrattuale della Pubblica Amministrazione.

La Corte, nel rigettare l'appello proposto da una società subappaltatrice, ha rigettato anche l'appello incidentale proposto dall'ente pubblico appaltante in ordine alla questione di competenza, ritenuta esattamente radicata con riferimento alla sede della società attrice, luogo di verifica dell'asserito danno, specificando al riguardo che: *“ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danno da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme della contabilità pubblica, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinatae solutionis, eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo né inderogabile. Pertanto, il creditore di una pubblica amministrazione che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito, non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 c.p.c., tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria, e il forum contractus o delicti nel quale*

l'obbligazione è sorta".

Meritevole di richiamo è anche la **sentenza n. 49 emessa il 3 marzo 2016 dal collegio civile di questa Corte della quale è stato estensore il Consigliere dr. Clotilde Parise**, in materia di responsabilità extracontrattuale.

La sentenza di primo grado, decidendo sulla domanda di risarcimento danni proposta dai familiari di un operatore tecnico ospedaliero -deceduto in seguito ad un'emorragia cerebrale durante il servizio- aveva dichiarato inammissibile la domanda, per carenza di legittimazione passiva della convenuta ASREM, ritenuta non responsabile dei debiti delle disciolte aziende sanitarie a seguito dell'entrata in vigore della L.R. Molise 22/02/2010 n.7, avendo tale legge statuito che le gestioni "a stralcio" delle ex UU.SS.LL. avrebbero cessato la loro attività dal 1°/04/2010, data a partire dalla quale le debitorie residuali sarebbero state trasferite alla Regione.

La Corte ha confermato la decisione del Tribunale, precisando, tuttavia, che non è applicabile al caso la L.R. Molise n.7/2010 - relativa alla gestione "a stralcio" delle ex UU.SS.LL., trattandosi, invece, di debiti, sia pure da accertare, facenti capo ad una delle ex ASL della Regione Molise, gestite in seguito alla l. n.34/2008, integrata dalla L.R. n. 21/2008, da un unico commissario liquidatore -soggetto distinto dal Direttore generale della ASREM-, mai citato in giudizio dalle parti appellanti, ed ha enunciato il seguente principio: *"I debiti pregressi che facciano capo alle aziende sanitarie preesistenti, in ragione di un principio generalmente valido, non possono essere fatti gravare direttamente o indirettamente sulle neo costituite aziende, dal momento che deve ritenersi esclusa la possibilità di limitare ai debiti definitivamente accertati la massa passiva che gravi sulle strutture soppresse, stante l'assenza di qualsivoglia normativa sul punto. Ne discende che non spetta*

alla ASREM la gestione dei debiti gravanti sulle aziende sanitarie locali, soppresse dalla novella di cui alla Legge Regionale del 22 dicembre 2008 n. 34 bensì al commissario liquidatore presso la stessa attraverso l'utilizzo di una propria contabilità".

Ed ancora la **Sentenza n. 66 emessa il 24 marzo 2016 dal collegio civile di questa Corte, della quale è stato estensore il Consigliere dr. Clotilde Parise**, in materia di opposizione all'esecuzione immobiliare.

La pronuncia sottolinea l'irrilevanza della non contestazione, da parte dell'appellata, della legittimazione della parte appellante, precisando che *"Il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti pacifici ed a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria, operando in un ambito soggettivamente ed oggettivamente dominato dalla disponibilità delle parti, al quale resta estranea la "legitimatatio ad causam", che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno"*.

Parimenti degne di attenzione e tali, quindi, da essere menzionate in questo scritto, mi appaiono altre sentenze emesse sempre **dal collegio civile di questa Corte**.

Mi riferisco, in particolare:

alla **Sentenza n. 259 in data 19 novembre 2015**, della quale è stato estensore il Consigliere **dr. Maria Grazia d'Errico**, in materia di risarcimento danni da intermediazione mobiliare.

Con tale decisione la Corte ha respinto l'appello incidentale proposto dalla società di intermediazione appellata, finalizzato al riconoscimento dell'imputabilità del danno a colpa esclusiva o concorrente dei clienti, ex art. 1227 c.c., deducendo: *"va escluso: a) che la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a rice-*

verle valga, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illecito, e quindi precluda la possibilità d'invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente; b) che un tal fatto possa essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto.[...] le disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, in base al disposto del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in ordine alle regole che i promotori devono osservare nel riceversi somme di denaro dai loro clienti, sono dirette a porre obblighi di comportamento in capo al promotore e traggono la propria fonte da prescrizioni di legge espressamente volte a tutelare gli interessi del risparmiatore, onde non è logicamente postulabile che esse -anche ove richiamate, come nella specie, nel "contratto quadro" sottoscritto dai clienti il 28/05/2001- si traducano in un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale per cui l'eventuale violazione di detta prescrizione ad opera del promotore si risolva in un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) a carico del cliente danneggiato dall'altrui atto illecito".

Ed ancora alla **sentenza n. 57 del 15 marzo 2016**, della quale è stata estensore il Consigliere **dr. Rita Carosella**, in materia di risoluzione contrattuale.

In primo grado era stata rigettata la domanda dell'attore di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare di compravendita immobiliare, basata sul mancato ottenimento, da parte del promittente venditore, del certificato di abitabilità dell'immobile in questione, il che, a dire dell'attore avrebbe reso impossibile la stipula dell'atto definitivo di trasferimento.

La Corte, nel confermare la statuizione del Tribunale, ha rimarcato che, in corso di causa, era stato documentato l'interven-

nuto rilascio del certificato di agibilità del fabbricato, il che rappresentava circostanza significativa dell'insussistenza di un assoluto impedimento a tale rilascio e, quindi, di importanza dell'inadempimento, in base alla seguente motivazione: *“In tema di contratto di compravendita, se l'art. 1477, comma 3 c.c. pone in capo al venditore l'obbligo di consegnare all'acquirente i documenti relativi all'uso della cosa venduta, tra i quali rientra il certificato di abitabilità/agibilità allorché la vendita abbia ad oggetto immobili destinati ad abitazione, allo stesso tempo nessuna norma contempla l'obbligo del preventivo rilascio di detto certificato perché si possa alienare un immobile destinato ad essere abitato. L'atto di trasferimento di proprietà di una casa priva di licenza di abitabilità/agibilità, infatti, non presenta, di per sé, oggetto illecito, ma, tutt'al più, potrebbe, in astratto, essere a posteriori risolubile per mancanza di una qualità essenziale del bene, ex art. 1497 c.c., tale da far ravvisare l'ipotesi di consegna di aliud pro alio, ma solo allorché l'immobile versi in una situazione di grave ed insanabile violazione urbanistica, tale da escludere che le Autorità competenti possano mai rilasciarne la certificazione di abitabilità”*.

Ed, infine, alla **sentenza n. 60 del 17 marzo 2016**, della quale è stata estensore il Consigliere **dr. Rita Carosella**, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per compenso professionale.

In primo grado, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto non dovuto dall'opponente il compenso professionale preteso da un commercialista per avere predisposto la bozza del contratto di compravendita di una farmacia comunale, in mancanza di prova del conferimento del relativo incarico da parte dell'acquirente-opponente al professionista.

La Corte ha confermato la decisione, respingendo le tesi dell'appellante della desumibilità dell'avvenuto conferimento del-

l'incarico da parte dell'appellato dal comportamento delle parti nel corso della vendita e dell'operare, comunque, della presunzione di solidarietà fra condebitori ex art. 1294 c.c., affermando che: *"In tema di prestazione d'opera intellettuale, il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista, ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore, secondo il generale principio di cui all'art. 2697 c.c."*

Senza altro significative ed interessanti, per le questioni affrontate e le decisioni adottate, mi sembrano anche le sentenze emesse dal **Collegio civile di questa Corte in funzione di Giudice del Lavoro**

Con la prima, in data **4 dicembre 2015, n. 340**, della quale è stato **estensore** il consigliere **dott.ssa Giuseppina Paolitto**, è stata esaminata la questione dell'utilizzo, da parte dell'INPS, ai fini della contribuzione previdenziale, dell'esito, dell'accertamento fiscale di un maggiore reddito da attività autonoma, accertamento gravato anche davanti all'Autorità Giudiziaria tributaria.

La decisione di questa Corte, con riforma della sentenza di primo grado, può così compendiarsi: *"Il maggior reddito del lavoratore autonomo, invocato dall'INPS ai fini di recupero di contribuzione previdenziale, va provato dallo stesso Istituto secondo le regole ordinarie e con irrilevanza dell'eventuale "condono fiscale", perché quest'ultimo si risolve in una mera assoluzione dal processo tributario, e ancor più in difetto della c.d. adesione del contribuente"*

Con la seconda, in data **27 novembre 2015, n. 323**, sempre **redatta dalla dott.ssa G. Paolitto**, ha affrontato la questione

relativa all'addebito agli operatori sanitari, interessati della imposta IRAP, dovuta per la attività professionale c.d. "intramoenia" da essi svolta e dovuta dalla Azienda sanitaria.

La Corte, adita dalla Azienda Sanitaria regionale soccombenente in primo grado, ha inteso definire la questione esprimendo questo principio: *"L'IRAP dovuta per le somme derivanti dalla attività sanitaria "intramoenia" viene legittimamente posta a carico dell'operatore sanitario interessato se la contrattazione collettiva ammette che i relativi compensi siano al netto di imposte e tasse, e quindi indipendentemente dalla generale previsione del ricadere la medesima debenza tributaria sulla azienda che svolge la erogazione della prestazione alla utenza e cioè, nella specie, sul datore di lavoro dell'operatore sanitario stesso"*.

Sempre del **settore lavoro** di questa Corte di Appello appaiono significative altre **due sentenze** delle quali l'**estensore** è stata **dott.ssa M. Mastronardi** .

La sentenza **n. 300 del 13 novembre 2015**, riguardante la rivendicazione, da parte di un dirigente medico, incaricato della responsabilità del "SerT", della titolarità di una "Unità Operativa Semplice" (presso la Azienda sanitaria regionale) e delle correlate differenze retributive, ha stabilito che: *"Nell'ambito del Servizio Sanitario pubblico, è sempre necessario, per il riconoscimento della titolarità di una "Unità Operativa Semplice", il previo atto amministrativo di macrorganizzazione istitutivo della stessa "U.O.S.", atto che rientra comunque nella discrezionalità della P.A., né potendo derivare questo dal provvedimento di incarico di dirigente medico della responsabilità di uno dei servizi in cui è articolata la attività sanitaria"*.

E la **sentenza n. 160 del 27 maggio 2016**, inerente a spettanza della indennità prevista in favore di dirigente scolastico che sia assegnatario anche della responsabilità di Istituto scolasti-

co c.d. sottodimensionato, ha statuito che: *“La mancata titolarità della dirigenza di un Istituto scolastico autonomo non permette di riconoscere la spettanza della indennità per la reggenza di Istituto scolastico c.d. sottodimensionato, e ciò anche in caso in cui l’incarico di dirigenza è riferito a una pluralità di Istituti scolastici tutti c.d. sottodimensionati”*.

Va, infine, fatta menzione **dell’ordinanza -ex art. 1 comma 49 della Legge 92/12- emessa dal Tribunale di Larino in funzione di Giudice del Lavoro -dott.ssa Veronica D’Agnone-, in data 27 febbraio 2016.**

Con tale provvedimento il Giudice del Lavoro, nel rigettare l’impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore, si è pronunciato in merito alla rilevanza di fatti, sottesi ad un procedimento penale in corso, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento.

Dopo avere evidenziato, da un lato, l’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e, dall’altro, la rilevanza, ai fini della legittimità del recesso datoriale, della c.d. giusta causa extra lavorativa, ha ritenuto che *“il giudice civile, quando la sentenza penale non è ancora divenuta definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti del proprio convincimento le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale ambito ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi”*.

Ed ha statuito che *“il concetto di giusta causa si estende anche a condotte extra - lavorative che, seppur formalmente estranee alla prestazione oggetto di contratto, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e con ciò giustificare il recesso”*

8.2. Settore penale

Appare meritevole di considerazione e, quindi, se ne fa menzione nella presente relazione, **la sentenza nr. 503, emessa in data 8 ottobre 2015 dal collegio penale di questa Corte**, della quale è stato estensore il Consigliere **dr Vincenzo Pupilella**.

Una serie di amministratori comunali e tecnici erano stati, in primo grado, assolti, per insussistenza del fatto, dai reati di abuso di ufficio, falso anche per induzione, afferente al punteggio assegnato ad un immobile danneggiato dal sisma, ed omissione di atti di ufficio, in relazione all'approvazione delle graduatorie per il riconoscimento degli aventi diritto a finanziamenti pubblici per la ricostruzione post sisma 2002, e per avere, i tecnici imputati, falsamente attestato anche la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni strutturali degli edifici e detto sisma.

Avverso tale sentenza aveva proposto appello la parte civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la Corte, nel rigettare il gravame, ha sancito il seguente principio di diritto: *“La normativa emergenziale per il Molise emanata all'esito del sisma del 2002, non esclude che, in ipotesi di concausalità degli eventi tellurici nel danneggiamento strutturale grave di immobili abitativi, sia consentito attivare la contribuzione dell'ente locale per finanziare la ricostruzione degli immobili stessi”*.

Meritevole di richiamo è anche la **sentenza n.125 emessa in data 10 marzo 2016 dal collegio penale di questa Corte, e confermata dalla Corte di Cassazione**, della quale è stato estensore il Consigliere **dr Vincenzo Pupilella**

Una madre separata era stata, in primo grado, assolta dai delitti di elusione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'articolo 388 codice penale, da quello di sottrazione di minorenni di cui all'articolo 574 stesso codice, ed infine da quello di maltrattamenti ai sensi dell'articolo 572, per avere posto in essere una

condotta atta ad impedire adeguate frequentazioni tra la figlia ed il padre, fino al punto da riuscire a realizzare una condizione di oggettiva estraneità tra il genitore e la ragazza.

Nel rigettare l'appello avverso tale sentenza, proposto tanto dalla Parte Civile, quanto dal Procuratore Generale, la Corte ha propugnato una serie di principi che possono compendiarsi come segue: *“il termine per proporre querela per il delitto di cui all'articolo 574 c.p., decorre dal momento in cui le singole condotte di sottrazione di minorenni, anche frazionabili, vengono conosciute. Inoltre la giuridica sussistenza del delitto di sottrazione di minorenni, presuppone che la persona offesa non conosca dove e con chi si trovi il minore, e comunque che non ci siano incontri tra quest'ultimo e la stessa persona offesa; il disagio del minore verso il genitore non affidatario, non è di per sé indicativo di maltrattamenti ad opera dell'altro genitore affidatario”*.

Ed ancora la **sentenza n.157, emessa in data 5 aprile 2016**, sempre **dal collegio penale di questa Corte**, della quale è stato estensore il Consigliere **dr.Giovanni Fiorilli**, resa in materia di responsabilità per diffamazione del direttore di un periodico “on line” a diffusione regionale, sia a titolo di omesso controllo sulla pubblicazione di un articolo anonimo offensivo dell'onore e decoro del Direttore Generale di un ente pubblico ex art. 57 c.p., sia a titolo proprio, per il concorso nel fatto dell'articola rimasto anonimo, sostenendosi anzi, dal P.M. appellante, che proprio il carattere anonimo dello scritto postato e pubblicato “on line”, denunciasse una implicita adesione dell'imputato alle tesi denigratorie propuginate dall'autore dell'articolo.

Nel rigettare l'atto di gravame e confermare la sentenza di assoluzione impugnata, la Corte ha fissato il seguente principio di diritto.

Va ritenuta la impossibilità per il direttore della testata “ON –LINE” -

che deve essere dunque mandato esente da penale responsabilità- di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, e ciò poichè la norma contenuta nell'art. 57 c.p. non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe in via automatica ed a titolo di responsabilità oggettiva, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita.

Infatti, come ha sostenuto la giurisprudenza di legittimità, per le pubblicazioni a mezzo della rete informatica, si impone anche la necessità di accertare se esse vengano o meno "postate" direttamente dall'utenza, senza alcuna possibilità di controllo preventivo da parte del direttore della testata, dovendo essere cioè svolto un discorso analogo a quello operato in materia radiotelevisiva.

Nel Caso concreto, peraltro, va ritenuto che il carattere apocrifo dello scritto, in difetto di prova specifica contraria incombente sull'accusa, denunci piuttosto la detta impossibilità di controllo preventivo da parte del direttore responsabile, che non una consapevole adesione del medesimo al contenuto diffamatorio dell'articolo, il quale, proprio in quanto anonimo, potrebbe essere stato postato direttamente dall'articolista.

Di sicuro interesse è la **sentenza n. 2 resa dalla Corte di Assise di Campobasso in data 18 Giugno 2015**, della quale è stata giudice estensore la **dott.ssa Roberta D'Onofrio**, relativamente al delitto di omicidio doloso pluriaggravato dal rapporto di parentela con la vittima (fratello), dai motivi abietti e futili e dalla premeditazione; di detenzione illegale e porto fuori della propria abitazione di arma clandestina; di detenzione illegale all'interno della propria abitazione di armi e munizioni.

La sentenza, confermata integralmente dalla Corte di Appello di Campobasso, riconosce la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto di omicidio ascrittogli, aggravato dal solo rapporto di parentela con la vittima.

L'elemento psicologico viene, dalla Corte di Assise, tratteggiato come dolo d'impeto e, pertanto, viene esclusa l'aggravante della premeditazione anche in ragione della comprovata abitudine dell'imputato di portare sempre con sé la pistola; viene esclusa, altresì, l'aggravante dei motivi futili, in quanto il movente del delitto, nel caso di specie collegato all'acquisizione unilaterale di un terreno, è ancorato alle connotazioni culturali, di derivazione contadina, dell'imputato, scarsamente acculturato, in un contesto sociale in cui la spoliazione della terra può rappresentare stimolo non irrisorio per una reazione, anche se oggettivamente abnorme e tragica.

In sentenza viene affrontata anche la *quaestio juris* relativa alla impossibilità di riconoscimento della diminuzione processuale per il rito abbreviato condizionato -rigettato dal Gup- per non essere stata posta, la Corte, in condizione di apprezzare le condizioni giustificative della richiesta probatoria integrativa, ritenuta oggettivamente non indispensabile ai fini della decisione.

Ed ancora, la **sentenza n. 748, resa in data 7 Ottobre 2015, dal Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale**, della quale è stata estensore la **dott.ssa Roberta D'Onofrio**

L'accusa, articolata prima della riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (L.n.190 del 6 Novembre del 2012), contestava condotte di concussione, ex art. 317 c.p., per induzione consumata e tentata, oltre a condotte di truffa, aggravate in quanto commesse dall'imputato avvalendosi della qualità di Ufficiale giudiziario. La sentenza qualifica l'Ufficiale Giudiziario, titolare di attività disciplinata da norme di diritto pubblico, finalizzata ad assicurare la conoscenza di atti da parte del suo destinatario o l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali come Pubblico Ufficiale e, pertanto, soggetto attivo dei reati contro la PA. Il provvedimento, poi, affronta le questioni di di-

ritto intertemporale, riconoscendo una successione di leggi nel tempo -con necessità di applicazione della "lex mitior"- con riferimento alle condotte di concussione per induzione precedenti alla riforma, rispetto a quelle confluite nel nuovo reato dell'induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p., affermando che, al contrario, il reato di concussione, ex art. 317 c.p., a seguito della riforma, sia rimasto solo ove commesso mediante una minaccia esplicita o implicita. In particolare, le ascritte condotte di concussione per induzione, ex art. 317 c.p., vengono, a seguito della citata riforma, diversamente qualificate come, rispettivamente, di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater cp, rispettivamente tentata e consumata, in quanto, in un caso, l'imputato ha posto in essere una condotta abusando delle proprie qualità-poteri (volutamente dilatoria rispetto alla formalizzazione del verbale di sequestro) antecedentemente all'esplicitazione all'esecutato della proposta, rifiutata, di cessione di una delle autovetture per ottenere l'arbitrario dissequestro e, in un altro caso, ha adottato una condotta illegittima non aggressiva o minacciosa, ma persuasiva, suggestiva ed allusiva, avendo approfittato della confidenza carpi-ta all'esecutata per ottenere l'elargizione di una somma di denaro non dovuta per scongiurare denunce.

Altra condotta ascritta viene, invece, diversamente qualificata come di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p., per ripetuta proposta-accettazione da parte dell'imputato di somme di danaro da parte dell'esecutato in cambio del ritardato rilascio del fondo *in executivis*.

Ritengo, infine, che una menzione meriti, perché anch'essa di sicuro interesse, **l'ordinanza del 14 Aprile 2016 emessa dal Tribunale del Riesame di Campobasso** (giudice estensore dott.ssa Roberta D'Onofrio) in tema di istigazione alla com-

missione dei delitti di terrorismo.

L'accusa ipotizzava la commissione, nel periodo in cui il ristretto in custodia cautelare aveva soggiornato in un centro di accoglienza, una pluralità di atti istigatori ex artt. 81 e 302 c.p. rivolti alla commissione di delitti di attentato per finalità terroristiche ex art. 280 c.p., di atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, con pericolo per l'incolumità pubblica ex art. 280 bis co. 4 c.p. nonché di partecipazione ed arruolamento nelle associazioni terroristiche ex artt. 270 bis, 270 quater c.p.. quali Isis ed Al Shabab, aggravati perché commessi con mezzi informatici.

Il Tribunale del riesame, ripercorrendo gli elementi di prova a carico dell'indagato, -Imam all'interno della comunità presente nel centro di accoglienza- riconosce la portata apologetica ed istigatoria a delitti di terrorismo. Il "discrimen" fra libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e condotte apologetiche ed istigatorie a commettere delitti con finalità di terrorismo (artt. 414 e 302 cod. pen.) viene riconosciuto -attraverso il richiamo ai principi imposti dalla Decisione Quadro U.E. 475/2002 GAI (artt. 3 e 4, come modificati dalla Decisione Quadro U.E. n. 919 del 2008) e nell'art. 17 della Risoluzione ONU n. 2178 del 2014- nella concreta capacità delle condotte istigatorie di suscitare o rafforzare il proposito criminoso dell'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, della probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo. La volontà diretta ad incitare a delitti di terrorismo deve anche ingenerare il pericolo concreto che l'atto terroristico sia commesso, valutandolo in base alla personalità del provocatore del provocato ed in base al contesto ambientale nel quale l'attività istigatrice si espliciti.

DATI STATISTICI

PROCEDIMENTI CIVILI

**Tav. 1.1 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo
nell'A.G. 2015/2016 - A.G. 2014/2015**

Distretto di Campobasso

Tipologia Ufficio	A.G. 2015/2016			A.G. 2014/2015		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	1.091	1.024	2.049	849	1.075	1.981
Totale Tribunali	13.751	14.204	16.762	11.867	13.967	18.045
CAMPOBASSO	6.651	6.224	6.194	5.198	6.181	5.944
ISERNIA	3.405	4.257	6.117	3.306	4.181	7.042
LARINO	3.695	3.723	4.451	3.363	3.605	5.059
Tribunale per i minorenni	525	382	925	425	413	782
Totale Uffici del Giudice di Pace	4.850	5.156	2.517	5.376	5.741	2.885
<i>Totale Circondario Campobasso</i>	1.643	1.771	919	1.779	2.004	1.047
CAMPOBASSO	1.643	1.771	919	1.779	2.004	1.047
<i>Totale Circondario Isernia</i>	1.871	1.896	1.111	2.287	2.413	1.198
AGNONE	82	90	50	103	108	58
CASTEL SAN VINCENTO	262	263	67	96	80	68
ISERNIA	1.527	1.543	994	2.088	2.225	1.072
<i>Totale Circondario Larino</i>	1.336	1.489	487	1.310	1.324	640
LARINO	1.336	1.489	487	1.310	1.324	640
Totale Sedi rispondenti nel Distretto	20.217	20.766	22.253	18.517	21.196	23.693

Tav. 1.1a - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016
Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per Ruolo

Distretto di Campobasso

Corte d'Appello di Campobasso	A.G. 2015/2016					
	Ruolo	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti senza sentenza	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
CONTROVERSIE AGRARIE		2	0	0	0	5
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAV., PREV., ASSIST. OBBLIG.		234	335	26	361	392
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI		573	305	71	376	1.526
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE		282	3	284	287	126
Totale		1091	643	381	1024	2049

Tribunale di Campobasso	A.G. 2015/2016					
	Ruolo	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti senza sentenza	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
CONTROVERSIE AGRARIE		2	2	1	3	3
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.		1273	323	992	1315	755
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI		2057	699	825	1524	3.309
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE		555	2	530	532	116
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI		1009	2	1005	1007	147
CONCORDATI PREVENTIVI		8			3	9
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FALLIMENTO		12			19	168
ISTANZE DI FALLIMENTO		81			75	24
PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI		815			998	370
PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI		136			147	528
Totale		5948	1028	3353	5623	5429

Segue Tav. 1.1a - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016
Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per Ruolo

Distretto di Campobasso

Tribunale di Isernia	A.G. 2015/2016					
	Ruolo	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti senza sentenza	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
CONTROVERSIE AGRARIE		1	3	0	3	1
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.		520	223	375	598	1.178
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI		881	946	559	1505	3.359
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE		377	3	380	383	43
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI		608	1	555	556	131
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (grandi imprese/legge marzano)		0			0	15
CONCORDATI PREVENTIVI		4			1	8
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FALLIMENTO		15			11	176
ISTANZE DI FALLIMENTO		67			66	32
PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI		449			587	282
PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI		84			171	358
Totale		3006	1176	1869	3881	5583

Tribunale di Larino	A.G. 2015/2016					
	Ruolo	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti senza sentenza	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
CONTROVERSIE AGRARIE		4	5	3	8	4
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.		586	203	364	567	475
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI		914	458	462	920	2.259
GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE		276	3	285	288	88
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI		693	12	668	680	179
CONCORDATI PREVENTIVI		8			7	6
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FALLIMENTO		23			19	131
ISTANZE DI FALLIMENTO		73			94	25
PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI		635			587	307
PROCEDIMENTI ESECUTIVI IMMOBILIARI		108			188	424
Totale		3320	681	1782	3358	3898

Tav. 1.1b - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016 esclusi dal movimento dei procedimenti - Giudice tutelare e ATP.

Distretto di Campobasso

Tribunale	Materie escluse dal movimento	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti senza sentenza	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
Campobasso	Giudice tutelare	270	0	203	203	463
	Procedimenti speciali	433	5	393	398	302
	Totale Tribunale di Campobasso	703	5	596	601	765
Isernia	Giudice tutelare	248	0	220	220	395
	Procedimenti speciali	151	0	156	156	139
	Totale Tribunale di Isernia	399	0	376	376	534
Larino	Giudice tutelare	218	0	162	162	380
	Procedimenti speciali	157	1	202	203	173
	Totale Tribunale di Larino	375	1	364	365	553

Tav. 1.2 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016
Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per Materie
Distretto di Campobasso

Corte d'Appello di Campobasso						
Ruolo	Materia	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
CONTROVERSIE AGRARIE	Agraria	2	0	0	0	5
	Assistenza obbligatoria	6	22	1	23	11
	Lavoro dipendente da privato	42	105	17	122	98
	Opposizione ordinanza ingiunzione	6	7	0	7	7
	Previdenza obbligatoria (Prestazione)	52	116	2	118	97
	Procedimenti cautelari ante causam	0	0	1	1	0
	Procedimenti speciali	7	12	3	15	7
	Pubblico impiego	118	70	2	72	167
	Rapporto di lavoro parasubordinato	3	3	0	3	5
	Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	2	4	0	4	7
	Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA 1°	4	4	0	4	18
	Altri istituti e leggi speciali in genere	8	16	2	18	51
	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	18	12	2	14	55
	Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	10	3	2	5	26
	Contratti Bancari	17	8	1	9	58
	Contratti e obbligazioni varie	90	84	16	100	355
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	11	2	2	4	38
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	36	18	3	21	98
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)	1	0	0	0	8
	Controversie di diritto amministrativo	12	6	0	6	45
	Diritti reali - possesso - trascrizioni	56	22	8	30	143
	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	3	14	3	17	43
	Diritti reali - possesso - trascrizioni	8	6	4	10	28
	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)	4	0	0	0	7
	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	2	4	2	6	11
	Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	0	0	0	0	1
	Fallimento e procedure concorsuali	8	10	2	12	15
	Famiglia	9	7	2	9	16
	Famiglia - Provvedimenti materia mantenimento	0	0	0	0	1
	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	21	21	7	28	41
	Personae giuridiche e diritto societario (Personae giuridiche)	1	0	0	0	1
	Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	0	0	0	0	1
	Procedimenti cautelari in genere (Altri)	0	0	0	0	1
	Procedimenti possessori	0	1	0	1	0
	Procedimento di ing. ante causam	2	1	0	1	2
	Responsabilita' extracontrattuale	83	54	11	65	261
	Stato della persona e diritti della personalita'	158	4	1	5	156
	Successioni	9	4	3	7	39
	Altri istituti e leggi speciali	20	1	8	9	16
	Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	226	0	260	260	77
	Altri procedimenti camerati	4	0	1	1	3
	Cause in materia minorile	13	0	5	5	12
	Fallimento e procedure concorsuali	3	0	4	4	4
	Famiglia	16	2	6	8	14
TOTALE		1.091	843	381	1.024	2.049

Segue Tav. 1.2 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016
Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per Materie
Distretto di Campobasso

Tribunale di Campobasso

Ruolo	Materia	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16	
CONTROVERSIE AGRARIE	Agraria	2	2	1	3	3	
	Assistenza obbligatoria	28	29	2	31	28	
	Lavoro dipendente da privato	99	92	60	152	212	
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	Opposizione ordinanza ingiunzione	25	12	5	17	29	
	Previdenza obbligatoria (Prestazione)	156	84	24	108	213	
	Procedimenti cautelari ante causam	38	0	39	39	4	
	Procedimenti speciali	838	7	783	790	96	
	Pubblico impiego	83	91	72	163	158	
	Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia, validità o interpret.	4	4	6	10	9	
	Rapporto di lavoro parasubordinato	2	4	1	5	6	
	Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	7	1	3	4	10	
	Altri istituti e leggi speciali (Diritto navigazione)	0	0	0	0	1	
	Altri istituti e leggi speciali in genere	21	10	3	13	31	
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	129	76	44	120	198	
	Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	13	11	4	15	34	
	Cause in materia minorile	4	0	0	0	5	
	Contratti Bancari	58	11	25	36	169	
	Contratti e obbligazioni varie	208	134	89	223	686	
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	42	21	15	36	158	
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	61	44	25	69	222	
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)	2	2	0	2	3	
	Controversie di diritto amministrativo	83	41	7	48	142	
	Diritti reali - possesso - trascrizioni	37	36	17	53	127	
	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	5	5	4	9	23	
	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	20	16	24	40	74	
	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)	1	1	0	1	3	
	Diritto industriale - vecchio rito	0	0	0	0	1	
	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	10	5	4	9	27	
	Diritto societario - procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003	1	0	0	0	1	
	Dir. societario - proc. post d.l.vo n. 5/2003 cui non si applica il nuovo rito	0	0	0	0	1	
	Fallimento e procedure concorsuali	33	9	18	27	30	
	Famiglia	311	112	160	272	189	
	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	40	33	29	62	93	
	Persone giuridiche e diritto societario (Persone	3	3	0	3	4	
	Responsabilità extracontrattuale	132	119	43	162	493	
	Stato della persona e diritti della personalità	829	3	302	305	541	
	Successioni	7	6	9	15	43	
	GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Altri istituti e leggi speciali	218	0	195	195	90
		Altri procedimenti camerali	3	2	3	5	0
		Autorizzazioni processuali	24	0	22	22	3
		Diritto societario - ante riforma d.l.vo n. 5/2003	55	0	53	53	2
		Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	2	0	2	2	0
		Famiglia	42	0	42	42	15
Successioni		211	0	213	213	6	
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI		Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az. residuali)	50	0	41	41	19
		Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)	44	0	32	32	27
		Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	10	0	14	14	4
	Procedimenti cautelari in genere (Altri)	4	0	7	7	1	
	Procedimenti possessori	24	2	22	24	16	
	Procedimento di ing. ante causam	755	0	784	784	45	
	Procedimento per convalida di sfratto	122	0	105	105	35	
TOTALE		4.898	1.028	3.353	4.381	4.330	

Segue Tav. 1.2 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016
Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per Materie
Distretto di Campobasso

Tribunale di Isernia

Ruolo	Materia	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
CONTROVERSIE AGRARIE	Agraria	1	3	0	3	1
	Assistenza obbligatoria	16	20	2	22	41
	Lavoro dipendente da privato	93	55	42	97	369
	Opposizione ordinanza ingiunzione	6	5	22	27	27
	Previdenza obbligatoria (Prestazione)	86	37	46	83	302
	Procedimenti cautelari ante causam	14	0	16	16	4
	Procedimenti speciali	211	2	208	210	25
	Pubblico impiego	87	100	33	133	387
	Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di	3	3	3	6	15
	Rapporto di lavoro parasubordinato	4	1	3	4	8
	Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	12	2	10	12	12
	Altri istituti e leggi speciali di competenza della CdA Roma - Usi civili	0	0	0	0	2
	Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado	1	0	0	0	1
	Altri istituti e leggi speciali in genere	175	263	61	324	722
	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	79	35	43	78	205
	Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	8	3	2	5	74
	Contratti Bancari	26	3	13	16	106
	Contratti e obbligazioni varie	116	146	81	227	589
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	16	18	11	29	74
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	31	28	29	57	182
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)	0	0	0	0	3
	Controversie di diritto amministrativo	31	95	14	109	96
	Diritti reali - possesso - trascrizioni	25	46	13	59	139
	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	8	8	5	13	49
	Diritti reali - possesso - trascrizioni	20	8	11	19	61
	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)	1	2	0	2	4
	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	1	1	0	1	4
	Fallimento e procedure concorsuali	16	37	103	140	340
	Famiglia	197	97	96	193	164
	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	41	45	17	62	114
	Responsabilit� extracontrattuale	57	98	37	135	349
	Stato della persona e diritti della personalit�	2	2	1	3	4
	Successioni	18	9	12	21	65
	Altri istituti e leggi speciali	73	0	88	88	16
	Altri procedimenti camerati	39	0	34	34	8
	Autorizzazioni processuali	30	0	30	30	0
	Diritto societario - ante riforma d.l.vo n. 5/2003	59	0	57	57	2
	Famiglia	37	3	34	37	6
	Successioni	139	0	137	137	11
	Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az. residuali)	59	0	34	34	27
	Procedimenti cautelari ante causam (Inibitoria)	1	0	1	1	0
	Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)	26	0	27	27	18
	Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	6	0	7	7	0
	Procedimenti cautelari in genere (Altri)	10	1	14	15	3
	Procedimenti possessori	25	0	23	23	18
	Procedimento di ing. ante causam	409	0	388	388	44
	Procedimento per convalida di sfratto	72	0	61	61	21
TOTALE		2.387	1.176	1.869	3.045	4.712

Segue Tav. 1.2 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016
Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per Materie
Distretto di Campobasso

Tribunale di Larino							
Ruolo	Materia	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16	
CONTROVERSIE AGRARIE	Agraria	4	5	2	7	4	
	Procedimenti cautelari	0	0	1	1	0	
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	Assistenza obbligatoria	34	17	3	20	41	
	Lavoro dipendente da privato	122	92	45	137	172	
	Opposizione ordinanza ingiunzione	22	4	3	7	41	
	Previdenza obbligatoria (Prestazione)	74	23	5	28	96	
	Procedimenti cautelari ante causam	22	0	15	15	16	
	Procedimenti speciali	271	3	283	286	40	
	Pubblico impiego	25	54	10	64	49	
	Pubblico impiego con pregiudiziale in materia di efficacia,validità o interpret.	14	9	0	9	18	
	Rapporto di lavoro parasubordinato	2	1	0	1	2	
	Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)	4	1	1	2	6	
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	Altri istituti e leggi speciali (Diritto navigazione)	0	0	0	0	1	
	Altri istituti e leggi speciali in genere	51	12	17	29	97	
	Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)	66	33	34	67	155	
	Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)	10	8	2	10	42	
	Cause in materia minorile	1	1	0	1	2	
	Contratti Bancari	43	12	32	44	170	
	Contratti e obbligazioni varie	112	92	65	157	444	
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)	28	17	16	33	82	
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)	35	19	17	36	145	
	Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)	0	1	0	1	0	
	Controversie di diritto amministrativo	24	28	8	36	47	
	Diritti reali - possesso - trascrizioni	26	21	18	39	126	
	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)	3	3	3	6	24	
	Diritti reali - possesso - trascrizioni	12	10	16	26	77	
	Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)	0	0	1	1	0	
	Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003	0	2	0	2	12	
	Fallimento e procedure concorsuali	8	0	2	2	8	
	Famiglia	334	90	148	238	255	
	Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda	27	10	17	27	58	
	Persone giuridiche e diritto societario (Persone	2	0	0	0	6	
	Responsabilità extracontrattuale	102	90	56	146	417	
	Stato della persona e diritti della personalità	4	2	2	4	6	
	Successioni	22	6	7	13	79	
	GENERALE DEGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Altri istituti e leggi speciali	63	0	64	64	51
		Altri istituti e leggi speciali di competenza CdA in primo grado	1	0	2	2	0
		Altri procedimenti camerali	8	1	6	7	2
		Autorizzazioni processuali	20	0	18	18	2
		Cause in materia minorile	2	0	2	2	2
		Diritto societario - ante riforma d.l.vo n. 5/2003	3	0	3	3	1
		Diritto societario post riforma d.l.vo n. 5/2003(Materie Soggette)	3	0	3	3	1
Famiglia		21	2	30	32	12	
Successioni		155	0	157	157	17	
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI		Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Istr.Preventiva)	0	0	0	0	1
	Cautelari A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Sequestro)	0	0	0	0	1	
	Famiglia - Provvedimenti materia mantenimento (Famiglia)	2	0	2	2	1	
	Ingiunzioni A.C. di dir. soc.,di intermed. finan.,banc. e credit.(Ingiunzione)	1	0	1	1	0	
	Procedimenti cautelari ante causam (Azioni a tutela della prop. e az. residuali)	34	0	28	28	20	
	Procedimenti cautelari ante causam (Istr. Preventiva)	28	0	18	18	44	
	Procedimenti cautelari ante causam (Sequestro)	2	0	3	3	2	
	Procedimenti cautelari in genere (Altri)	28	0	29	29	12	
	Procedimenti possessori	10	0	18	18	9	
	Procedimento di ing. ante causam	456	0	440	440	33	
TOTALE		2.473	681	1.782	2.463	3.005	

Tav. 1.3 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016 Corte d'Appello e Tribunali ordinari. Dettaglio per Separazioni e Divorzi
Distretto di Campobasso

Corte d'Appello di Campobasso

Oggetto	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
Divorzio contenzioso	2	1	1	2	2
Separazione consensuale	0	1	0	1	0
Separazione giudiziale	6	4	1	5	6
Totale	8	6	2	8	8

Tribunale di Campobasso

Oggetto	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
Divorzio congiunto	64	59	1	60	11
Divorzio contenzioso	68	28	15	43	72
Separazione consensuale	93	0	91	91	24
Separazione giudiziale	75	20	46	66	68
Totale	300	107	153	260	175

Tribunale di Isernia

Oggetto	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
Divorzio congiunto	36	35	0	35	6
Divorzio contenzioso	42	25	11	36	58
Separazione consensuale	50	0	46	46	14
Separazione giudiziale	62	35	38	73	76
Totale	190	95	95	190	154

Tribunale di Larino

Oggetto	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti altrimenti	Totale definiti	Pendenti al 30/06/16
Divorzio congiunto	61	38	2	40	28
Divorzio contenzioso	86	37	18	55	86
Separazione consensuale	84	0	70	70	22
Separazione giudiziale	82	13	52	65	96
Totale	313	88	142	230	232

Tav. 1.4 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016.
 Dettaglio per Equa Riparazione - Corte d'Appello

Distretto di Campobasso

Ruolo	Oggetto	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti al 30/06/16
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) - nuovo rito	35	21	14
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) - vecchio rito	119	181	34
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001	11	4	7
TOTALE		165	206	55

Tav. 1.5 Procedimenti SICID pendenti per anni di iscrizione distinti per Ruolo nell'A.G. 2015/2016 Corte d'Appello e Tribunali ordinari

Distretto di Campobasso

Corte d'Appello di Campobasso

Anni	Affari Civili Contenziosi	Agraria	Lavoro, Prev., Assiet. Obblig.	Volontarie Giurisdizione	Totale	Valore percentuale
2002	1	0	0	0	1	0,05%
2004	4	0	0	0	4	0,20%
2005	0	0	0	1	1	0,05%
2006	1	0	0	0	1	0,05%
2007	2	0	0	0	2	0,10%
2008	12	0	0	0	12	0,59%
2009	36	0	0	0	36	1,76%
2010	98	0	0	0	98	4,78%
2011	68	0	0	0	68	3,32%
2012	179	0	19	1	199	9,71%
2013	202	3	27	2	234	11,42%
2014	236	0	72	5	313	15,28%
2015	317	0	144	45	506	24,69%
2016	370	2	130	72	574	28,01%
Totale	1.526	5	392	126	2.049	

Tribunale di Campobasso

Anni	Affari Civili Contenziosi	Agraria	Lavoro, Prev., Assiet. Obblig.	Procedimenti Somari Speciali	Volontarie Giurisdizione	Totale	Valore percentuale
2004	0	0	0	0	1	1	0,02%
2006	2	0	0	0	1	3	0,07%
2007	8	0	0	0	0	8	0,18%
2008	13	0	0	0	0	13	0,30%
2009	26	0	0	0	0	26	0,60%
2010	63	0	0	0	0	63	1,45%
2011	121	0	0	0	0	121	2,79%
2012	230	0	1	1	4	236	5,45%
2013	454	0	54	2	5	515	11,89%
2014	591	0	154	3	8	756	17,46%
2015	906	2	251	22	27	1.208	27,90%
2016	895	1	295	119	70	1.380	31,87%
Totale	3.309	3	755	147	116	4.330	

Segue Tav. 1.5 Procedimenti SICID pendenti per anni di iscrizione distinti per Ruolo nell'A.G. 2015/2016 Corte d'Appello e Tribunali ordinari
Distretto di Campobasso

Tribunale di Isernia							
Anni	Affari Civili Contenziosi	Agraria	Lavoro, Prev., Assist. Obblig.	Procedimenti Somari Speciali	Volontaria Giurisdizione	Totale	Valore percentuale
2004	3	0	0	0	0	3	0,06%
2005	4	0	0	1	4	9	0,19%
2006	8	0	0	0	0	8	0,17%
2007	20	0	0	0	0	20	0,42%
2008	33	0	2	0	1	36	0,76%
2009	69	0	15	2	0	86	1,83%
2010	141	0	55	0	0	196	4,16%
2011	293	0	130	2	0	425	9,02%
2012	682	0	185	3	0	870	18,46%
2013	571	0	199	3	5	778	16,51%
2014	575	0	207	5	3	790	16,77%
2015	592	0	215	17	6	830	17,61%
2016	368	1	170	98	24	661	14,03%
Totale	3.359	1	1.178	131	43	4.712	

Tribunale di Larino							
Anni	Affari Civili Contenziosi	Agraria	Lavoro, Prev., Assist. Obblig.	Procedimenti Somari Speciali	Volontaria Giurisdizione	Totale	Valore percentuale
fino al 1990	0	0	0	0	1	1	0,03%
1991-1995	0	0	0	1	0	1	0,03%
1996-2000	6	0	0	0	0	6	0,20%
2001	2	0	0	0	0	2	0,07%
2002	4	0	0	0	0	4	0,13%
2003	1	0	0	1	0	2	0,07%
2004	1	0	0	0	2	3	0,10%
2005	12	0	0	1	0	13	0,43%
2006	13	0	0	0	5	18	0,60%
2007	17	0	0	2	0	19	0,63%
2008	36	0	0	0	0	36	1,20%
2009	50	0	3	4	3	60	2,00%
2010	130	0	1	4	1	136	4,53%
2011	169	0	3	4	2	178	5,92%
2012	231	0	10	8	0	249	8,29%
2013	356	0	26	11	8	401	13,34%
2014	371	1	81	13	15	481	16,01%
2015	449	0	176	34	29	688	22,90%
2016	411	3	175	96	22	707	23,53%
Totale	2259	4	475	179	88	3005	

Tav. 1.6 Procedimenti SIECIC pendenti per anni di iscrizione distinti per Ruolo nell'A.G. 2015/2016 - Tribunali ordinari
Distretto di Campobasso

Tribunale di Campobasso

Anni	Esecuzioni mobiliari	Esecuzioni immobiliari	Concordati preventivi	Fallimenti	Istanze di fallimento	Totale	Valore percentuale
fino al 1990	0	5	0	2	0	7	0,64%
1991-1995	0	39	0	24	0	63	5,73%
1996-2000	0	33	0	21	0	54	4,91%
2001	0	5	0	7	0	12	1,09%
2002	0	6	0	5	0	11	1,00%
2003	0	6	0	4	0	10	0,91%
2004	0	11	0	7	0	18	1,64%
2005	0	7	0	3	0	10	0,91%
2006	0	12	0	7	0	19	1,73%
2007	0	16	0	8	0	24	2,18%
2008	1	24	0	3	0	28	2,55%
2009	0	23	0	3	0	26	2,37%
2010	0	30	0	9	0	39	3,55%
2011	1	36	0	6	0	43	3,91%
2012	4	45	0	10	0	59	5,37%
2013	13	62	0	10	0	85	7,73%
2014	17	48	1	10	0	76	6,92%
2015	87	68	4	21	2	182	16,56%
2016	247	52	4	8	22	333	30,30%
Totale	370	528	0	168	24	1.099	

Tribunale di Isernia

Anni	Esecuzioni mobiliari	Esecuzioni immobiliari	Amm. Straordinarie	Concordati preventivi	Fallimenti	Istanze di fallimento	Totale	Valore percentuale
fino al 1990	0	2	0	0	1	0	3	0,34%
1991-1995	0	8	0	0	16	0	24	2,76%
1996-2000	0	13	0	1	41	0	55	6,31%
2001	0	1	0	0	3	0	4	0,46%
2002	0	2	0	0	2	0	4	0,46%
2003	0	8	0	0	0	0	8	0,92%
2004	0	9	0	0	5	1	15	1,72%
2005	0	9	0	0	7	0	16	1,84%
2006	2	12	0	0	5	2	21	2,41%
2007	2	10	0	0	3	0	15	1,72%
2008	3	10	0	0	4	4	21	2,41%
2009	3	22	15	0	1	2	43	4,94%
2010	5	20	0	1	10	9	45	5,17%
2011	1	29	0	0	11	0	41	4,71%
2012	8	37	0	1	8	0	54	6,20%
2013	25	43	0	0	18	2	88	10,10%
2014	43	40	0	0	17	0	100	11,48%
2015	67	49	0	2	14	0	132	15,15%
2016	123	34	0	3	10	12	182	20,90%
Totale	282	358	15	8	178	32	871	

Tribunale di Larino

Anni	Esecuzioni mobiliari	Esecuzioni immobiliari	Concordati preventivi	Fallimenti	Istanze di fallimento	Totale	Valore percentuale
fino al 1990	0	5	0	0	0	5	0,56%
1991-1995	0	17	0	9	1	27	3,02%
1996-2000	0	14	0	9	0	23	2,58%
2001	0	3	0	2	0	5	0,56%
2002	0	3	0	5	1	9	1,01%
2003	0	4	1	3	0	8	0,90%
2004	1	7	0	3	0	11	1,23%
2005	0	8	0	3	0	11	1,23%
2006	1	5	0	1	0	7	0,78%
2007	2	13	0	3	0	18	2,02%
2008	5	11	0	1	0	17	1,90%
2009	20	23	0	4	2	49	5,49%
2010	25	22	0	6	2	55	6,16%
2011	18	37	0	17	0	72	8,06%
2012	23	39	0	8	0	70	7,84%
2013	21	69	0	12	1	103	11,53%
2014	23	51	2	15	1	92	10,30%
2015	31	63	2	19	5	120	13,44%
2016	137	30	1	11	12	191	21,39%
Totale	307	424	6	131	25	893	

Tav. 1.7 - Procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016.
Dettaglio materie di competenza del Giudice di Pace.

Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Cognizione ordinaria			Opposizioni alle sanzioni amministrative			Cause relative ai beni mobili		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Totale Uffici del Giudice di Pace	1.078	1.264	1.804	1.166	1.235	627	514	515	761
Totale Circondario Campobasso	347	368	631	206	311	251	234	205	359
CAMPOBASSO	347	368	631	206	311	251	234	205	359
Totale Circondario Isernia	395	388	831	757	730	252	184	138	329
AGNONE	28	35	36	26	26	14	0	0	5
CASTEL SAN VINCENZO	52	51	28	175	177	39	26	17	9
ISERNIA	315	302	767	556	527	199	158	121	315
Totale Circondario Larino	336	508	342	203	194	124	96	172	73
LARINO	336	508	342	203	194	124	96	172	73

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Risarcimento danni circolazione			Ricorsi in materia di immigrazione			Procedimenti Speciali		
	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Totale Uffici del Giudice di Pace	303	417	481	19	14	10	2.585	2.640	76
Totale Circondario Campobasso	35	65	106	13	8	10	1.077	1.084	27
CAMPOBASSO	35	65	106	13	8	10	1.077	1.084	27
Totale Circondario Isernia	74	97	169	6	6	0	711	769	28
AGNONE	1	2	6	0	0	0	26	26	0
CASTEL SAN VINCENZO	7	10	7	0	0	0	35	35	0
ISERNIA	66	85	156	6	6	0	650	708	28
Totale Circondario Larino	194	255	206	0	0	0	797	787	21
LARINO	194	255	206	0	0	0	797	787	21

Tav. 1.8 - Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno 2015 secondo l'anno di iscrizione - Giudici di Pace.

Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Anni precedenti	Totale
Totale Circondario Campobasso	111	245	130	85	51	13	2	637
CAMPOBASSO	111	245	130	85	51	13	2	637
Totale Circondario Isernia	570	501	173	33	70	12	2	1.181
AGNONE	36	22	12	3	0	0	1	74
CASTEL SAN VINCENZO	89	24	3	0	0	0	0	116
ISERNIA	385	455	98	30	10	12	1	991
Totale Circondario Larino	114	267	70	7	1	0	1	460
LARINO	114	267	70	7	1	0	1	460

Tav. 1.9 Sentenze secondo i termini di pubblicazione (% sul totale delle sentenze pubblicate) Anno 2015 - Giudici di pace

Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace	Pubblicazione Sentenze			Totale
	entro 15 gg	tra 16 e 30 gg	tra 31 e 60 gg	
Totale Circondario di Campobasso	91,2%	6,3%	1,7%	637
CAMPOBASSO	91,2%	6,3%	1,7%	637
Totale Circondario di Isernia*	46,3%	17,0%	5,9%	1.181
AGNONE	58,1%	2,7%	1,4%	74
CASTEL SAN VINCENZO	87,9%	8,6%	3,4%	116
ISERNIA	40,6%	19,1%	6,6%	991
Totale Circondario di Larino	28,0%	56,7%	11,1%	460
LARINO	28,0%	56,7%	11,1%	460

Tav. 1.10 - Tribunale per i minorenni: procedimenti civili iscritti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

Materia	A.G. 2015/2016		A.G. 2014/2015		Variazione percentuale A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015	
	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti
Adozione nazionale	143	88	184	192	465	-54,2%
Adozione internazionale	22	21	26	23	14	-15,4%
Volontaria giurisdizione	360	273	215	197	303	67,4%
Procedimenti contenziosi	0	0	0	1	0	n.c.
Totale	525	382	425	413	782	23,5%
						-7,5%
						11,8%
						7,1%
						28,7%
						n.c.
						18,3%

Tav. 1.11 - Tribunale per i minorenni: provvedimenti relativi alla sottrazione dei minori nell'A.G. 2015/2016

	Esito	Numero
Provvedimenti relativi alla sottrazione internazionale dei minori (art. 7 L. 64794)	accoglimento	0
	rigetto	0
	revoca	0
	archiviazione	0

PROCEDIMENTI PENALI

Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016.

Distretto di Campobasso

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2015/2016		
		Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale	Avocazioni	0	0	0
	Esecuzioni penali	112	91	188
Corte di Appello	Appello ordinario	787	684	961
	Appello assise	2	2	0
	Appello minorenni	6	6	1
Tribunale per i Minorenni	Sezione dibattimento	29	23	36
	Sezione GIP	132	111	27
	Sezione GUP	70	48	46
Tribunali	Dibattimento collegiale	96	70	210
	Dibattimento monocratico	2.517	2.859	4.420
	Appello Giudice di Pace	47	44	47
	Sezione assise	0	0	0
	Sezione GIP/GUP - NOTI	7.726	7.653	3.589
Giudice di pace	Sezione dibattimento	526	621	1.100
	Sezione GIP - NOTI	1.168	1.132	50
Procura presso il Tribunale	Sezione ordinaria - Mod. 21	9.578	10.802	5.142
	Reati di competenza DDA - NOTI	3	6	0
	Reati di competenza del GDP - NOTI	1.592	1.713	551
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	301	303	85

Tav. 2.1bis - Rapporto percentuale tra procedimenti contro autori NOTI iscritti in Procura della Repubblica nel modello 21 e i procedimenti iscritti per atti non costituenti reato a modello 45.

Distretto di Campobasso

Procure presso il Tribunale	A.G. 2015/2016		
	Isritti a registro noti (mod.21)	Isritti a registro FNCR (mod.45)	Rapporto iscritti a mod.45 su iscritti a mod.21 %
Campobasso	4.796	522	10,9%
Isernia	2.924	900	30,8%
Larino	3.453	514	14,9%

Tav. 2.2 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016.

Distretto di Campobasso

Tribunali	Materia	A.G. 2015/2016		
		Isritti	Definiti	Finali
Campobasso		4.361	4.758	1.761
	Dibattimento collegiale	38	37	65
	Dibattimento monocratico	819	1.122	1.138
	Appello Giudice di Pace	12	18	10
	Sezione assise	0	0	0
Isernia		3.492	3.581	548
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.748	3.057	2.131
	Dibattimento collegiale	26	16	49
	Dibattimento monocratico	896	1.200	1.714
	Appello Giudice di Pace	9	12	15
Larino		1.817	1.829	353
	Sezione GIP/GUP - NOTI	3.277	2.811	4.374
	Dibattimento collegiale	32	17	96
	Dibattimento monocratico	802	537	1.568
	Appello Giudice di Pace	26	14	22
Sezione GIP/GUP - NOTI	2.417	2.243	2.688	

Tav. 2.2bis - Procedimenti penali iscritti in Tribunale nell'A.G. 2015/2016 suddivisi in base al numero degli imputati.

Distretto di Campobasso

Tribunali	Materia	A.G. 2015/2016									
		con 1 imputato		con 2 imputati		con 3 imputati		4 imputati		5 imputati	
		iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale
Campobasso											
	Dibattimento collegiale	24	63,2%	7	18,4%	3	7,9%	2	5,3%	0	0,0%
	Dibattimento monocratico	696	85,0%	86	10,5%	20	2,4%	6	0,7%	7	0,9%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.977	85,3%	287	8,2%	112	3,2%	43	1,2%	22	0,6%
Isernia											
	Dibattimento collegiale	16	61,5%	3	11,5%	4	15,4%	2	7,7%	0	0,0%
	Dibattimento monocratico	745	83,1%	94	10,5%	33	3,7%	8	0,9%	8	0,9%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1.515	83,4%	188	10,3%	54	3,0%	22	1,2%	12	0,7%
Larino											
	Dibattimento collegiale	19	59,4%	7	21,9%	3	9,4%	0	0,0%	0	0,0%
	Dibattimento monocratico	665	82,9%	96	12,0%	19	2,4%	9	1,1%	5	0,6%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2.016	83,4%	262	10,8%	65	2,7%	31	1,3%	12	0,5%

Tribunali	Materia	A.G. 2015/2016									
		da 6 a 10 imputati		da 11 a 30 imputati		oltre 30 imputati		Totale iscritti in Tribunale			
		iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale	iscritti	% sul totale
Campobasso											
	Dibattimento collegiale	1	2,6%	1	2,6%	0	0,0%	38	100,0%		
	Dibattimento monocratico	3	0,4%	1	0,1%	0	0,0%	819	100,0%		
	Sezione GIP/GUP - NOTI	34	1,0%	14	0,4%	3	0,1%	3.492	100,0%		
Isernia											
	Dibattimento collegiale	1	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	26	100,0%		
	Dibattimento monocratico	6	0,7%	1	0,1%	1	0,1%	896	100,0%		
	Sezione GIP/GUP - NOTI	11	0,6%	12	0,7%	3	0,2%	1.817	100,0%		
Larino											
	Dibattimento collegiale	2	6,3%	1	3,1%	0	0,0%	32	100,0%		
	Dibattimento monocratico	5	0,6%	3	0,4%	0	0,0%	802	100,0%		
	Sezione GIP/GUP - NOTI	24	1,0%	6	0,2%	1	0,0%	2.417	100,0%		

Tav. 2.3 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti presso le Procure della Repubblica nell'A.G. 2015/2016.

Distretto di Campobasso

Procure presso il Tribunale	Materia	A.G. 2015/2016		
		Iscritti	Definiti	Finali
Campobasso		4.796	5.011	1.534
	Reati ordinari - NOTI	4.365	4.557	1.318
	Reati di competenza DDA - NOTI	3	6	0
	Reati di competenza del GDP - NOTI	428	448	216
Isernia		2.924	3.473	1.401
	Reati ordinari - NOTI	2.395	2.878	1.298
	Reati di competenza del GDP - NOTI	529	595	103
Larino		3.453	4.037	2.758
	Reati ordinari - NOTI	2.818	3.367	2.526
	Reati di competenza del GDP - NOTI	635	670	232

Tav. 2.3bis - Procedimenti penali contro noti (reati ordinari e DDA) iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2015/2016 suddivisi in base al numero degli indagati

Distretto di Campobasso

Procura della Repubblica	A.G. 2015/2016									
	con 1 indagato		con 2 indagati		con 3 indagati		4 indagati		5 indagati	
	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti
Campobasso	3.707	84,9%	408	9,3%	125	2,9%	46	1,1%	26	0,6%
Isernia	1.956	81,7%	286	11,9%	80	3,3%	23	1,0%	23	1,0%
Larino	2.398	85,1%	275	9,8%	75	2,7%	26	0,9%	16	0,6%

Procura della Repubblica	A.G. 2015/2016							
	da 6 a 10 indagati		da 11 a 30 indagati		oltre 30 indagati		Totale iscritti in Procura	
	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti
Campobasso	39	0,9%	11	0,3%	6	0,1%	4.368	100,0%
Isernia	16	0,7%	8	0,3%	3	0,1%	2.395	100,0%
Larino	23	0,8%	3	0,1%	2	0,1%	2.818	100,0%

**Tav. 2.4 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016.
Sedi degli Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario**

Distretto di Campobasso

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario	Materia	A.G. 2015/2016		
		Iscritti	Definiti	Finali
Circondario di Campobasso		434	431	452
	Sezione dibattimento	189	184	451
	Sezione GIP - NOTI	245	247	1
Circondario di Isernia		621	581	256
	Sezione dibattimento	150	132	229
	Sezione GIP - NOTI	471	449	27
Circondario di Larino		639	741	442
	Sezione dibattimento	187	305	420
	Sezione GIP - NOTI	452	436	22

**Tav. 2.5 - Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE
sul totale dei procedimenti definiti**

Distretto di Campobasso

Sede	Tribunali			Gip presso il Tribunale Noti Gip Gup	Procura presso il Tribunale Noti
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale Dibattimento		
Campobasso	0,0%	0,5%	0,5%	1,6%	1,2%
Isernia	0,0%	8,8%	8,6%	2,2%	1,4%
Larino	29,4%	16,9%	17,3%	1,3%	2,5%
Totale Distretto	7,1%	7,1%	7,1%	1,6%	1,7%

Tav. 2.5 bis - Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

Sede Ufficio	Tribunali					
	Dibattimento collegiale			Dibattimento monocratico		
	Totale definiti in Tribunale	Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti in Tribunale	Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	Sentenza non doversi procedere per prescrizione
Campobasso	37	0	0	1.122	0	6
Isernia	16	0	0	1.200	0	105
Larino	17	0	5	537	0	91
Totale Distretto	70	0	5	2.859	0	202

Sede Ufficio	Gip presso il Tribunale					
	Noti Gip Gup			Noti Gip		
	Totale definiti dal GIP/GUP	Archiviazione per prescrizione	Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti dal GIP/GUP	Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Invio al Gip con richiesta di archiviazione per prescrizione
Campobasso	3.581	54	0	2	4.563	55
Isernia	1.829	39	0	1	2.878	41
Larino	2.243	23	1	5	3.367	84
Totale Distretto	7.653	116	1	8	10.808	180

Tav. 2.6 - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

Definiti con sentenza monocratica				
Rito	Campobasso	Isernia	Larino	Totale complessivo
Giudizio ordinario	852	936	370	2.158
Giudizio direttissimo	6	7	9	22
Applicazione pena su richiesta	46	31	14	91
Giudizio immediato	5	1	4	10
Giudizio abbreviato	25	1	1	27
Giudizio di opposizione a decreto penale	127	43	0	170
TOTALE	1.061	1.019	398	2.478
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	19,7%	8,1%	7,0%	12,9%

Tav. 2.6 bis - Procedimenti penali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

Definiti con sentenza collegiale				
Rito	Campobasso	Isernia	Larino	Totale complessivo
Giudizio ordinario	29	14	10	53
Giudizio direttissimo	0	0	0	0
Applicazione pena su richiesta	0	0	0	0
Giudizio immediato	4	0	1	5
Giudizio abbreviato	0	1	0	1
Giudizio di opposizione a decreto penale	0	0	0	0
TOTALE	33	15	11	59
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	12,1%	6,7%	9,1%	10,2%

**Tav. 2.7 - Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP
per modalità di definizione nell'A.G. 2015/2016**

Distretto di Campobasso

Definiti				
Modalità	Campobasso	Isernia	Larino	Totale complessivo
Decreti di archiviazione	2.476	1.114	1.164	4.754
Sentenze di rito alternativo	93	52	124	269
Decreti penali di condanna	267	75	209	551
Decreti che dispongono il giudizio	300	180	401	881
TOTALE	3.136	1.421	1.898	6.455

**Tav. 2.8 - Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica
per modalità di definizione nell'A.G. 2015/2016**

Distretto di Campobasso

Definiti				
Modalità	Campobasso	Isernia	Larino	Totale complessivo
Richieste di archiviazione	2.569	1.129	1.804	5.502
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	176	187	184	547
Richieste di riti alternativi	441	172	449	1.062
Citazioni dirette a giudizio	509	697	382	1.588
TOTALE	3.695	2.185	2.819	8.699

Tavv. 2.9 e 2.10 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Tribunale	Classi di durata										Totale rito collegiale	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni				Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
Campobasso	3	8,1%	10	27,0%	10	27,0%	14	37,8%	37	100,0%	37	100,0%
Isernia	1	6,3%	0	0,0%	8	50,0%	7	43,8%	16	100,0%	16	100,0%
Larino	3	17,6%	1	5,9%	3	17,6%	10	58,8%	17	100,0%	17	100,0%
Totale complessivo	7	10,0%	11	15,7%	21	30,0%	31	44,3%	70	100,0%	70	100,0%

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico

Tribunale	Classi di durata										Totale rito monocratico	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni				Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti		
Campobasso	200	17,8%	267	23,8%	340	30,3%	315	28,1%	1.122	100,0%	1.122	100,0%
Isernia	194	16,2%	175	14,6%	267	22,3%	564	47,0%	1.200	100,0%	1.200	100,0%
Larino	114	21,2%	50	9,3%	133	24,8%	240	44,7%	537	100,0%	537	100,0%
Totale complessivo	508	17,8%	492	17,2%	740	25,9%	1.119	39,1%	2.859	100,0%	2.859	100,0%

Tav. 2.11 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari
Sezione GIP GUP nell'A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti

Tribunale	Classi di durata										Totale Sezione Gip Gup Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti				
Campobasso	3.129	87,4%	287	8,0%	152	4,2%	13	0,4%	3.581	100,0%	3.581	100,0%
Isernia	1.568	85,7%	142	7,8%	90	4,9%	29	1,6%	1.829	100,0%	1.829	100,0%
Larino	508	22,6%	495	22,1%	936	41,7%	304	13,6%	2.243	100,0%	2.243	100,0%
Totale complessivo	5.205	68,0%	924	12,1%	1.178	15,4%	346	4,5%	7.653	100,0%	7.653	100,0%

Tav. 2.12 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie
nell'A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21

Procura della Repubblica	Classi di durata										Totale Procura Noti	
	Entro 6 mesi		Tra 6 mesi e 1 anno		Tra 1 e 2 anni		In oltre 2 anni		Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti
	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti	Definiti	% sul totale definiti				
Campobasso	3.493	76,6%	533	11,7%	468	10,3%	69	1,5%	4.563	100,0%	4.563	100,0%
Isernia	1.593	55,3%	426	14,8%	585	20,3%	275	9,6%	2.879	100,0%	2.879	100,0%
Larino	1.646	48,9%	550	16,3%	431	12,8%	742	22,0%	3.369	100,0%	3.369	100,0%
Totale complessivo	6.732	62,3%	1.509	14,0%	1.484	13,7%	1.086	10,0%	10.811	100,0%	10.811	100,0%

Tav. 2.13 - Stratigrafia dei procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2015 per classi di anni di iscrizione e per tipologia di ufficio - Corte d'Appello e Tribunali Ordinari

Distretto di Campobasso

Ufficio	Macro materia	Fino al 2002	dal 2003 al 2007	dal 2008 al 2012	dal 2013 al 2015	Totale
Corte d'Appello di Campobasso	sezione ordinaria	0	0	0	984	984
	sezione assise appello	0	0	0	1	1
	sezione minorenni appello	0	0	0	1	1
	TOTALE PENDENTI	0	0	0	986	986
	% per anno di iscrizione	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
Tribunale Ordinario di Campobasso	rito collegiale sezione assise	0	0	0	0	0
	rito collegiale e monocratico ordinario	0	0	109	1.344	1.453
	rito monocratico appello giudice di pace			0	14	14
	indagini e udienza preliminare (noti)	0	0	13	595	608
	TOTALE PENDENTI	0	0	122	1.953	2.075
	% per anno di iscrizione	0,0%	0,0%	5,9%	94,1%	100,0%
Tribunale Ordinario di Isernia	rito collegiale e monocratico ordinario	0	4	406	1.562	1.972
	rito monocratico appello giudice di pace		0	1	14	15
	indagini e udienza preliminare (noti)	2	3	39	304	348
	TOTALE PENDENTI	2	7	446	1.880	2.335
	% per anno di iscrizione	0,1%	0,3%	19,1%	80,5%	100,0%
Tribunale Ordinario di Larino	rito collegiale e monocratico ordinario	0	0	298	1.257	1.555
	rito monocratico appello giudice di pace		0	0	14	14
	indagini e udienza preliminare (noti)	0	4	164	2830	2.998
	TOTALE PENDENTI	0	4	462	4.101	4.567
	% per anno di iscrizione	0,0%	0,1%	10,1%	89,8%	100,0%

Tav. 2.15 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016 relativi al riesame di misure cautelari personali.
 Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali
 Distretto di Campobasso

Tribunale	Misure cautelari personali	A.G. 2015/2016			A.G. 2014/2015			Variazione percentuale A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Campobasso Totale		78	74	5	128	130	1	-39,06%	-43,08%	400,00%
	Istanze di riesame su misure cautelari personali (art. 309)	33	32	1	72	73	0	-54,17%	-56,16%	n.c.
	Istanze di Appello del PM su misure cautelari personali (art. 310)	13	12	1	9	9	0	44,44%	33,33%	n.c.
	Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art. 310)	32	30	3	47	48	1	-31,91%	-37,50%	200,00%

Tav. 2.15 bis - Modalità di definizione dei procedimenti relativi al riesame di misure cautelari personali, nell'A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

Tribunale	Misure cautelari personali	Inammissibilità	Dichiarazione Di Inefficacia Per Decorrenza Dei Termini	Riunione	Conferma	Emissione Misura Cautelare	Riforma Parziale	Annullamento	Altra Modalità
	Istanze di riesame su misure cautelari personali (art. 309)	7	0	0	16	-	5	4	0
	Istanze di Appello del PM su misure cautelari personali (art. 310)	1	-	0	7	3	0	-	1
	Istanze di Appello di parte su misure cautelari personali (art. 310)	1	-	0	19	-	8	2	0

Tav. 2.16 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2015/2016 relativi al riesame di misure cautelari reali.
Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali

Distretto di Campobasso

Tribunale	Misure cautelari reali	A.G. 2015/2016			A.G. 2014/2015			Variazione percentuale A.G. 2015/2016 vs. A.G. 2014/2015		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
CAMPOBASSO Totale		38	39	0	37	36	1	2,7%	8,3%	-100,0%
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	n.c.	n.c.	n.c.
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	22	22	0	20	20	0	10,0%	10,0%	n.c.
	Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	4	4	0	5	5	0	-20,0%	-20,0%	n.c.
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	12	13	0	12	11	1	0,0%	18,2%	-100,0%
ISERNIA Totale		18	18	0	23	23	0	-21,7%	-21,7%	n.c.
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	n.c.	n.c.	n.c.
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	18	18	0	12	12	0	50,0%	50,0%	n.c.
	Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	0	0	0	0	0	0	n.c.	n.c.	n.c.
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	0	0	0	11	11	0	-100,0%	-100,0%	n.c.

Tav. 2.16 bis - Modalità di definizione dei procedimenti relativi al riesame di misure cautelari reali, nell'A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

Tribunale	Misure cautelari reali	Inammissibilità	Annullamento	Riforma	Conferma	Dichiarazione di Inefficacia per decorrenza termini	Riunione	Altra Modalità
CAMPOBASSO Totale		14	3	4	18	0	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	5	2	2	13	0	0	0
	Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	0	1	1	2		0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	9	0	1	3	0	0	0
ISERNIA Totale		4	0	2	7	0	4	1
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri conservativi (art. 318)	0	0	0	0	0	0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322)	4	0	2	7	0	4	1
	Istanze di Appello di parte o del PM su misure cautelari reali - sequestri preventivi (art. 322 bis)	0	0	0	0		0	0
	Istanze di Riesame su misure cautelari reali - altri sequestri (art. 257, 355)	0	0	0	0	0	0	0

**Attività di definizione della Corte di Appello nell'anno giudiziario
2015/2016 (dal 01/07/2015 al 30/06/2016)**

Distretto di Campobasso

Ufficio	Materia		Totale	
Sezione Ordinaria	Appello dibattimento penale	Rito ordinario	Riforma totale o parziale	410
			Conferma	189
			Dichiarazione di nullità	3
			Altre attività di definizione	0
		Rito camerale	Riforma totale o parziale	28
			Conferma	29
			Dichiarazione di nullità	0
			Dichiarazione di inammissibilità	12
			Altre attività di definizione	13
Corte di Assise di Appello	Appello dibattimento penale	Rito ordinario	Riforma totale o parziale	0
			Conferma	2
			Dichiarazione di nullità	0
			Altre attività di definizione	0
		Rito camerale	Riforma totale o parziale	0
			Conferma	0
			Dichiarazione di inammissibilità	0
			Dichiarazione di nullità	0
			Altre attività di definizione	0
Sezione Minorenni	Appello dibattimento penale	Rito ordinario	Riforma totale o parziale	1
			Conferma	5
			Dichiarazione di nullità	0
		Rito camerale	Riforma totale o parziale	0
			Conferma	0
			Dichiarazione di nullità	0
			Dichiarazione di inammissibilità	0
			Altre attività di definizione	0

TRIBUNALE E UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Tav. 3.1 - Misure Alternative - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Affidamento al Servizio Sociale	38.301	31.352	9.253	13.537	39.872
	Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.	20.981	17.741	4.707	3.581	19.047
	Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis	16.679	13.148	3.876	2.290	15.327
	Semilibertà	11.852	10.524	664	2.526	10.298
	Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale	9.109	8.685	8.459	110	3.286
	Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	6.468	6.095	2.134	1.645	3.979
	Declaratoria estinzione della pena pecuniaria	1.758	1.700	1.436	132	723
	Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	1.564	1.572	1.507	39	614
	Revoca Detenzione Domiciliare	991	986	799	52	105
	Revoca Affidamento in casi particolari	884	898	703	28	79
	Revoca Affidamento in Prova all' UEPE	836	818	663	53	133
	Reclamo per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	693	653	93	311	179
	Revoca Arresti Domiciliari	518	520	379	17	52
	Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	462	429	29	68	345
	Revoca Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Bis O.P.	383	367	294	13	49
	Detenzione Domiciliare Speciale	244	196	34	68	125
Proroga Differimento Pena nelle forme della Detenzione Domiciliare	240	248	175	24	67	
Semilibertà	209	172	21	43	155	
Detenzione domiciliare art. 16 nonies D.L. 8/1991	194	193	79	63	83	

Segue Tav. 3.1 - Misure Alternative - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Affidamento art. 47 quater O.P.	188	142	15	50	134
	Revoca Semilibertà'	151	150	121	11	19
	Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva	121	110	89	3	18
	Revoca Differimento Nelle Forme della Detenzione Domiciliare Art.47 Ter 1 Ter O.P.	81	86	60	4	6
	Detenzione domiciliare per ultrasettantenni	63	51	17	3	27
	Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	42	35	3	10	22
	Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter per venir meno dei presupposti	35	36	5	23	4
	Cessazione Misura Affidamento al Servizio Sociale	34	32	0	26	2
	Cessazione Misura Affidamento Servizio Sociale da Tossicodipendente - alcolodipendente	31	28	0	25	4
	Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Bis per Venir Meno dei Presupposti	30	28	1	21	3
	Reclamo Revoca per Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	30	32	4	9	4
	Cessazione Misura Semilibertà	25	26	4	14	2
	Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento art. 47 quater o.p.	19	18	15	1	4
	Revoca Affidamento in prova art. 47 quater o.p.	16	18	6	2	3
	Prosecuzione e Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	14	17	11	1	2
	Prosecuzione Affidamento al Servizio Sociale	13	9	4	0	11
	Prosecuzione e Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter O.P.)	8	11	4	1	2
	Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione a Sospensione Condizionata Dell'Esecuzione	7	7	3	0	2
	Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 Ter 1 Ter per Venir Meno dei Presupposti	7	6	2	2	1

Segue Tav. 3.1 - Misure Alternative - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
	Reclamo su Prosecuzione Esecuzione presso domicilio della pena detentiva - Legge 199/2010	6	6	1	5	0
	Revoca Sospensione condizionata della pena Art. 2 L. 207/2003	6	4	3	0	3
	Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter 1 Bis)	6	9	2	1	4
	Detenzione domiciliare per recidivi	5	2	0	0	4
	Proroga Detenzione Domiciliare Speciale	5	2	0	0	5
	Revoca Detenzione Domiciliare Speciale Art. 47 Quinquies	4	4	3	0	0
	Prosecuzione Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	3	3	0	0	2
	Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Art. 47 Quinquies per Venir Meno dei Presupposti	2	1	0	1	1
	Cessazione Misura Detenzione Domiciliare Speciale	1	0	0	0	0
Campobasso	Prosecuzione o Cessazione Liberazione condizionale	1	0	0	0	2
	Prosecuzione o cessazione esecuzione presso domicilio della pena detentiva	1	0	0	0	1
	Reclamo su Prosecuzione Affidamento in Prova (Art. 47 O.P.)	1	2	0	1	0
	Cessazione Misura Sospensione Condizionata dell'esecuzione	1	1	0	0	0
	Reclamo su Prosecuzione Detenzione Domiciliare (Art. 47 ter O.P.)	1	1	0	1	0
	Cessazione misura esecuzione presso domicilio della pena detentiva	1	1	0	1	0
	Reclamo su Prosecuzione Detenzione Domiciliare (art.47 ter 1 bis O.P)	1	1	0	0	0
	Prosecuzione Semiliberta'	1	1	0	0	1
	Cessazione Misura Domiciliare art. 47 quater o.p.	0	1	0	0	0
	Reclamo su Prosecuzione Affidamento ex art. 94 DPR 309/90	0	1	0	0	0
	Revoca Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	0	1	1	1	0

Tav. 3.2 - Rinvio dell'esecuzione della pena - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Differimento Pena facoltativo grave infermità	2.368	2.249	217	1.216	840
	Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	1.685	1.560	600	556	504
	Differimento Pena obbligatorio nei confronti di persona affetta da malattia	459	424	37	220	186
	Differimento Pena obbligatorio nei confronti di donna incinta	273	254	90	97	122
	Differimento Pena obbligatorio nei confronti di madre infante di età inferiore ad anni uno	209	198	87	66	88
	Differimento Pena facoltativo maternità	96	103	18	39	39
	Differimento Pena facoltativo grave infermità'	59	60	4	32	25
	Differimento Pena facoltativo attesa grazia	44	37	2	5	15
	Revoca Differimento Pena Facoltativo Grave Infermità'	12	11	0	0	4
	Differimento Pena obbligatorio nei confronti di madre infante di età' inferiore ad anni uno	8	7	2	4	3
	Differimento Pena facoltativo maternità'	6	6	0	4	2
	Sospensione isolamento diurno	5	5	2	2	1
	Revoca Differimento Pena Obbligatorio nei Confronti di Persona Affetta da Malattia	3	2	0	0	1
	Revoca Differimento Pena Obbligatorio nei Confronti di Madre Infante di Eta' Inferiore Ad Anni Uno	1	0	0	0	1
	Revoca Differimento Pena Obbligatorio nei Confronti di Donna Incinta	1	1	0	0	0

Tav. 3.3 - Reclami e Appelli - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
	Reclamo su Liberazione Anticipata	3.515	3.460	644	1.906	1.545
	Decisione Reclamo Permesso Premio	1.345	1.346	130	639	379
	Reclamo su Liberazione Anticipata Speciale	1.107	1.170	239	660	264
	Reclamo Generico	914	728	92	362	603
	Reclamo avverso decisione su reclamo generico art. 35 ? art. 69 comma 6 lett. b) O.P.	680	665	68	318	197
	Decisione Reclamo Permesso	586	560	105	260	181
	Impugnazione Contro Provvedimento Mds	551	520	105	326	207
	Reclamo su Integrazione Liberazione Anticipata	532	600	224	272	123
	Opposizione su espulsione (art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998 e succ.mod.)	468	438	65	186	155
Campobasso	Reclamo Avverso Decreto Ministro Giustizia applicazione/proroga Regime Sorveglianza Particolare	419	362	10	306	108
	Reclamo art. 18 ter O.P.	413	384	87	189	156
	Reclamo avverso decisione su reclamo in materia di provvedimenti disciplinari/Lavoro ? art. 69 comma 6 lett. a) O.P.	133	137	20	78	33
	Appello Contro Sentenza Giudice di Merito	72	72	29	27	28
	Ricorso Avverso Diniego Ammissione al Patrocinio a S.D.S.	52	43	8	12	40
	Declaratoria sospensione Sentenza/Ordinanza impugnata (680/3)	34	30	4	13	8
	Reclamo in Materia di Sorveglianza Particolare	33	36	4	13	9
	Reclamo avverso decisione su reclamo generico art. 35 – art. 69 comma 6 lett. b) O.P.	25	12	1	8	18
	Reclamo in Materia di Sospensione Condizionata Dell'Esecuzione (Indultino)	21	16	0	8	7
	Reclamo avverso revoca periodo permesso	16	11	3	2	6

Segue Tav. 3.3 - Reclami e Appelli - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Reclamo Avverso silenzio rifiuto opposto Ministro Giustizia avverso istanza revoca anticipata Regime Sorveglianza Particolare	16	15	1	8	3
	Reclamo avverso decisione su reclamo in materia di provvedimenti disciplinari/Lavoro - art. 69 comma 6 lett. a) O.P.	8	6	0	5	3
	Opposizione al Decreto di Liquidazione per Patrocinio a S.D.S.	7	3	0	0	6
	Reclamo avverso decisione su reclamo in materia di provvedimenti disciplinari/Lavoro – art. 69 comma 6 lett. a) O.P.	7	10	0	3	3
	Reclamo avverso decisione su reclamo generico art. 35 - art. 69 comma 6 lett. b) O.P.	6	25	2	7	1
	Reclamo Avverso Scomputo Periodo Permesso	6	3	1	1	4
	Reclamo avverso decisione su reclamo in materia di provvedimenti disciplinari/Lavoro art. 69 comma 6 lett. a) O.P.	4	4	0	3	1
	Decisione Appello licenza per internati (Art. 53 O.P.)	4	9	0	7	1
	Reclamo Avverso Decreto Ministro Giustizia elezione istanza revoca anticipata Regime Sorveglianza Particolare	1	3	0	0	0
	Appello avverso revoca periodo licenza	0	1	0	0	0

Tav. 3.4 - Riabilitazioni - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Riabilitazione	9.058	8.442	4.063	2.294	6.453
	Revoca Riabilitazione	9	9	4	0	3

Tav. 3.5 - Concessione liberazione condizionale - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Concessione Liberazione Condizionale	387	399	23	145	165
	Dichiarazione Estinzione Pena per Esito Positivo Liberazione Condizionale (art. 177 c. 2 C.P.)	35	39	37	0	11
	Revoca Liberazione Condizionale (Art. 177 C.P.)	1	0	0	0	1

Tav. 3.7 - Liberazione anticipata- Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Revoca Liberazione Anticipata	86	74	34	10	53
	Revoca Liberazione Anticipata Speciale	12	11	4	1	4
	Revoca Integrazione Liberazione Anticipata	6	6	1	1	1

Tav. 3.8 - Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90 - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Sospensione Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	529	510	27	108	463
	Dichiarazione Estinzione art. 93 C.1. T.U	21	24	17	1	11
	Revoca Sospensione Pena per ex art. 93/2 DPR 309/90	4	4	0	0	1

Tav. 3.9 - Misure di Sicurezza in Esecuzione - Tribunali di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti Finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Libertà Vigilata	1	1	0	0	0

Tav. 4.1 - Esecuzione Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	Pendenti finali
Campobasso	Affidamento in Prova al Servizio Sociale	10.021	9.793	18.111
	Detenzione Domiciliare	9.812	9.901	10.694
	Arresti Domiciliari	4.497	4.233	3.804
	Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	3.385	3.397	2.650
	Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	2.379	2.568	4.261
	Detenzione Domiciliare Provvisoria	1.083	1.079	880
	Semilibertà	757	799	923
	Affidamento Provvisorio Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	746	649	790
	Affidamento provvisorio al Servizio Sociale - Art. 47 O.P.	610	443	575
	Liberazione Condizionale: Libertà' Vigilata	29	25	68
	Semilibertà'	24	18	66
	Sospensione Condizionata della Pena (L. 207/2003)	8	7	8

Tav. 4.2 - Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Autorizzazione	83.137	82.773	68.920	8.852	2.643
	Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	10.403	10.375	3.285	3.072	1.854
	Declaratoria valida espiazione pena	9.774	9.632	0	0	1.043
	Modifica Permanente Prescrizioni	6.475	6.451	5.291	765	171
	Licenza per Semilibertà Art. 52 O.P.	5.947	5.993	5.038	504	229
	Modifica Provvisoria Prescrizioni	5.289	5.243	4.325	610	120
	Ammissione provvisoria a Detenzione Domiciliare	4.861	4.878	586	2.214	669
	Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni	4.575	4.541	0	0	111
	Ammissione provvisoria ad Affidamento in prova al Servizio Sociale - Art. 47 O.P.	3.864	3.765	507	2.329	510
	Ulteriore Autorizzazione	3.560	3.530	2.967	401	95
	Ammissione provvisoria ad Affidamento Terapeutico ex art. 94 co. 2 DPR 309/90	2.377	2.353	703	1.048	291
	Modifica Luogo Esecuzione	2.139	2.110	1.835	125	90
	Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter O.P.)	1.459	1.458	1.068	238	25
	Modifica Programma Trattamento	1.458	1.455	1.368	28	34
	Approvazione Programma Trattamento	1.217	1.220	1.167	17	27
Declaratoria estinzione pena pecuniaria	1.082	1.070	0	0	70	

Segue Tav. 4.2 - Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Detenzione Domiciliare	1.021	1.038	829	132	43
	Sospensione Provvisoria Affidamento al Servizio Sociale	893	888	638	141	25
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Affidamento	823	829	740	43	32
	Sospensione Provvisoria Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	789	792	684	63	3
	Sospensione Provvisoria Arresti Domiciliari	565	563	476	0	10
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Affidamento ex art. 94 DPR 309/90	547	556	509	19	7
	Modifica Attività Lavorativa	459	456	334	58	23
	Ammissione provvisoria a Semilibertà	444	438	11	177	70
	Revoca Autorizzazione	365	361	345	0	6
	Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva	327	328	295	8	11
	Convocazione per puntuale rispetto delle prescrizioni	315	311	0	0	14
	Sospensione Esecuzione Pena per Affidamento in prova al Servizio Sociale (art.47/4 O.P.)	302	326	20	143	82
	Licenza per Semilibertà Art. 52 O.P.	261	259	217	34	10
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Arresti Domiciliari - Art. 656/10 c.p.p.	213	216	174	9	2
	Sospensione e Revoca della Misura Alternativa per Cessazione dei Presupposti	209	206	11	2	29
Valutazione su permanenza quantum pena per esecuzione presso domicilio della pena detentiva	197	197	148	36	11	

Segue Tav. 4.2 - Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Sospensione Provvisoria Semilibertà'	171	170	129	24	5
	Approvazione Programma Trattamentale Provvisorio	163	159	147	1	19
	Sospensione provvisoria dell'esecuzione presso domicilio della pena detentiva	152	152	96	23	7
	Proroga Provvisoria Differimento Nelle Forme Della Detenzione Domiciliare	120	121	69	4	5
	Differimento misura alternativa facoltativo art. 147 C.P.	75	79	16	39	7
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Semilibertà'	65	66	51	13	0
	Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter 1 Bis O.P.)	59	56	45	7	3
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Differimento Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	58	58	47	2	1
	Differimento misura alternativa nelle forme della detenzione domiciliare	55	59	17	10	12
	Revoca ammissione provvisoria all'affidamento in prova (art. 94 dpr. 309/90)	50	50	35	0	1
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Detenzione Domiciliare art.47 ter 1 bis O.P.	49	49	36	8	0
	Revoca ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare	41	39	27	0	3
	Sospensione Provvisoria Differimento nelle forme della Detenzione Domiciliare	41	42	35	4	1
	Valutazione revoca Licenza	37	36	27	4	4
	Sospensione Esecuzione Pena per Semilibertà (art.47/4 O.P.)	36	43	1	16	8
	Trasformazione affidamento da art 94 dpr. 309/90 a art. 47 op ex art. 99 reg. esec. Op.	32	34	31	0	3

Segue Tav. 4.2 - Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Sospensione Provvisoria Affidamento art. 47 quater o.p.	24	24	16	5	0
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Detenzione Domiciliare Art.16 nonies D.L. 8/1991	23	21	20	0	7
	Differimento misura alternativa obbligatorio art. 146 C.P.	16	16	3	7	1
	Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare Speciale	15	15	11	1	1
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	15	17	13	3	1
	Perdita di efficacia Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter o.p.)	13	13	3	0	2
	Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	13	14	10	1	1
	Perdita di efficacia sospensione provvisoria Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	12	12	4	0	0
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Detenzione Domiciliare Speciale	11	11	9	0	0
	Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare(Art.47 ter comma. 1 quater)	10	10	9	1	1
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per Affidamento art. 47 quater o.p.	9	9	7	0	0
	Perdita di efficacia Sospensione Provvisoria Semilibertà	9	7	1	0	2
	Perdita di efficacia sospensione provvisoria Affidamento Servizio Sociale	7	6	1	0	2
	Perdita di efficacia Sospensione provvisoria esecuzione presso domicilio della pena detentiva	5	5	0	0	0
	Ammissione provvisoria a Semilibertà'	4	4	0	3	0
	Revoca ammissione provvisoria a semilibertà	3	3	2	0	0
	Valutazione su Permanenza Quantum Pena per liberazione condizionale	2	3	3	0	0

Segue Tav. 4.2 - Misure Alternative - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Inosservanza Obblighi/Prescrizioni Sospensione Condizionata della Pena	2	2	0	0	2
	Esclusione Computo Licenza	2	2	0	1	0
	Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	2	2	0	0	0
	Affidamento al Servizio Sociale	1	1	0	0	0
	Modifica Attivita' Lavorativa	1	1	1	0	0
	Perdita di efficacia sospensione provvisoria Affidamento art. 47 quater o.p.	1	0	0	0	1
	Semilibertà	1	1	0	0	0
	Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.	1	1	0	0	0
	Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis	1	1	0	0	0
	Perdita di efficacia Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare (Art. 47 Ter 1 Bis o.p.)	1	1	0	0	0
	Cessazione Sospensione Provvisoria Detenzione Domiciliare art. 47 quater o.p.	1	1	0	0	0

Tav. 4.3 - Concessione/Revoca Liberazione Anticipata - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Liberazione Anticipata	82.477	79.204	56.464	6.824	16.037
	Liberazione Anticipata Speciale	28.697	32.568	17.965	2.983	2.842
	Integrazione Liberazione Anticipata	2.883	3.458	620	681	446
	Revoca Liberazione Anticipata	385	404	320	0	16
	Revoca Liberazione Anticipata Speciale	164	167	122	1	4
	Revoca Integrazione Liberazione Anticipata	24	25	21	0	1

Tav. 4.4 - Rinvio dell'esecuzione della pena ex Art. 684 co. 2 cpp - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Differimento Pena facoltativo art.147 C.P.	2.126	2.163	383	1.235	266
	Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare	1.156	1.138	341	521	186
	Differimento Pena obbligatorio art.146 C.P.	825	834	433	253	60
	Sospensione Provvisoria Esecuzione Pena ex art. 90 DPR 309/90	76	82	2	29	21
	Revoca sospensione ex art. 684 cp. dell'esecuzione pena	3	3	1	0	0
	Sospensione isolamento diurno	2	2	0	1	1
Revoca sospensione ex art. 90 dpr. 309/90 dell'esecuzione della pena	1	1	1	0	0	

Tav. 4.5 - Misure di sicurezza in esecuzione - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	Pendenti finali
Campobasso	Libertà Vigilata	1.763	1.480	4.928
	Casa di Lavoro	265	310	570
	Ospedale Psichiatrico Giudiziario	243	207	344
	Casa Cura e Custodia	167	225	264
	Libertà Vigilata	80	76	526
	Espulsione dal Territorio dello Stato	37	26	38
Colonia Agricola	25	24	54	

Segue Tav. 4.5 - Misure di sicurezza in esecuzione - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	Pendenti finali	
Campobasso	Espulsione Ex Art. 86 D.P.R. 309/90	8	8	6	
	Obbligo di informare gli organi di P.S. su residenza e spostamenti (art. 609 nomies c.p.)	4	0	4	
	Divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori (art. 609 nomies c.p.)	4	0	4	
	Divieto di svolgere lavori che prevedano contatto con minori (art. 609 nomies c.p.)	4	0	4	
	Restrizione dei movimenti e della libera circolazione (art. 609 nomies c.p.)	2	0	2	
	Divieto di Soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province	1	1	6	
	Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche	0	2	5	

Tav. 4.6 - Indultino - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Sospensione Condizionata della Pena Detentiva Art. 2 L. 207/2003	180	177	1	23	27

Tav. 4.7 - Sanzioni sostitutive/ Misure di sicurezza/ Pene - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Autorizzazione	12.904	12.717	11.337	717	420
	Rateizzazione pena pecuniaria	4.806	4.942	4.065	185	1.324
	Risame pericolosità sociale (art 208/1 C.P.)	3.671	3.560	2.506	775	883
	Remissione Debito	3.477	3.625	1.534	1.088	4.635
	Accertamento Pericolosità Sociale	2.912	3.129	1.688	617	2.539
	Licenza trattamentoale	2.722	2.727	1.583	504	211
	Conversione pena pecuniaria	2.368	2.085	842	62	1.681

Segue Tav. 4.7 - Sanzioni sostitutive/ Misure di sicurezza/ Pene - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Dichiarazione estinzione libertà controllata	1.163	1.138	1.103	0	53
	Modifica Prescrizioni	823	814	715	53	36
	Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni	642	637	0	0	17
	Libertà Controllata	636	712	550	0	224
	Riesame anticipato pericolosità sociale (art. 207 C.P.)	490	454	157	201	207
	Ulteriore Autorizzazione	483	480	445	17	9
	Proposta di aggravamento per trasgressione obblighi misura di sicurezza (art.231 c.p.)	471	475	61	200	111
	Richiesta revoca misura sicurezza su istanza di parte	460	522	89	254	199
	Modifica Luogo Esecuzione	355	349	303	14	15
	Licenza finale di esperimento (art. 53/1 O.P)	324	339	241	42	25
	Dichiarazione delinquenza abituale ritenuta dal giudice	234	240	102	30	806
	Riesame pericolosità sociale	212	243	110	29	94
	Modalità di Esecuzione Libertà Controllata	195	196	162	16	5
	Riesame pericolosità sociale (art 208/1 C.P.)	189	208	182	20	67
Sospensione per espiazione pena detentiva	143	139	119	0	16	
Accertamento Pericolosità Sociale	121	103	70	12	93	

Segue Tav. 4.7 - Sanzioni sostitutive/ Misure di sicurezza/ Pene - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Convocazione per il puntuale rispetto delle prescrizioni	97	92	0	0	8
	Accertamento Pericolosità Sociale e Unificazione Delle Misure di Sicurezza	93	107	58	14	34
	Dichiarazione estinzione liberta' controllata	92	96	96	0	3
	Revoca ordinanza Sanzione Sostitutiva	84	86	74	1	5
	Sospensione per inosservanza prescrizioni (Art. 66 L. 689/1981)	83	83	39	36	14
	Licenza per gravi esigenze (art. 53/2 O.P)	66	64	20	28	6
	Liberta' Controllata	65	54	41	0	47
	Modifica temporanea prescrizioni	61	60	47	7	2
	Valutazione revoca Licenza	58	56	41	4	2
	Proposta di aggravamento della liberta' vigilata per persone in stato di infermita' psichica (art.232 c.p.)	57	55	24	13	10
	Richiesta sostituzione misura sicurezza su istanza di parte	56	64	23	18	30
	Inosservanza delle misure di sicurezza detentive (art. 214 c.p.)	52	50	29	0	6
	Sospensione esecuzione ex art. 69 c.1 l. 689/81	36	37	24	9	7
	Trasformazione misura sicurezza (Art. 212 C.P. c. 2 e 3)	34	40	15	5	5
	Unificazione delle misure di sicurezza (art. 209 C.P.)	33	32	21	0	8
Semidetenzione	32	40	20	0	30	

Segue Tav. 4.7 - Sanzioni sostitutive/ Misure di sicurezza/ Pene - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Cessazione misura sicurezza (Art. 212 C.P. c. 4)	32	36	14	0	1
	Dichiarazione delinquenza abituale presunta dalla legge	28	23	7	3	35
	Differimento facoltativo misura sicurezza art. 147 C.P.	27	27	5	15	10
	Sospensione per sopravvenienza pena detentiva	19	17	13	1	5
	Sospensione per sottoposizione misura di prevenzione	14	14	14	0	2
	Permesso necessità per internato	13	14	8	4	0
	Revoca dichiarazione delinquenza abituale	12	13	10	1	1
	Inapplicabilità della misura di sicurezza per estinzione della pena (art. 210 comma 2 c.p.)	12	11	11	0	14
	Sospensione per inosservanza prescrizioni (Art. 108 L. 689/1981)	11	11	3	3	3
	Riesame anticipato pericolosità sociale (art. 207 C.P.)	10	9	4	4	6
	Sospensione esecuzione ex art. 69 c. 3 l. 689/1981	10	11	7	1	0
	Revoca ex Art. 72 L. 689/1981	10	10	3	1	2
	Modalità di Esecuzione Libertà Controllata	9	9	8	0	0
	Differimento facoltativo sanzione sostitutiva art. 147 C.P.	6	5	1	3	1
Sospensione per sottoposizione a sanzione sostitutiva	5	4	3	0	1	
Proposta Estinzione Pena	5	5	4	0	2	

Segue Tav. 4.7 - Sanzioni sostitutive/ Misure di sicurezza/ Pene - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Modalità di Esecuzione Semidetenzione	4	4	4	0	1
	Riesame pericolosità' sociale	4	4	2	1	6
	Sospensione esecuzione ex art. 69 c. 4 l. 689/1981	4	4	1	0	0
	Revoca autorizzazione sanzione sostitutiva	4	4	2	0	1
	Inapplicabilità' della misura di sicurezza per estinzione del reato (art. 210 comma 1 c.p.)	3	8	7	0	6
	Dichiarazione delinquenza professionale	3	5	1	1	3
	Dichiarazione delinquenza per tendenza	2	4	1	0	0
	Differimento obbligatorio misura sicurezza art. 146 C.P.	2	3	0	0	0
	Dichiarazioni di abitualità' nelle contravvenzioni (Art. 104 c.p.)	2	1	1	0	1
	Modifica Delle Prescrizioni della Libertà' Vigilata	1	1	0	0	0
	Accertamento Pericolosità' Sociale e Unificazione Delle Misure di Sicurezza	1	2	2	0	0
	Differimento sanzione sostitutiva nelle forme della detenzione domiciliare	1	1	0	0	0
	Determinazione Delle Prescrizioni della Libertà' Vigilata	1	1	0	0	1
	Differimento obbligatorio sanzione sostitutiva art. 146 C.P.	1	0	0	0	1
Esclusione Computo Licenza	1	1	0	0	1	
Determinazione Delle Prescrizioni della Libertà' Vigilata	1	1	1	0	1	

Segue Tav. 4.7 - Sanzioni sostitutive/ Misure di sicurezza/ Pene - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Proposta Revoca Liberazione Condizionale	1	1	1	0	0
	Sospensione per sopravvenienza misura di sicurezza detentiva	0	0	0	0	1
	Ineseguitibilit� della misura di sicurezza per estinzione della pena (art. 210 comma 2 c.p.)	0	1	1	0	0

Tav. 4.10 - Sanzioni sostitutive in esecuzione - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	Pendenti finali
Campobasso	Libert� Controllata	1.627	1.708	4.389
	Semidelenzione	24	32	121
	Lavoro Sostitutivo	11	9	12

Tav. 4.11 - Altro - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	di cui:		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Riduzione pena da espiare/risarcimento del danno (art. 35 ter O.P.)	3.943	4.940	1.850	894	3.076
	Istanza Generica	2.389	2.485	553	153	567
	Correzione Errore Materiale	1.154	1.159	1.050	6	65
	Revoca decreto	397	396	359	5	21
	Revoca ordinanza	334	345	280	9	16
	Richiesta di Grazia	297	297	11	0	252

Segue Tav. 4.11 - Altro - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	df. cul.		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Autorizzazione	152	145	118	17	12
	Visite al minore infermo (Art. 21 ter O.P.)	118	115	66	28	11
	Richiesta di ottemperanza	97	67	25	12	59
	Differimento della misura di sicurezza facoltativo grave infermità	33	39	9	13	6
	Assistenza del minore durante visite specialistiche (Art. 21 ter comma 2)	33	33	23	5	1
	Modifica Prescrizioni	22	22	12	7	0
	Questioni relative all'esatta ottemperanza	14	18	6	1	5
	Sospensione esecutività ordinanza MdS ex art. 666	10	10	2	1	1
	Differimento della misura di sicurezza facoltativa attesa grazia	6	6	0	2	0
	Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di donna incinta	3	3	1	0	0
	Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno	2	2	0	0	0
	Differimento della misura di sicurezza facoltativo maternità	2	1	0	0	0
	Differimento della misura di sicurezza obbligatoria nei confronti di persona affetta da malattia	2	5	2	1	1
	Sospensione esecutività ordinanza MdS ex art. 666	1	1	0	0	0
Differimento della misura di sicurezza facoltativo maternità'	0	1	0	0	0	
Differimento della misura di sicurezza facoltativo grave infermità'	0	1	0	0	0	

Tav. 4.12 - N.C. - Uffici di Sorveglianza - A.G. 2015/2016

Distretto di Campobasso

UFFICIO DI SORVEGLIANZA	OGGETTO	Sopravvenuti	Totale definiti	df. cul.		Pendenti finali
				Accolti	Rigettati	
Campobasso	Autorizzazione Ingresso Assistenti Volontari per Attività Trattamentali	7.368	7.265	6.906	23	347
	Aut. degli Assist. Vol. a frequentare gli Istituti Penitenziari e a Collaborare con gli UEPPE	588	589	548	1	22
	Esecuzione Misure di Sicurezza	0	69	0	0	235

SPESE DI UFFICIO

Distretto di Campobasso

GESTIONE SPESE DI UFFICIO

Cap.1451

GESTIONE ORDINARIA					DIFFERENZA
UFFICI GIUDICANTI	2014	SOMME	RICHIESTA	73.400,00	-75,73
			ASSEGNATA	17.814,00	
	2015		RICHIESTA	67.350,00	-67,33
			ASSEGNATA	22.000,00	
UFFICI REQUIRENTI	2014	SOMME	RICHIESTA	28.000,00	-9,54
			ASSEGNATA	25.330,00	
	2015		RICHIESTA	25.000,00	-2,99
			ASSEGNATA	24.252,92	

GESTIONE SPESE POSTALI

Cap. 1451

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	DIFFERENZA	
			In cifre	In percentuale
UFFICI GIUDICANTI	51.041,58	55.221,21	-4.179,63	8,19
UFFICI REQUIRENTI	21.435,35	21.447,35	-12,00	0,06
TOTALE	72.476,93	76.668,56	-4.191,63	8,24

SPESE AUTOMEZZI DI STATO

Cap. 1451

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	DIFFERENZA	
			In cifre	In percentuale
UFFICI GIUDICANTI	4.500,00	6.258,11	-1.758,11	39,07
UFFICI REQUIRENTI	5.202,43	1.500,00	3.702,43	-71,17
TOTALE	9.702,43	7.758,11	1.944,32	-32,10

**ALTRI CAPITOLI DI SPESA AMMINISTRATI DALLA CORTE DI APPELLO E DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PER
TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DEL MOLISE**

		SOMMA ACCREDITATA PER					
		UFFICI GIUDICANTI			UFFICI REQUIRENTI		
		2014	2015	% di aumento e diminuzione	2014	2015	% di aumento e diminuzione
1250	Missioni componenti estranei all'amm.ne esami Avvocato.	0,00	23.718,73	100,00			
1250	Componenti e spese per esami avvocato	33.540,15	6.173,98	-81,59			
1250	Spese elettorali	6.820,00	3.453,40	-49,36			
1543	Indennità di amm.ne personale comandato - Borse di studio	1.960,00	22.983,78	1072,64			
1404	Compenso lavoro straordinario al personale	35.084,86	25.247,72	-28,04	4.894,15	9.157,46	87,11
1451	Missioni e tramutamenti	4.800,00	12.000,00	150,00	6.205,58	6.218,06	0,20
1451	Corsi di formazione del personale	300,00	3.157,32	952,44			
1404	Fondo unico di amm.ne - art 31	87.877,50	133.382,53	51,78	46.318,21	78.381,80	69,22
1451	Acquisto reg. civili e penali, Mat.Igienico-Sanitario, Acquisto toner, ass. tecnica e Man. Archivi	13.151,58	30.566,35	132,42	11.604,50	0,00	-100,00
1451	Sicurezza sul Lavoro	16.704,13	5.218,74	-68,76			
1451	Aggiornamento biblioteca di base	1.862,00	1.862,00	0,00			
1451	Fotoriproduttori e Acquisto Carta	17.044,30	10.000,00	-41,33	10.173,24	11.000,00	8,13
1503	Percentuale personale UNEP su somme recuperate	61.105,10	51.123,27	-16,34			
7211	Acquisto di beni, macchine, attrezzature e sistemi informatici. Arredamenti	21.863,00	9.020,21	-58,74	50.799,28	31.832,24	-37,34
7221	Mobili e suppelletti	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE SPESE		302.112,62	337.908,03	11,85	129.994,96	136.589,56	5,07

INDICE

Saluti	pag.	5
1. Considerazioni generali	"	7
2. Novità normative		
2.1. <i>Settore civile</i>	"	15
2.2. <i>Settore penale</i>	"	25
3. Andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Distretto		
3.1. <i>Tribunale di Campobasso</i>	"	35
3.2. <i>Tribunale di Isernia</i>	"	42
3.3. <i>Tribunale di Larino</i>	"	48
3.4. <i>Corte di Appello</i>	"	53
4. Tribunale per i Minorenni. Andamento della giurisdizione, civile e penale	"	68
5. Linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reati	"	74
6. La situazione carceraria nel distretto e l'applicazione delle misure alternative alla detenzione	"	84

7. Le risorse		
7.1. <i>Organici degli Uffici</i>	“	99
7.2. <i>Informatizzazione degli Uffici e livello di attuazione del processo civile e penale telematico</i>	“	107
7.3. <i>La formazione: Magistrati ordinari, onorari e personale amministrativo</i>	“	122
8. Giurisprudenza più significativa nel Distretto		
8.1. <i>Settore civile</i>	“	131
8.2. <i>Settore penale</i>	“	139
Dati statistici	“	145
<i>Procedimenti civili</i>		
<i>Procedimenti penali</i>		
<i>Tribunale e Ufficio di Sorveglianza</i>		
<i>Spese di ufficio</i>		

Finito di stampare
da Arti Grafiche La Regione srl
Ripalimosani (CB)
Gennaio 2017